

## FAQ Avvisi

*Traiettorie 1 Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare*

*Traiettorie 4 Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico*

19/05/2021

	DOMANDA	RISPOSTA
1	<p><i>Gli enti erogatori di ADI possono partecipare al bando in oggetto?</i></p>	<p>No, gli enti erogatori di ADI non sono ricompresi tra i soggetti ammessi a presentare domande di cui all'art. 4 comma 1, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 comma 2, il quale prevede che soggetti terzi, ivi incluse le imprese, possono partecipare come cofinanziatori del progetto. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso.</p> <p>Si precisa che, in ogni caso, eventuali prestazioni di servizi erogati dalle ADI a favore dei soggetti di cui all'art. 4 comma 1 possono essere rendicontati da questi ultimi in quanto rappresentano un costo ammissibile a contributo, così come previsto dall'art. 7 comma 1 lett. f).</p>
2	<p><i>Con la presente a chiedere se la domanda può essere presentata anche da una Cooperativa Onlus.</i></p> <p><i>Nel caso non fosse ammissibile, se la domanda può essere presentata da una Azienda Sanitaria esclusivamente quale capofila sulla struttura di proprietà della cooperativa sulla quale la stessa attua azioni inerenti all'oggetto del bando.</i></p>	<p>I soli soggetti ammessi a presentare i progetti in qualità di proponenti per il riconoscimento del contributo pubblico sono previsti dall'art. 4 comma 1 dell'Avviso. Pertanto, la cooperativa non si configura come soggetto ammissibile al contributo; ma si precisa che può partecipare come soggetto terzo aderente all'iniziativa. Nel dettaglio, ai sensi dell'art. 6 comma 2 dell'Avviso pubblico, possono concorrere alla copertura della quota residua dei costi ammissibili, non oggetto del contributo, soggetti terzi, ivi incluse le imprese configurandosi come co finanziatori non destinatari delle risorse di cui all'Avviso pubblico. Tale concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature.</p> <p>Ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a), ai fini dell'ammissibilità al contributo, i progetti devono: essere realizzati o prevedere il completamento di iniziative già avviate su immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità del soggetto proponente alla data di presentazione della domanda di partecipazione ovvero, in caso di progetti presentati in forma congiunta, nella disponibilità di uno dei soggetti partecipanti. Ai fini della partecipazione all'Avviso pubblico, ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett. c), occorre allegare idonea documentazione comprovante la proprietà pubblica dell'immobile oggetto di intervento e la disponibilità dello stesso in capo al soggetto proponente</p>

<p>3</p>	<p><i>L'Università è articolata in più Dipartimenti dotati di autonomia di spesa ma fiscalmente identificati con lo stesso codice fiscale/partita IVA. I direttori di Dipartimento non hanno poteri di legale rappresentanza nei confronti dell'esterno ma, attraverso una delega da parte del Legale Rappresentante (il Rettore), sono autorizzati in sua vece a sottoscrivere progetti di ricerca.</i></p> <p><i>Data questa articolazione, si chiede se il limite posto alla presentazione di una sola proposta progettuale, compreso il limite alla partecipazione ad un unico Hub proponente o progetto congiunto, sia riferibile all'Università nel suo complesso o possa invece essere riferito ai singoli Dipartimenti, potendo quindi i singoli Dipartimenti presentare un solo progetto e partecipare ad una sola rete proponente/progetto congiunto, nell'ambito delle Traiettorie 2 e 3.</i></p> <p><i>Inoltre sono a chiedere se uno stesso soggetto possa presentare una domanda di partecipazione come capofila e una domanda di partecipante nel progetto congiunto, senza comportare esclusioni di una delle due istanza dalla procedura di valutazione.</i></p> <p><i>Nel malaugurato caso in cui lo stesso soggetto fosse presente in due o più proposte progettuali, in risposta allo stesso bando, volevamo sapere se verrà ammessa a valutazione la prima domanda arrivata, andando ad escludere le domande arrivate successivamente in ordine cronologico, oppure se procederete ad escludere automaticamente tutte le domande in cui lo stesso soggetto risulta presente.</i></p>	<p>Con riferimento all'articolo 8, comma 4 degli Avvisi, <b>la limitazione è da intendersi riferita all'Università nel suo complesso.</b> Tale limitazione, inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall'Università nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. È onere del Legale rappresentante dell'Università che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che <b>non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.</b> La <i>ratio</i> del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.</p>
<p>4</p>	<p><i>Chiediamo se nei progetti di cui all'avviso per la presentazione di progetti nell'ambito della Traiettorie 1 del Piano operativo salute: "Active &amp; Healthy Ageing - Tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare" è possibile avere all'interno del partenariato anche enti diversi da quelli espressamente indicati nel formulario come Cooperative Sociali, Associazioni, ODV, ecc.</i></p>	<p>Ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso pubblico, i progetti in forma congiunta possono essere presentati solamente dai soggetti elencati al comma 1. Pertanto, i soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 4 non possono presentare domanda di accesso al contributo. Si precisa che, ai sensi dell'art. 6 comma 2, i soggetti terzi, ivi incluse le imprese, possono concorrere alla copertura della quota residua dei costi ammissibili, non oggetto del contributo, configurandosi come co finanziatori non destinatari delle risorse di cui all'Avviso pubblico. Tale concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature.</p>

<p>5</p>	<p><i>Nell'avviso è indicato che l'Hub proponente deve racchiudere almeno 2 soggetti di quelli indicati nell'art.4, ed è chiaro, ma oltre a quelli, se vi fossero come è presumibile anche altri soggetti, questi debbono appartenere sempre, solo ed esclusivamente alle classi indicate nel suddetto articolo oppure vi potrebbero aderire anche altre tipologie di organizzazioni ed enti?</i></p>	<p>Ai sensi dell'art. 4 comma 2 dell'Avviso pubblico, la domanda di partecipazione deve essere presentata da un Hub proponente costituito da almeno due dei soggetti compresi tra Amministrazioni pubbliche e gli Enti del Servizio sanitario nazionale; Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS; le Università; Enti di ricerca pubblici. Inoltre, ai sensi dell'art. 6 comma 2, la copertura della quota residua dei costi ammissibili, non oggetto del contributo deve essere assicurata dall'Hub proponente, anche attraverso cofinanziamento del progetto da parte di terzi soggetti, ivi incluse le imprese. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Pertanto, il soggetto privato non è configurabile all'interno dell'Hub proponente come soggetto destinatario del contributo pubblico di cui all'Avviso. Pertanto, l'Hub deve essere composto dai soggetti indicati nell'art. 4 comma 1 ed eventuali altri soggetti di natura privata possono aderire all'Hub come soggetti terzi-</p>
<p>6</p>	<p><i>Si chiedono delucidazioni nel merito del POS Traiettoria 4, circa l'Hub proponente. Sarebbe possibile richiederlo in nome e per conto di un Hub composito ed eterogeneo tra leve pubbliche e società private? Nella fattispecie rappresentiamo una azienda del centro Nord nel campo farmaceutico che sta chiudendo un accordo partenariale con una Università per una business Unit di R&amp;D da insediare nel Mezzogiorno, sarà, dunque, possibile partecipare con questo combination?</i></p>	<p>Ai sensi dell'art. 4 comma 2 dell'Avviso pubblico, la domanda di partecipazione deve essere presentata da un Hub proponente costituito da almeno due dei soggetti compresi tra Amministrazioni pubbliche e gli Enti del Servizio sanitario nazionale; Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS; le Università; Enti di ricerca pubblici. Inoltre, ai sensi dell'art. 6 comma 2, la copertura della quota residua dei costi ammissibili non oggetto del contributo deve essere assicurata dall'Hub proponente, anche attraverso cofinanziamento del progetto da parte di terzi soggetti, ivi incluse le imprese. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Pertanto, il soggetto privato non è configurabile all'interno dell'Hub proponente come soggetto destinatario del contributo pubblico di cui all' Avviso. L'azienda privata si configura come soggetto terzo così come indicato nel punto precedente.</p>

7	<p><i>La copertura della quota residua dei costi ammissibili, non oggetto del contributo di cui al comma 1, deve essere assicurata dall'Hub proponente, anche attraverso cofinanziamento del progetto da parte di terzi soggetti, ivi incluse le imprese. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature.</i></p> <p><i>Per quanto attiene i soggetti terzi, può trattarsi di enti di ricerca privati? Vanno espressamente indicati nella proposta progettuale ed essere previsti quindi nell'hub? Potranno essere anche essi beneficiari di parte del contributo previsto? C'è qualche indicazione specifica da tenere presente?</i></p>	<p>I soggetti terzi possono avere anche natura privata, pertanto gli enti di ricerca privati possono rientrare nella fattispecie dei soggetti terzi. Si precisa che i soggetti terzi non possono risultare beneficiari del contributo di cui all'Avviso pubblico come indicato nella Domanda di partecipazione.</p> <p>Tali soggetti terzi devono essere espressamente indicati nell'allegato Domanda di partecipazione e nell'allegato Proposta progettuale.</p> <p>Si precisa che, come indicato nell'allegato Domanda di partecipazione, ai fini della corretta sottomissione della domanda, è necessario altresì allegare eventuale dichiarazione o altra idonea documentazione attestante l'impegno ad apportare il cofinanziamento da parte dei soggetti terzi.</p>
8	<p><i>Nel caso di un'Università il vincolo di presentazione di una domanda o di partecipazione a un unico progetto congiunto si applica all'Ateneo o al Dipartimento di afferenza del responsabile scientifico?</i></p>	<p>Con riferimento all'articolo 8, comma 4 dell'Avviso, la limitazione è da intendersi riferita all'Ateneo nel suo complesso. Tale limitazione, inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall'Ateneo nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda.</p>
9	<p><i>Ci sono già dei consorzi in formazione a livello nazionale?</i></p>	<p>Il Ministero non è a conoscenza della formazione di consorzi in corso. Resta in capo ai soggetti partecipanti individuare i membri da includere nelle forme di collaborazione tramite cui realizzare il progetto.</p>

<p>10</p>	<p><i>Con riferimento agli avvisi del POS e con specifico riguardo agli avvisi delle traiettorie 1 e 3, in considerazione del fatto che all' art. 8 comma 4 degli stessi avvisi è così riportato: "ciascun soggetto di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare, in collaborazione, ad un unico progetto congiunto, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi del presente Avviso", si chiede se è corretta l'interpretazione che ne abbiamo dato, ossia, che ogni soggetto può partecipare ad un massimo di due proposte delle quali una in forma singola ed una in forma associata.</i></p>	<p>Ai sensi dell'art. 8 comma 4, i soggetti partecipanti possono presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito di ciascun Avviso. Tale limitazione opera indipendentemente dalla forma di collaborazione instaurata, o in forma singola o in forma associata.</p> <p>Tale limitazione, inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall'Ente nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. È onere del Legale rappresentante che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Pertanto, in ciascun Avviso, è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito.</p> <p>Va rilevato che non è esclusa la possibilità per l'Ente di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute. La <i>ratio</i> del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che il medesimo Ente possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.</p>
<p>11</p>	<p><i>Con riferimento all'Art. 8, comma 4 degli avvisi Traiettorie T1 e T4 secondo il quale "Ciascun soggetto di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare, in collaborazione, ad un unico progetto congiunto (o per la T4 Hub Proponente), fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi del presente Avviso."</i></p> <p><i>Considerato che le Università sono suddivise in Dipartimenti/Centri, il limite è da considerare per ogni Dipartimento/Centro o per l'Ente Università?</i></p> <p><i>Inoltre, la formulazione dell'articolo sopra citato consente la presentazione di un'unica proposta progettuale (come Capofila o come partner) oppure di due proposte progettuali (una come Capofila e una come partner di raggruppamento)?</i></p>	<p>Con riferimento all'articolo 8, comma 4 degli Avvisi, <b>la limitazione è da intendersi riferita all'Università nel suo complesso.</b> Tale limitazione, inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall'Università nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda.</p> <p>È onere del Legale rappresentante dell'Università che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso.</p> <p>Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che <b>non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.</b></p> <p>La <i>ratio</i> del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.</p>

<p>12</p>	<p><i>In riferimento agli Avvisi del Piano Operativo Salute, avremmo bisogno di sapere in merito al comma 4 dell'art. 8:  " Ciascun soggetto di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare, in collaborazione, ad un unico progetto congiunto, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi del presente Avviso. "</i></p> <p><i>Se per soggetto proponente si intende l'Istituzione/Ente nel suo complesso oppure ogni singolo gruppo di ricerca.</i></p> <p><i>Per chiarezza, il CNR è un Ente suddiviso in Dipartimenti e ad ogni dipartimento fanno capo più Istituti, ognuno con la sua identità scientifica e autonomia di spesa, cui afferiscono più gruppi di ricerca.</i></p>	<p>Con riferimento all'articolo 8, comma 4 degli Avvisi, la limitazione è da intendersi riferita al CNR nel suo complesso. Tale limitazione, inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall'Ente nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda.</p> <p>È onere del Legale rappresentante del CNR che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che i Dipartimenti/Istituti non presentino altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che <b>non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.</b></p> <p>La <i>ratio</i> del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.</p>
<p>13</p>	<p><i>Visto l'art. 4 dell'avviso che disciplina i soggetti proponenti e visto il comma 4, dell'art.8 che stabilisce delle limitazioni alla presentazione, si pone il seguente quesito:  l'Università può presentare una sola domanda di partecipazione come capofila e allo stesso tempo partecipare, in collaborazione, ad un altro unico progetto congiunto come collaboratore richiedente contributo oppure l'Università può partecipare, indipendentemente dal ruolo di capofila o collaboratore, ad una sola domanda di partecipazione/progetto congiunto?</i></p>	<p>Si specifica che ciascun soggetto di cui all'art. 4 degli Avvisi, con la lettura combinata dell'art. 8 comma 4 degli stessi, può presentare una sola domanda di partecipazione o in forma singola, o in forma congiunta nel contesto del medesimo Avviso, indipendentemente dal ruolo di capofila o di soggetto partecipante.</p> <p>Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che <b>non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.</b></p> <p>La <i>ratio</i> del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.</p>

14	<p><i>In relazione alla traiettoria 1, la domanda è: devono essere le università, irccs, enti del ssn etc etc a costruire comunità residenziali?</i></p>	<p>I soggetti che devono realizzare gli interventi sono quelli di cui all'art. 4 dell'Avviso. Si precisa che i progetti, ai sensi dell'art. 5 comma 2 dell'Avviso, devono <i>essere realizzati o prevedere il completamento di iniziative già avviate su immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità del soggetto proponente</i> alla data di presentazione della domanda di partecipazione ovvero, in caso di progetti presentati in forma congiunta, nella disponibilità di uno dei soggetti partecipanti. Pertanto, in fase di presentazione di domanda, dovrà essere allegata <i>documentazione comprovante la proprietà pubblica dell'immobile oggetto di intervento e la disponibilità dello stesso in capo al soggetto proponente ovvero, in caso di progetti presentati in forma congiunta, in capo a uno dei soggetti che partecipano</i></p>
----	--	---



15

*1) La quota del 20% di cofinanziamento a carico del soggetto proponente (o dei soggetti proponenti) può essere rappresentata da spese per personale dipendente che partecipano al progetto?*

*2) Le modalità di copertura del cofinanziamento del 20% a carico del soggetto proponente (o dei soggetti proponenti) devono essere dichiarate al momento della presentazione della domanda o il proponente le può stabilire arbitrariamente anche successivamente una volta ammesso a contributo il progetto?*

*3) Per il medesimo avviso una singola Università può essere presente, attraverso i propri Dipartimenti, al massimo in due proposte progettuali, di cui una come soggetto capofila e una come soggetto partecipante? Questo limite è valido per l'Ateneo nel suo complesso o per i singoli Dipartimenti?*

In riferimento ai suoi quesiti si chiarisce quanto segue:

1. sì, la quota del 20% di cofinanziamento a carico del soggetto proponente può essere rappresentata dai costi del personale impiegato nelle attività oggetto dell'intervento. Tali costi devono essere rendicontati secondo le disposizioni previste all'art. 13, comma 2 degli Avvisi;

2. Le modalità di copertura di tutti costi per la realizzazione del progetto, compresi quelli relativi al cofinanziamento del 20% a carico del soggetto proponente, devono essere dettagliate al momento della presentazione della domanda;

3. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, degli Avvisi, ciascuno soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione, indipendentemente dal ruolo assunto nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'Avviso. **La limitazione è da intendersi riferita all'Università nel suo complesso.** È onere del Legale rappresentante dell'Università che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che **non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.** La **ratio** del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.

<p>16</p>	<p><i>Le spese di consulenza: devono essere strettamente correlate alle attività progettuali oppure possono riguardare anche la consulenza esterna per la gestione amministrativa della proposta progettuale? È prevista una percentuale massima d'incidenza sul costo del progetto? Sono richieste caratteristiche specifiche per i consulenti (forma giuridica, attività svolta, ecc.)? Nel caso di costituzione di un Hub in cui le attività sono svolte nelle due macroaree geografiche, come viene calcolato il contributo? È fissato comunque all'80% dei costi ammissibili di progetto?</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. e) dell'Avviso, sono ammessi al contributo <i>i servizi di consulenza e costi per la progettazione, nonché gli ulteriori servizi utilizzati per l'attività del progetto</i>. I servizi di consulenza devono essere sempre pertinenti alle attività del progetto. Non è prevista una percentuale massima d'incidenza sul costo totale di progetto dei servizi di consulenza di cui all'art. 7 comma 1 lett. e) dell'Avviso pubblico. La Commissione di valutazione di cui all'art. 9 provvederà a verificare la coerenza di tali costi sull'importo del progetto presentato nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art. 11 dell'Avviso.</li> <li>Non sono richieste caratteristiche specifiche per i consulenti. Tuttavia, si evidenzia che ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'Avviso, qualora si faccia ricorso alla fornitura di beni o servizi presso terzi, il soggetto proponente è tenuto ad assicurare la trasparenza e la massima partecipazione nel rispetto della pertinente normativa nazionale applicabile.</li> <li>• Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Avviso pubblico, <i>si tiene conto della localizzazione dell'Hub proponente, intesa come principale ubicazione dell'insieme di strutture fisiche, attrezzature, risorse stabili di personale e altra strumentazione organizzato per la realizzazione del progetto</i>, pertanto il contributo sarà calcolato nella misura dell'80% dei costi ammissibili.</li> </ul>
<p>17</p>	<p><i>Siamo una casa albergo per anziani e svolgiamo tale attività da 11 anni. Abbiamo acquisito una nuova struttura, e letto il bando vorremmo partecipare. Dalla lettura del bando sembra rivolto solo a soggetti proponenti di natura pubblica, vorremmo comprendere meglio se sono previste ed in quale misura forme di partecipazione al bando in collaborazione con enti pubblici.</i></p>	<p>Si precisa che sono ammessi a presentare i progetti per il riconoscimento del contributo esclusivamente i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, degli Avvisi. Inoltre, i progetti, ai sensi dell'art. 5 comma 2 dell'Avviso, devono essere realizzati o prevedere il completamento di iniziative già avviate su <b>immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità del soggetto proponente</b> alla data di presentazione della domanda di partecipazione ovvero, in caso di progetti presentati in forma congiunta, nella disponibilità di uno dei soggetti partecipanti.</p> <p>Tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 2 dell'Avviso pubblico, i soggetti terzi, ivi incluse le imprese, possono partecipare come cofinanziatori del progetto. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso pubblico.</p>

<p><b>18</b></p>	<p><i>Per quanto attiene invece alle università, può essere soggetto partecipante il singolo dipartimento universitario?</i></p> <p><i>Si potrebbe quindi formare un hub composta di più dipartimenti afferenti allo stesso Ateneo?</i></p> <p><i>Oppure il singolo soggetto partecipante sarebbe rappresentato dall'università a cui quei dipartimenti afferiscono e quindi con la necessità che partecipi ad anche almeno un ente di ricerca pubblico o un Ircss etc come statuito dal bando?</i></p>	<p>La partecipazione all'Avviso pubblico è prevista per l'Università <b>nel suo complesso</b>, pertanto i dipartimenti non possono concorrere singolarmente. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Traiettorie 4, <i>“La domanda di partecipazione deve essere presentata da un Hub proponente costituito da almeno due dei soggetti di cui all'art. 4 comma 1, utilizzando una delle forme di collaborazione ammesse dalla normativa vigente, purché essa configuri un concorso effettivo, stabile e coerente, rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto, funzionale alla realizzazione dello stesso”</i>. Si precisa, pertanto, la necessità della partecipazione congiunta dell'Università, nel suo complesso, con almeno un altro soggetto elencato nell'art. 4 comma 1.</p> <p>Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che <b>non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute</b>.</p>
<p><b>19</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Sono ammessi a presentare/proporre progetti solo ed esclusivamente enti pubblici?</i></li> <li>2. <i>Imprese private (srl, sas, etc) possono figurare tra i soggetti partecipanti al progetto?</i></li> <li>3. <i>Imprese private possono partecipare nel fornire al soggetto proponente la disponibilità dell'immobile?</i></li> <li>4. <i>C'è una pagina dedicata alle faq?</i></li> </ol>	<p>Sono ammessi a presentare domanda esclusivamente i soggetti previsti dall'art. 4, comma 1, dell'Avviso. Pertanto, le imprese non possono figurare tra i soggetti partecipanti al progetto e non possono fornire la disponibilità dell'immobile su cui realizzare l'intervento oggetto di contributo.</p> <p>Il coinvolgimento di imprese al progetto è disciplinato dall'art. 6 comma 2 dell'Avviso, il quale prevede che soggetti terzi, ivi incluse le imprese, possono partecipare solo in qualità di cofinanziatori del progetto. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso e che l'immobile oggetto di intervento deve essere di proprietà pubblica e nella disponibilità dei soggetti proponenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) dell'Avviso.</p> <p>Una pagina dedicata alle FAQ sarà pubblicata a breve sul sito ufficiale del Ministero nella sezione dedicata agli Avvisi.</p>

20	<p>1. <i>Nel caso di un'Università pubblica, è ammessa la sua partecipazione con i singoli Dipartimenti interessati? Se sì, chiediamo conferma del fatto che il limite di partecipazione di cui all'articolo sopra citato si applicherà al singolo Dipartimento partecipante e non all'Ateneo nella sua interezza.</i></p> <p>2. <i>L'Avviso all'art. 8 obbliga il partenariato a raggrupparsi in una delle forme di collaborazione previste dalla normativa vigente. La suddetta forma di collaborazione deve essere un'Associazione Temporanea di Scopo - ATS registrata tramite notaio (IPOTESI A) oppure può tradursi in una forma più flessibile quale un Accordo di Cooperazione nella forma di una scrittura privata (IPOTESI B)? Se fosse corretta l'ipotesi A, il mandato collettivo al soggetto capofila sarebbe già contenuto all'interno dell'ATS, quindi i documenti di cui punti a) e b) dell'art. 8 c. 2 si ridurrebbero alla sola ATS? Se fosse corretta l'ipotesi B, i punti a) e b) di cui all'art. 8 c. 2 saranno: l'Accordo di Cooperazione e il documento (atto pubblico o scrittura privata autenticata) con cui si conferisce al capofila il mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero?</i></p>	<p>1. Sì, il singolo Dipartimento può presentare una sola domanda di partecipazione, in tal caso la domanda presentata si intende riferita all'<b>Università nel suo complesso</b>. Si specifica che i diversi Dipartimenti della medesima Università non possono presentare più domande nell'ambito della medesima Traiettorie, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la possibilità per lo stesso soggetto proponente di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.</p> <p>2. L'Avviso non prevede specifiche forme di collaborazione di tra i soggetti partecipanti, pertanto sono ammissibili entrambe le ipotesi menzionate in domanda. Si precisa che per le forme di collaborazione si rimanda all'art. 4 comma 3 dell'Avviso.</p>
21	<p><i>Chiediamo cortesemente un chiarimento in merito previsione contenuta nell'art. 4, comma 3, lett. b) dei rispettivi Avvisi.</i></p> <p><i>L'atto pubblico o scrittura privata autenticata cui fa riferimento la norma sopra riportata deve intendersi come atto pubblico o scrittura privata con autentica notarile? In caso di risposta affermativa, tale atto notarile deve essere stipulato già in fase di presentazione del progetto?</i></p> <p><i>Chiediamo anche una ulteriore precisazione in merito alle modalità di presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 4, dove si prevede per ciascun soggetto proponente la possibilità di presentare una sola domanda di partecipazione. La limitazione vale sia che si presenti la domanda in qualità di Capofila che in qualità di partner?</i></p>	<p>1. Sì, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b) degli Avvisi relativi Traiettorie del Piano Operativo Salute, il conferimento al soggetto capofila di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero da parte dei soggetti partecipanti può avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio o altro pubblico ufficiale e deve essere stipulato già in fase di presentazione della domanda di partecipazione. Copia dell'atto istitutivo della forma di collaborazione e copia del mandato conferito al soggetto capofila devono essere allegati alla Domanda di partecipazione.</p> <p>2. Con riferimento all'art. 8, comma 4, degli Avvisi, la limitazione opera indipendentemente dal ruolo assunto dal soggetto proponente (capofila o partecipante) nella forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda di partecipazione.</p>

<p><b>22</b></p>	<p>1. <i>L'Hub proponente deve coinvolgere obbligatoriamente regioni del nord e del mezzogiorno?</i></p> <p>2. <i>Possono partecipare come co-finanziatrici o con contributo in kind aziende straniere?</i></p> <p>3. <i>L'application form ha un limite di caratteri per ciascuna parte?</i></p> <p>4. <i>Il nostro istituto potrebbe presentare un progetto nella traiettoria 2 ed uno nella traiettoria 4?</i></p>	<p>1. No, l'Hub proponente, ai sensi dell'art. 2 comma 3, dell'Avviso pubblico, non deve coinvolgere obbligatoriamente sia le regioni del centro-nord che quelle del Mezzogiorno.</p> <p>2. Sì, così come previsto dall'art. 6, comma 2, dell'Avviso pubblico. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso.</p> <p>3. No, non è fissato un limite nel numero di caratteri a disposizione.</p> <p>4. Sì, è possibile concorrere contemporaneamente agli Avvisi emanati per le diverse Traiettorie del PO Salute.</p>
<p><b>23</b></p>	<p><i>Si chiede se una clinica privata ovviamente convenzionata con S.S.N. rientri tra i soggetti potenzialmente beneficiari del bando, come Ente del Servizio Sanitario Nazionale.</i></p>	<p>No, le cliniche convenzionate con il SSN non sono ricomprese tra i soggetti ammessi a presentare domande di cui all'art. 4 comma 1, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 comma 2, il quale prevede che soggetti terzi, ivi incluse le imprese, possono partecipare come cofinanziatori del progetto. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso.</p> <p>Si precisa che, in ogni caso, eventuali prestazioni di servizi erogati cliniche convenzionate con il SSN a favore dei soggetti di cui all'art. 4 comma 1 possono essere rendicontati da questi ultimi in quanto rappresentano un costo ammissibile a contributo, così come previsto dall'art. 7 comma 1 lett. f).</p>

<p>24</p>	<p><i>Ci potete confermare che il nostro Ente può:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>presentare un progetto come Ente capofila per ogni Avviso/Traiettorie per un totale di quattro progetti?</i></li> <li>2. <i>partecipare come partner ad un ulteriore singolo progetto per ogni Avviso/Traiettorie, per un totale di quattro ulteriori progetti?</i></li> </ol> <p><i>Se così fosse il nostro Ente potrebbe presentare otto proposte progettuali, corretto?</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. <i>si può chiamare a partecipare un'agenzia esterna esperta per le attività di management e tecniche amministrative per lo sviluppo del progetto? Tale agenzia può entrare nel progetto solo come consulente o anche come partner?</i></li> </ol>	<p>Ai sensi dell'art. 8, comma 4, degli Avvisi, ciascuno dei soggetti di cui all'art. 4, può presentare una sola domanda di partecipazione, indipendentemente dal ruolo assunto nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la possibilità per lo stesso soggetto proponente di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.</p> <p>Sono ammessi a presentare i progetti per il riconoscimento del contributo esclusivamente i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, degli Avvisi. Pertanto, eventuali soggetti esperti di management tecnico amministrativo per lo sviluppo del progetto, sono ammessi solo se rientranti nelle categorie di soggetti previsti al citato articolo. Tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 2, è fatta salva la possibilità a soggetti terzi, ivi incluse le imprese, di partecipare ai progetti solo come cofinanziatori, resta inteso che tale cofinanziamento non potrà essere oggetto di contributo pubblico. Si precisa, infine, che eventuali servizi erogati a favore dei soggetti proponenti sono ammissibili a contributo qualora rientranti tra le voci di costo di cui all'articolo 7 degli Avvisi pubblici.</p>
<p>25</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>La quota del 20% di cofinanziamento a carico del soggetto proponente (o dei soggetti proponenti) può essere rappresentata da costi del personale strutturato che partecipano al progetto?</i></li> <li>2. <i>Le modalità di copertura del cofinanziamento del 20% a carico del soggetto proponente (o dei soggetti proponenti) devono essere dichiarate al momento della presentazione della domanda o il proponente può stabilirle in maniera arbitraria una volta ammesso a contributo il progetto?</i></li> <li>3. <i>Tra i costi ammissibili elencati all'art. 7 del bando non vengono richiamate le spese relative al materiale di consumo. Le spese inerenti i consumabili di laboratorio (ad es. reagenti, dispositivi, materiale di laboratorio, ecc.) devono essere valorizzate nella voce g) spese amministrative, compreso spese generali?</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si, il costo del personale, come riportato all'art. 7, comma 1, lettera d), può costituire parte del cofinanziamento dei costi ammissibili richiesto in capo ai soggetti proponenti;</li> <li>2. Si, le modalità di copertura di tutti i costi per la realizzazione del progetto, compresi quelli relativi al cofinanziamento del 20% a carico dei soggetti proponenti, devono essere dettagliate al momento della presentazione della domanda;</li> <li>3. Le spese per materiali di consumo rientrano tra i costi ammissibili di cui all'art. 7, comma, 1, lettera g).</li> </ol>

26	<p><i>Ci è necessario capire:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Se esiste una stretta consequenzialità tra la partecipazione ai “Tavoli di Lavoro per l’analisi dei fabbisogni regionali e interregionali-Risultati ed Indicazioni Operative” e i progetti che possono concorrere agli avvisi. Le progettualità che nel documento si “delineano” sono esclusivamente quelle che potranno concorrere al Bando sulle varie Traiettorie? Se così fosse gli IRCCS come il nostro interessati ad alcune linee progettuali dovrebbero rientrare in quelle reti/consorzi preferibilmente? O i bandi per 200 milioni di euro per ricerca e sviluppo restano aperti anche a chi in quella fase di analisi non compare?</i></li> <li>2. <i>Se presentassimo un progetto come Capofila sulla Traiettorie 2 come IRCCS con la sua Sede Operativa di Bari in cui il 70 % circa delle attività della proposta vengono svolte al Sud, si farebbe così capo alle risorse delle Aree del Mezzogiorno? Prevale l’area di realizzazione sulla territorialità della Sede Legale?</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Non esiste stretta consequenzialità tra il documento citato e la tipologia di progetti ammissibili nell’ambito degli Avvisi pubblici del Piano Operativo Salute. La partecipazione è aperta a tutti i progetti di cui all’art. 5, comma 1, degli Avvisi.</li> <li>2. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie, si tiene conto della localizzazione dell’unità operativa del soggetto proponente direttamente coinvolta nella proposta progettuale e indicata nei documenti di presentazione. Se il progetto prevede unità operative localizzate in parte nelle aree del Centro-Nord e in parte nelle aree del Mezzogiorno, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3, potranno essere utilizzate le risorse assegnate ad entrambe le aree, nella misura rispettivamente corrispondente ai costi sostenuti in ciascuna di esse.</li> </ol>
----	--	---

<p><b>27</b></p>	<p><i>Ogni ente può partecipare ad un solo progetto per Traiettorie di intervento? Oppure ad un solo progetto per tutto il piano operativo? È ammissibile la partecipazione di personale in quiescenza con contratto di collaborazione a titolo gratuito con l'ente partecipante? Nel caso fosse ammissibile, ci sono vincoli sul ruolo che tale personale può svolgere all'interno del progetto?</i></p> <p><i>In merito al mandato di rappresentanza del capofila, cosa si intende per "atto pubblico o scrittura privata autenticata" ? è sufficiente la firma digitale da parte dei mandatari?</i></p> <p><i>La forma sopra descritta è necessaria anche per l'accordo di partenariato tra le parti?</i></p>	<p>Ai sensi dell'art. 8, comma 4, degli Avvisi pubblici, ciascun soggetto proponente di cui all'art. 4, comma 1, può presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito di ciascuna Traiettorie, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda, va rilevato che non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.</p> <p>Gli Avvisi non escludono la partecipazione di personale collocato in quiescenza ai fini della realizzazione del progetto, fermo restando che è onere del soggetto utilizzatore verificare la compatibilità delle attività affidate al medesimo personale con le vigenti disposizioni che disciplinano la materia, ivi incluse, per le pubbliche amministrazioni, le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, nonché le indicazioni fornite sul punto dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con la circolare n. 6 del 4 dicembre 2014, ove applicabili.</p> <p>Ai sensi dell'art. 4, comma 3, degli Avvisi, il mandato collettivo di rappresentanza deve essere conferito al capofila dai soggetti partecipanti mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio o altro pubblico ufficiale.</p> <p>Gli Avvisi non prevedono obblighi specifici in merito alle modalità di costituzione delle forme di collaborazione tra i soggetti partecipanti. Sono, pertanto, ammesse quelle previste dalla normativa vigente.</p>
<p><b>28</b></p>	<p><i>Un istituto/ente di ricerca può partecipare e candidarsi con due progetti differenti su due traiettorie distinte ad esempio: Progetto X sulla Traiettorie 3 e Progetto Y sulla Traiettorie 4?</i></p>	<p>Si, è possibile concorrere contemporaneamente agli Avvisi emanati per le Traiettorie del PO Salute</p>



<p>29</p>	<p><i>Un ente può presentare una proposta progettuale come soggetto proponente e una seconda come soggetto partner per la realizzazione di un progetto congiunto?</i></p>	<p>Si specifica che ciascun soggetto di cui all'art. 4 degli Avvisi, con la lettura combinata dell'art. 8 comma 4 degli stessi, può presentare una sola domanda di partecipazione o in forma singola, o in forma congiunta nel contesto del medesimo Avviso, indipendentemente dal ruolo di capofila o di soggetto partecipante.</p> <p>Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che <b>non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.</b></p> <p>La <i>ratio</i> del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.</p>
<p>30</p>	<p><i>Dove posso trovare informazioni aggiuntive circa la presentazione dei progetti nell'ambito della Traiettorie T1 del Piano Operativo Salute?</i></p>	<p>Tutte le informazioni relative al bando sono pubblicate sul portale del Ministero della Salute nella sezione dedicata al Piano operativo salute.</p>
<p>31</p>	<p><i>In qualità di studio legale incaricato dall'ente locale interessato per la valutazione delle condizioni di fattibilità alla partecipazione del progetto "Active &amp; Healthy Ageing – Tecnologie per l'invecchiamento attivo o l'assistenza domiciliare" nonché in attuazione della linea di azione 1.1 "Creazione di uno spazio urbano dedicato alla vita delle persone anziane" si chiede di poter interfacciarsi con il responsabile della procedura per ulteriori chiarimenti.</i></p>	<p>La casella di posta <a href="mailto:avvisipost1t4@sanita.it">avvisipost1t4@sanita.it</a> è stata appositamente costituita per qualsiasi richiesta di chiarimento e, pertanto, le confermo che il responsabile della procedura prende in carico preventivamente le richieste pervenute tramite questo canale.</p>

<p>32</p>	<p><i>Secondo l'articolo 5 comma 2 lett. d) dell'Avviso relativo alla Traiettorie 4, i progetti devono prevedere "l'offerta di un ambiente di supporto per lo sviluppo della produzione di medicinali anche su larga scala nel rispetto delle buone prassi internazionalmente riconosciute nelle fasi di sviluppo, produzione e controllo".</i></p> <p><i>Chiediamo cortesemente un chiarimento su cosa si intende per "ambiente di supporto". Il nostro progetto prevede la costituzione di una rete di ricerca di base/preclinica/clinica finalizzata a sviluppi applicati in terapie innovative e alla sperimentazione preclinica e clinica di potenziali farmaci. Il progetto non prevede invece la produzione di medicinali.</i></p> <p><i>La domanda è: Le caratteristiche suddette del nostro Hub costituiscono un "ambiente di supporto" per lo sviluppo della produzione di medicinali?</i></p>	<p>Circa la tipologia di progetto ammissibile, si specifica che la valutazione è rimessa alla Commissione di valutazione tecnico-scientifica preposta, ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso.</p>
<p>33</p>	<p><i>La presente per chiedere se le IPAB, in quanto amministrazioni pubbliche, (classificate come tali anche nell'Indice PA :<a href="https://indicepa.gov.it/ricerca/n-risultati-semplce.php">https://indicepa.gov.it/ricerca/n-risultati-semplce.php</a>, sono ), sono da considerarsi soggetti ammissibili al presente avviso.</i></p>	<p>Rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'articolo 4, comma 1 degli Avvisi pubblici in qualità di "Amministrazioni pubbliche" le IPAB trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) e quelle non ancora trasformate, ai sensi del d.lgs. n. 207/2001, aventi personalità giuridica di diritto pubblico. Non sono invece ammesse le associazioni e le fondazioni di diritto privato, derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza.</p> <p>Per consentire la verifica del predetto requisito, nel campo 1.1 della Proposta progettuale, dedicato alla descrizione della compagine di progetto, dovranno essere fornite le necessarie informazioni sulla natura giuridica del soggetto interessato. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 5 dell'Avviso, il Ministero potrà <i>richiedere al soggetto proponente ulteriori dati, informazioni o documenti ovvero le precisazioni e chiarimenti</i> per comprovare la natura pubblicistica dell'ente partecipante.</p> <p>Resta inteso che, qualora per effetto di eventuali atti di trasformazione, si verifichi una variazione della natura pubblica dei soggetti indicata in domanda, tale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Ministero ai sensi dell'art. 14 dell'Avviso. Il venir meno della soggettività pubblica in capo al soggetto interessato comporterà l'impossibilità per lo stesso di fruire del contributo pubblico originariamente riconosciuto.</p>
<p>34</p>	<p><i>Ho notato che per la compilazione dei testi non sono previsti dei limiti nel numero di caratteri, è corretto?</i></p>	<p>Non è fissato un limite nel numero di caratteri a disposizione.</p>

35	<p><i>Nei bandi è chiaramente esplicitato che un proponente può partecipare ad una sola proposta progettuale; volevo chiedere se tale regola si applica a singola traiettoria (quindi un proponente può partecipare a massimo quattro progetti una per traiettoria) oppure un proponente può partecipare ad una sola proposta totale (quindi un proponente può partecipare a massimo un progetto).</i></p>	<p>Il soggetto proponente può partecipare ad una sola proposte progettuale <b>per traiettoria</b>, fatta salva la possibilità di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute</p>
36	<p><i>In merito all'Avviso per la presentazione di progetti nell'ambito della Traiettorie 4 del Piano operativo salute: "Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico", con riferimento all'art. 8 - comma si richiede di chiarire il significato di "soggetto"; specificatamente si richiede di chiarire se l'Istituto di Biofisica (IBF), controllato dal CNR ma con una propria organizzazione (direzione, Consiglio d'Istituto, ecc), può essere inteso come soggetto "ammissibile" per il bando anche in concomitanza con altra domanda di partecipazione da parte del CNR.</i></p>	<p>Con riferimento all'articolo 8 comma 4 degli Avvisi la limitazione è da intendersi riferita al CNR nel suo complesso. Tale limitazione, inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dal CNR nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda.</p> <p>È onere del Legale rappresentante del CNR che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso.</p> <p>Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che <b>non è esclusa la possibilità per il CNR di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.</b></p> <p>La <i>ratio</i> del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che il medesimo Ente possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.</p>
37	<p><i>In riferimento all'avviso in attuazione della Traiettorie 4 del PO Salute - creazione di Hub delle Scienze della Vita, siamo a chiedere con quale forma giuridica deve essere costituito l'Hub proponente, di cui al comma 2 dell'art.4 dell'avviso.</i></p>	<p>L'Avviso non prevede specifiche forme di collaborazione di tra i soggetti partecipanti, se non quelle previste dalla normativa vigente. Si precisa che per le forme di collaborazione si rimanda all'art. 4 comma 3 dell'Avviso.</p>

38	<p><i>In riferimento all' Avviso per la presentazione di progetti nell'ambito della Traiettorie 4 del Piano operativo salute: "Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico", vorremmo avere dei chiarimenti:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. La nostra Università potrà partecipare ad una sola proposta su questo Avviso o almeno a due se in una è capofila e in un altro soggetto partecipante?</i></li> <li><i>2. Il limite della partecipazione è relativo ad ogni avviso (ad ogni Traiettorie) e quindi un partecipante può far parte anche di altre proposte se sono su traiettorie diverse?</i></li> </ol>	<p>Con riferimento all'articolo 8, comma 4 l'Università può presentare solamente <b>una</b> domanda di partecipazione. Tale limitazione, inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall'Università nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda.</p> <p>È onere del Legale rappresentante dell'Università che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso.</p> <p>Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che <b>non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.</b></p> <p>La <i>ratio</i> del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute</p>
39	<p><i>con la presente si chiede se uno stesso soggetto proponente di cui all'art. 4 del bando possa presentare più di un progetto ciascuno su traiettorie diverse fra quelle previste del Piano operativo salute.</i></p> <p><i>Nello specifico si chiede se un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS possa presentare un progetto sulla Traiettorie 3 "Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata" e un secondo progetto sulla Traiettorie 4 "Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico".</i></p>	<p>Si, un soggetto proponente di cui all'art. 4 degli Avvisi può concorrere contemporaneamente a tutti gli Avvisi emanati per le Traiettorie del PO Salute.</p>
40	<p><i>Gli allegati relativi alla traiettoria 5 dove si trovano visto che sul sito rinvengo solo quelli delle prime quattro traiettorie?</i></p>	<p>L'Avviso pubblico relativo alla Traiettorie 5 "Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali" del Piano Operativo Salute è di prossima pubblicazione insieme ai relativi allegati. Sarà presto disponibile nella medesima sezione del portale del Ministero (<a href="http://www.salute.gov.it">www.salute.gov.it</a>), ove sono attualmente presenti i quattro Avvisi già pubblicati, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</p>
41	<p><i>Nel bando viene indicato che il soggetto proponente può presentare una sola proposta progettuale. Per soggetto proponente si intende il singolo ricercatore/medico o l'istituto a cui esso afferisce? Ovvero, diversi ricercatori tutti afferenti allo stesso ente devono presentare un unico progetto a nome di tale ente?</i></p>	<p>I diversi ricercatori tutti afferenti allo stesso ente devono presentare un unico progetto a nome di tale ente di cui all'art. 4 comma 1 dell'Avviso.</p>

<p>42</p>	<p><i>Per quanto riguarda l'Avviso sulla traiettoria 4, Nel caso di Università ed Enti di Ricerca (quali il CNR) l'intera Università o l'intero Ente può partecipare ad un solo progetto (nel caso, un solo hub)? Oppure il vincolo, per queste realtà organizzative così articolate, si intende limitato alle loro strutture operative, ovvero, nel caso degli Atenei, a ciascun dipartimento universitario per cui un dipartimento universitario può partecipare ad un solo progetto?</i></p>	<p>Con riferimento all'articolo 8, comma 4 degli Avvisi la limitazione è da intendersi riferita all'Ente nel suo complesso. Tale limitazione, inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall'Ente nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda.</p> <p>È onere del Legale rappresentante dell'Ente che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso.</p> <p>Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che <b>non è esclusa la possibilità per lo stesso Ente di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.</b></p> <p>La <i>ratio</i> del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che il medesimo Ente possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.</p>
<p>43</p>	<p><i>Volevo chiedere maggiore informazione in merito al bando POS-Traiettorie 5 "Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali". Non trovo nulla in merito a questa traiettoria mentre le trovo per le altre 4.</i></p>	<p>L'Avviso pubblico relativo alla Traiettorie 5 "Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali" del Piano Operativo Salute è di prossima pubblicazione insieme ai relativi allegati. Sarà presto disponibile nella medesima sezione del portale del Ministero (<a href="http://www.salute.gov.it">www.salute.gov.it</a>), ove sono attualmente presenti i quattro Avvisi già pubblicati, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</p>

44	<p><i>In merito al bando vi chiedo se esistono limitazioni al numero di proposte che si possono presentare come ente (CNR) o Dipartimento o Istituto.</i></p>	<p>Con riferimento all'articolo 8, comma 4, degli Avvisi <b>la limitazione al numero di proposte che si possono presentare è da intendersi riferita all'Ente (CNR) nel suo complesso.</b> Tale limitazione, inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall'Università nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda.</p> <p>È onere del Legale rappresentante dell'Università che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso.</p> <p>Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che <b>non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.</b></p> <p>La <i>ratio</i> del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che la medesima Università possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute.</p>
----	---	--

45	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>I quattro bandi indicano che "Ciascun soggetto di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare, in collaborazione, ad un unico progetto congiunto" si intende che un Ente può partecipare al bando presentando un progetto come coordinatore E partecipando ad un progetto congiunto in collaborazione? Per un totale di 2 progetti?</i></li><li>2. <i>Si conferma che l'indicazione di cui sopra vale per singolo bando e che quindi l'Ente può presentare in totale 4 progetti come coordinatore, 1 per bando?</i></li><li>3. <i>Per gli Enti che hanno Dipartimenti con autonomia amministrativa, si intende che l'Ente può presentare 1 progetto o che ciascun Dipartimento può presentare 1 progetto?</i></li><li>4. <i>Per Enti del Servizio Sanitario Nazionale, si intendono anche strutture private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale?</i></li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, degli Avvisi pubblici, ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito dello stesso Avviso, indipendentemente dal ruolo assunto nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'Avviso.</li><li>2. La limitazione è da intendersi riferita a ciascun Avviso di cui alle Traiettorie del POS. È onere del Legale rappresentante dell'Ente che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che lo stesso non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Si specifica che non è esclusa la possibilità per lo stesso Ente di concorrere agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.</li><li>3. Gli Enti che hanno Dipartimenti con autonomia amministrativa sono da considerarsi nel loro complesso. Pertanto, i Dipartimenti afferenti al medesimo Ente non possono essere considerati distinti soggetti proponenti.</li><li>4. No, le strutture private convenzionate con il SSN non rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'art. 4 comma 1 degli Avvisi. Per il Servizio Sanitario Nazionale rileva quanto disposto dalla Legge n. 833/1978. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 comma 2, degli Avvisi, in merito al coinvolgimento di eventuali soggetti terzi quali cofinanziatori del progetto. Resta inteso che tale eventuale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso.</li></ol>
----	---	---

46	<p><i>Non mi è chiaro dalla lettura degli Avvisi Pubblici relativi alla Traiettorie 1 e 4 se sia ammissibile che un progetto venga presentato congiuntamente da un soggetto afferente alle Aree Centro-Nord e a un soggetto afferente al Mezzogiorno.</i></p>	<p>Ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Avviso relativo alla Traiettorie 1, è ammissibile che un progetto venga presentato congiuntamente da un soggetto afferente alle Aree Centro-Nord e da un soggetto afferente alle aree del Mezzogiorno, ma ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie si terrà conto della <b>localizzazione degli immobili</b> in cui verrà realizzata la comunità residenziale.</p> <p>Ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Avviso relativo alla Traiettorie 4, è ammissibile che un progetto venga presentato congiuntamente da un soggetto afferente alle Aree Centro-Nord e da un soggetto afferente alle aree del Mezzogiorno, ma ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie si terrà conto della <b>localizzazione dell'Hub proponente</b>, intesa come principale ubicazione dell'insieme di strutture fisiche, attrezzature, risorse stabili di personale e altra strumentazione organizzato per la realizzazione del progetto.</p>
47	<p><i>Con riferimento all'Avviso per la presentazione di progetti nell'ambito della Traiettorie 1 del Piano operativo salute: "Active &amp; Healthy Ageing - Tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare", siamo cortesemente a richiedere se è ammessa la partecipazione di una proposta progettuale che preveda la realizzazione di attività distribuite sia in aree del centro -nord che in aree del Mezzogiorno.</i></p>	<p>È possibile realizzare attività sia nelle aree del Centro-Nord che nelle aree del Mezzogiorno, fermo restando che, ai fini del rispetto della ripartizione delle risorse di cui all'art. 3, comma 2 dell'Avviso, si terrà conto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, della localizzazione degli immobili oggetto di intervento.</p>
48	<p><i>Le PMI non sono ammissibili a partecipare agli avvisi azione 1.1 del Piano operativo salute: "Active &amp; Healthy Ageing" traiettorie 1-4?</i></p>	<p>Le PMI non rientrano tra i soggetti ammessi a presentare i progetti ai sensi dell'art. 4 comma 1 degli Avvisi pubblici, ma si precisa che un'impresa può partecipare come soggetto terzo ai sensi dell'art. 6 comma 2 dell'Avviso pubblico. Quest'ultimo prevede infatti che, possono concorrere alla copertura della quota residua dei costi ammissibili, non oggetto del contributo, soggetti terzi, ivi incluse le imprese configurandosi come cofinanziatori. Tale concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso</p>



49	<p>In riferimento alla Traiettorie 1 “Active &amp; Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare”, il progetto e i relativi interventi devono essere implementati a partire da strutture/ moduli abitativi già abitate da anziani, o possono essere strutture a loro destinate per il futuro e attualmente non occupate?</p>	<p>Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'Avviso, i progetti devono prevedere la realizzazione, l'implementazione tecnologica o il completamento di iniziative già avviate per la realizzazione di comunità residenziali dotate di prodotti e servizi “intelligenti” per l'anziano grazie all'utilizzo dell'ICT e, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a) del medesimo Avviso, devono essere realizzati o prevedere il completamento di iniziative già avviate <b>su immobili di proprietà pubblica</b> e nella disponibilità del soggetto proponente alla data di presentazione della domanda di partecipazione ovvero, in caso di progetti presentati in forma congiunta, nella disponibilità di uno dei soggetti partecipanti. Pertanto, entrambe le casistiche risultano ammissibili, fatto salvo il rispetto delle condizioni sopra citate.</p>
50	<p>In riferimento all'Avviso relativo alla Traiettorie 4, vorremmo sapere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se tra i soggetti partecipanti all'Hub possono esserci privati (esempio Imprese o Fondazioni di diritto privato) oppure no e se questi soggetti in caso possono solo apportare finanziamento ai sensi dell'art. 6 comma 2.</li> <li>2. In questo ultimo caso quindi si conferma che le aziende apporterebbero co-finanziamento su costi ammissibili senza ricevere il contributo?</li> <li>3. Tra gli IRCCS menzionati all'art 4 come soggetti proponenti, si intendono anche IRCCS privati oppure no?</li> <li>4. Quali forme di collaborazione sono ammissibili esattamente? È possibile prevedere un accordo di partenariato o è necessario formalizzare ad esempio un'ATS?</li> <li>5. È possibile inserire già nell'accordo di cui sopra o nell'ATS il mandato collettivo con rappresentanza al Soggetto Capifila così da fornire un unico documento invece che due come previsto da format di domanda di partecipazione e dall'art 8 comma2?</li> <li>5. Si conferma che eventuali costi per materiale di consumo non risultano ammissibili?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. No, i soggetti privati non sono ricompresi tra i soggetti ammessi a presentare domanda di cui all'art. 4 comma 1, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 comma 2, il quale prevede che soggetti terzi, ivi incluse le imprese, possono partecipare come cofinanziatori del progetto. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso.</li> <li>2. Possono presentare domanda anche gli IRCSS di natura privatistica ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. b) dell'Avviso.</li> <li>3. L'Avviso non prevede specifiche forme di collaborazione di tra i soggetti partecipanti, se non quelle previste dalla normativa vigente.</li> <li>4. Sì, è possibile fornire un unico documento.</li> <li>5. Le spese relative ai costi per materiale di consumo sono ammissibili ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera j) dell'Avviso.</li> </ol>
51	<p>Avremmo bisogno di una verifica rispetto la dicitura "Amministrazione Pubblica" del bando nei termini della ammissibilità, noi siamo una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (natura giuridica: ente pubblico vigilato dalla Regione) da diversi anni gestiamo come Lead partner progetti europei nel campo dell'Abitare possibile, ICT, e assistenza domiciliare e vorremmo essere sicuri dell'ammissibilità al bando in oggetto.</p>	<p>Sì, le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) dell'Avviso.</p>

<p>52</p>	<p><i>Si richiede, in riferimento all'oggetto, se nella nozione di Ente del Servizio Sanitario Nazionale rientra una Struttura privata accreditata, nel caso di specie una Società per Azioni.</i></p>	<p>Con riferimento al Suo quesito, si chiarisce che ai sensi degli Avvisi rileva la disciplina del Servizio Sanitario Nazionale come istituito dalla Legge n. 833/1978 e riformato dal decreto legislativo n. 502 del 1992. Pertanto, le strutture private accreditate con il SSN non rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'art. 4 comma 1 degli Avvisi.</p> <p>Tuttavia, si specifica che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, degli Avvisi, i soggetti terzi, ivi incluse le imprese, possono partecipare come cofinanziatori del progetto. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso.</p> <p>Si precisa inoltre che eventuali prestazioni di servizi erogati da strutture accreditate con il SSN in favore dei soggetti di cui all'art. 4 comma 1 possono essere rendicontati da questi ultimi in quanto rappresentano un costo ammissibile a contributo, così come previsto dall'art. 7 comma 1 lett. f).</p>
<p>53</p>	<p><i>In merito ai soggetti ammessi a presentare i progetti per il riconoscimento del contributo sui cui all'art. 4 lettera a) del bando per "Enti del Servizio sanitario nazionale" se si intendano anche Enti del privato sociale che operino a vario titolo su scala provinciale, regionale e nazionale ossia in convenzione con Ulss e/o tramite appalti pubblici con Comuni e Regioni.</i></p>	<p>Con riferimento al Suo quesito, si chiarisce che ai sensi degli Avvisi rileva la disciplina del Servizio Sanitario Nazionale come istituito dalla Legge n. 833/1978 e riformato dal decreto legislativo n. 502 del 1992. Pertanto, le strutture private accreditate con il SSN non rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'art. 4 comma 1 degli Avvisi.</p> <p>Tuttavia, si specifica che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, degli Avvisi, i soggetti terzi, ivi incluse le imprese, possono partecipare come cofinanziatori del progetto. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso.</p> <p>Si precisa inoltre che eventuali prestazioni di servizi erogati da strutture accreditate con il SSN in favore dei soggetti di cui all'art. 4 comma 1 possono essere rendicontati da questi ultimi in quanto rappresentano un costo ammissibile a contributo, così come previsto dall'art. 7 comma 1 lett. f).</p>

<p>54</p>	<p><i>In merito all'Avviso pubblico traiettoria 1, art. 4 comma 1 lett. a) e comma 2, il nostro Ente (amministrazione comunale) intenderebbe proporre un progetto congiuntamente a una Fondazione Residenza Sanitaria Assistita che opera in regime di convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale 1 Imperiese della Regione Liguria, il quesito che Vi proponiamo è il seguente:</i></p> <p><i>la stessa RSA è considerabile ai fini della presentazione del progetto, in quanto in convenzione con il servizio sanitario, appartenente agli "Enti del servizio sanitario nazionale"?</i></p>	<p>Con riferimento al Suo quesito, si chiarisce che ai sensi degli Avvisi rileva la disciplina del Servizio Sanitario Nazionale come istituito dalla Legge n. 833/1978 e riformato dal decreto legislativo n. 502 del 1992. Pertanto, le strutture private accreditate con il SSN non rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'art. 4 comma 1 degli Avvisi.</p> <p>Tuttavia, si specifica che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, degli Avvisi, i soggetti terzi, ivi incluse le imprese, possono partecipare come cofinanziatori del progetto. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso.</p> <p>Si precisa inoltre che eventuali prestazioni di servizi erogati da strutture accreditate con il SSN in favore dei soggetti di cui all'art. 4 comma 1 possono essere rendicontati da questi ultimi in quanto rappresentano un costo ammissibile a contributo, così come previsto dall'art. 7 comma 1 lett. f).</p>
<p>55</p>	<p><i>Avremmo la necessità di sapere se la struttura sanitaria privata denominata Casa di Cura I Greco Ospedali Riuniti s.r.l., costituita da tre strutture (Clinica Sacro Cuore di Cosenza, Madonna della Catena di Dipignano (CS) e Madonnina di Cosenza) accreditate al SSN, possa rientrare nella categoria Enti del Servizio sanitario nazionale e quindi considerarsi soggetto proponente.</i></p>	<p>Con riferimento al Suo quesito, si chiarisce che ai sensi degli Avvisi rileva la disciplina del Servizio Sanitario Nazionale come istituito dalla Legge n. 833/1978 e riformato dal decreto legislativo n. 502 del 1992. Pertanto, le strutture private accreditate con il SSN non rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'art. 4 comma 1 degli Avvisi.</p> <p>Tuttavia, si specifica che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, degli Avvisi, i soggetti terzi, ivi incluse le imprese, possono partecipare come cofinanziatori del progetto. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso.</p> <p>Si precisa inoltre che eventuali prestazioni di servizi erogati da strutture accreditate con il SSN in favore dei soggetti di cui all'art. 4 comma 1 possono essere rendicontati da questi ultimi in quanto rappresentano un costo ammissibile a contributo, così come previsto dall'art. 7 comma 1 lett. f).</p>

<p>1) <i>La disposizione contenuta nell'art. 4 , comma 3, lett. b) prevede "l'individuazione, nell'ambito dei soggetti partecipanti di cui alla lettera a), del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo".</i></p> <p><i>L'atto pubblico o scrittura privata autenticata cui fa riferimento la norma sopra riportata deve intendersi come atto pubblico o scrittura privata con autentica notarile? In caso di risposta affermativa, tale atto notarile deve essere stipulato già in fase di presentazione del progetto?</i></p> <p>2) <i>Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 4, dove si prevede per ciascun soggetto proponente la possibilità di presentare una sola domanda di partecipazione, chiediamo cortesemente di precisare se la limitazione vale sia che si presenti la domanda in qualità di Capofila che in qualità di partner.</i></p> <p><b>56</b> <i>E se la domanda da presentare per Traiettorie sia da intendersi 1 sola per Ateneo o invece 1 domanda per Dipartimento ( vista la articolazione interna degli atenei) , considerato anche il riferimento alle unità operative di cui all'art. 3, comma 3 per le Traiettorie 2 e 3.</i></p> <p>3) <i>La quota del 20% di cofinanziamento a carico del soggetto proponente (o dei soggetti proponenti) può essere rappresentata da costi del personale strutturato che partecipano al progetto?</i></p> <p>4) <i>Le modalità di copertura del cofinanziamento del 20% a carico del soggetto proponente (o dei soggetti proponenti) devono essere dichiarate al momento della presentazione della domanda o il proponente le può stabilire in maniera arbitraria una volta ammesso a contributo il progetto?</i></p> <p>5) <i>Tra i costi ammissibili elencati all'art. 7 del bando non vengono richiamate le spese relative al materiale di consumo. Le spese inerenti i consumabili di laboratorio (ad es. reagenti, dispositivi, materiale di laboratorio, ecc.) devono essere valorizzate nella voce g) spese amministrative, compreso spese generali?</i></p>	<p>1. Si, il mandato collettivo di rappresentanza, in forma di atto pubblico o scrittura privata con autentica notarile, deve essere stipulato già in fase di presentazione di progetto e deve essere allegato alla domanda di partecipazione così come previsto dall'art. 8 comma 2 lett. b) dell'Avviso.</p> <p>2. Con riferimento all'articolo 8, comma 4, degli Avvisi la limitazione è da intendersi riferita all'Ateneo nel suo complesso. Tale limitazione, inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall'Ateneo nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda.</p> <p>È onere del Legale rappresentante dell'Ateneo che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso.</p> <p>Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che <b>non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.</b></p> <p>La <i>ratio</i> del citato comma è quella di consentire che le competenze possedute dal singolo soggetto proponente, anche quando le stesse sono articolate in più dipartimenti, convergano in un'unica proposta progettuale, ma al contempo che il medesimo Ateneo possa diversificare la partecipazione su tutte le Traiettorie del PO Salute. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 degli Avvisi relativi alla Traiettorie 2 e 3, il singolo progetto può prevedere più unità operative dislocate in parte nelle aree del Centro-Nord e in parte nelle aree del Mezzogiorno in capo ai soggetti partecipanti alla rete proponente di cui all'art. 4 comma 1 degli Avvisi e, in tale fattispecie, saranno utilizzate le risorse assegnate alle aree del Centro-nord e del Mezzogiorno nella misura rispettivamente corrispondente ai costi sostenuti in ciascuna di dette aree.</p> <p>3. Si, il costo del personale, come riportato all'art. 7, comma 1, può costituire parte del cofinanziamento dei costi ammissibili richiesto in capo ai soggetti proponenti.</p> <p>4. Si, le modalità di copertura di tutti i costi per la realizzazione del progetto, compresi quelli relativi al cofinanziamento del 20% a carico dei soggetti proponenti, devono essere dettagliate al momento della presentazione della domanda.</p> <p>5. Le spese per materiali di consumo rientrano tra i costi ammissibili di cui all'art. 7, comma, 1, lettera g).</p>
---	--

<p>57</p>	<p><i>Si richiedono le seguenti specifiche relative alla Traiettorie 1:</i></p> <p>2) <i>Nell'ipotesi di partecipazione dei seguenti tre soggetti; n° 2 Enti Pubblici (Comuni) e n°1 Università, integrando un quarto soggetto come proprietario dell'immobile in cui andrà ad insistere il progetto, si ritiene tale tipologia adeguata alle linee guida?</i></p> <p>2) <i>Dovrà far parte dei Soggetti che presentano il progetto anche un soggetto che dovrà poi gestire la struttura?</i></p> <p>3) <i>Il Progetto prevede nei 4 anni l'avvio della Struttura con erogazione dei servizi o la sola realizzazione di una struttura all'interno del tessuto urbano dedicato alla popolazione anziana, nella quale costruire spazi abitativi autonomi dotati di prodotti e servizi "intelligenti", basati sulle tecnologie ICT e con una condivisione di servizi assistenziali socio sanitari e di prima emergenza, nonché di servizi utili alla socializzazione?</i></p> <p>4) <i>Nell'ipotesi in cui si avviasse il recupero di un immobile storico all'interno del centro abitato, di proprietà di uno dei soggetti partecipanti, da adibire a Struttura così come previsto alla Traiettorie 1, il soggetto che andrà a gestirlo potrà far parte dei soggetti che presentano il progetto o si dovrà andare ad evidenza pubblica?</i></p> <p>5) <i>Se l'immobile in cui si andranno ad effettuare gli interventi è nella disponibilità di uno dei soggetti proponenti in virtù di un contratto d'affitto decennale, lo stesso, può essere destinatario degli interventi? È considerato "nella disponibilità del soggetto proponente"?</i></p>	<p>1. Ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a), i progetti devono essere realizzati o prevedere il completamento di iniziative già avviate su immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità del soggetto proponente alla data di presentazione della domanda di partecipazione ovvero, in caso di progetti presentati in forma congiunta, nella disponibilità di uno dei soggetti partecipanti. Pertanto, la domanda di contributo potrà ritenersi ammissibile nell'ipotesi in cui il quarto soggetto sia un soggetto compreso tra quelli previsti dall'art. 4 comma 1 e abbia la disponibilità di un immobile di proprietà pubblica, così come dimostrato, ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett. c) da documentazione comprovante la proprietà pubblica dell'immobile oggetto di intervento e la disponibilità dello stesso in capo al soggetto proponente ovvero, in caso di progetti presentati in forma congiunta, in capo a uno dei soggetti partecipanti.</p> <p>2. Sì, il soggetto gestore della struttura deve far parte del progetto e deve rientrare tra i soggetti di cui all'art. 4 comma 1 dell'Avviso. Si precisa che ai sensi dell'art. 5 comma 4 dell'Avviso <i>Il soggetto proponente si impegna ad osservare, nella gestione delle comunità residenziali ammesse al contributo di cui al presente Avviso, criteri non orientati al profitto tali da assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.</i></p> <p>3. Le disposizioni di cui all'art. 5 comma 2 lett. e) dell'Avviso sono da intendersi relative alla conclusione finanziaria del progetto, ovvero quando tutti i costi ammissibili sono stati sostenuti. Pertanto, l'erogazione dei servizi di gestione può avvenire anche successivamente alla conclusione del progetto.</p> <p>4. Si rimanda a quanto esplicitato al punto 1 e 2 di cui sopra. Pertanto, in tale fattispecie non è contemplata la procedura di evidenza pubblica.</p> <p>5. Sì, è ammissibile se:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la disponibilità è in capo ad uno o più soggetti che rientrino tra quelli ammissibili di cui all'art. 4 comma 1 dell'Avviso;</li> <li>la proprietà dell'immobile sia pubblica;</li> <li>il titolo di disponibilità dell'immobile sia sufficientemente ampio tale da coprire l'arco temporale necessario per la realizzazione del progetto.</li> </ol>
<p>58</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>La proposta deve essere scritta in italiano o in inglese?</i></li> <li>2. <i>C'è un limite di spazio o di caratteri per ciascun punto?</i></li> </ol>	<p>La proposta deve essere scritta in italiano e non è fissato un limite nel numero di caratteri a disposizione</p>

59	<p>1. <i>Esiste un limite di caratteri e parole per i vari campi della domanda?</i></p> <p>2. <i>È possibile includere delle figure nella domanda (se ben capisco nel foglio excel)?</i></p>	<p>1. Per la compilazione dei testi non è fissato un limite nel numero di caratteri a disposizione;</p> <p>2. Non è possibile inserire figure nei testi a disposizione.</p>
60	<p><i>Vi scriviamo per sapere se ci sono indicazioni in merito alla prossima pubblicazione di un Avviso legato alla Traiettorie 5 del POS. La Traiettorie 5 uscirà nel 2021? Ci sono indicazioni più precise?</i></p>	<p>l'Avviso pubblico relativo alla Traiettorie 5 “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali” del Piano Operativo Salute è di prossima pubblicazione. Sarà presto disponibile nella medesima sezione del portale del Ministero (<a href="http://www.salute.gov.it">www.salute.gov.it</a>), ove sono attualmente presenti i quattro Avvisi già pubblicati, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</p>

61

*È possibile per un istituto di ricerca privato strutturato nella forma di una fondazione senza scopo di lucro partecipare a uno o più degli avvisi Traiettoria 1 “Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare”; Traiettoria 2 “eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività”; Traiettoria 3 “Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”; Traiettoria 4 “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico”?*

*Se sì, in che modalità?*

*È possibile l'affidamento di parte delle attività progettuali (ex. sequenziamenti, ..) ad un ente terzo tramite subcontracting?*

1. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, degli Avvisi pubblici, possono concorrere all’ Avviso in qualità di “Enti di ricerca pubblici” gli organismi di ricerca pubblici diversi dalle Università o dagli IRCCS (questi ultimi, infatti, sono ammessi a partecipare in quanto tali).

Per “organismo di ricerca” si intende, in linea con la definizione di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01, l’entità, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Rispetto a tale entità, non devono esservi imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva (ad esempio in qualità di soci o azionisti) o comunque esse non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. La necessaria qualificazione di ente “pubblico” si considera soddisfatta, per i predetti organismi di ricerca, qualora essi risultino inclusi nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

Pertanto, l’ente, solo qualora qualificato nel senso chiarito, rientra tra i soggetti ammissibili di cui al citato art. 4, comma 1, degli Avvisi pubblici, e può presentare una domanda di partecipazione secondo le modalità definite al comma 2 del medesimo articolo di ciascun Avviso.

2. Sì, è possibile ricorrere all'affidamento di parte delle attività progettuali a soggetti terzi tramite subcontracting, qualora i costi sostenuti rientrano tra le voci di spesa ammissibili di cui all’art.7, comma 1 degli Avvisi.

<p>62</p>	<p><i>Il nostro Ente è la Fondazione ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE - INGM, costituito con la legge n. 138 del 26/05/2004 come Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre metodiche di rilevazione e diagnosi.</i></p> <p><i>INGM è finanziato e vigilato dal Ministero della Salute.</i></p> <p><i>Tecnicamente siamo una fondazione di diritto privato, senza scopo di lucro, la cui attività statutaria è la ricerca scientifica in ambito biomedico.</i></p> <p><i>La domanda che vi rivolgo è se siamo considerati nella categoria degli Enti di ricerca pubblici, e quindi ente eleggibile al fine di poter partecipare al bando POS.</i></p>	<p>Possono concorrere all'Avviso in qualità di "enti di ricerca pubblici" gli organismi di ricerca pubblici diversi dalle Università o dagli IRCCS (questi ultimi, infatti, sono ammessi a partecipare in quanto tali). Per "organismo di ricerca" si intende, in linea con la definizione di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01, l'entità, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Rispetto a tale entità, non devono esservi imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva (ad esempio in qualità di soci o azionisti) o comunque esse non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. La necessaria qualificazione di ente "pubblico" si considera soddisfatta, per i predetti organismi di ricerca, qualora essi risultino inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica).</p> <p>La natura del soggetto, in conformità con le caratteristiche sopra indicate, dovrà essere illustrata nel campo 1.1 della Proposta progettuale, dedicato alla descrizione della compagine di progetto.</p> <p>Inoltre, per facilitare la corretta indicazione dei descritti requisiti, questo Ministero provvederà a pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale dedicata alla documentazione dell'Avviso, un apposito modello di autodichiarazione, allegato anche alla presente.</p>
-----------	--	--



63

*Volevamo cortesemente sapere se il nostro ente in qualità di Organismo di Ricerca, può essere considerato “Ente di ricerca pubblico” e pertanto eleggibile per il bando Avviso per la presentazione di progetti nell’ambito della Traiettorie 1 del Piano operativo salute: “Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare”.*

Possono concorrere all’Avviso in qualità di “enti di ricerca pubblici” gli organismi di ricerca pubblici diversi dalle Università o dagli IRCCS (questi ultimi, infatti, sono ammessi a partecipare in quanto tali). Per “organismo di ricerca” si intende, in linea con la definizione di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01, l’entità, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Rispetto a tale entità, non devono esservi imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva (ad esempio in qualità di soci o azionisti) o comunque esse non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. La necessaria qualificazione di ente “pubblico” si considera soddisfatta, per i predetti organismi di ricerca, qualora essi risultino inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

La natura del soggetto, in conformità con le caratteristiche sopra indicate, dovrà essere illustrata nel campo 1.1 della Proposta progettuale, dedicato alla descrizione della compagine di progetto.

Inoltre, per facilitare la corretta indicazione dei descritti requisiti, questo Ministero provvederà a pubblicare nell’apposita sezione del sito istituzionale dedicata alla documentazione dell’Avviso, un apposito modello di autodichiarazione, allegato anche alla presente.

<p>64</p>	<p><i>Con riferimento alla Traiettorie 4 del Piano operativo salute: “Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico”, vorremmo alcuni chiarimenti riguardo quanto segue:</i></p> <p><i>- un Ente di ricerca pubblico-privato, la cui compagine societaria è composta da Enti pubblici (Università) e società private può partecipare a più proposte progettuali nella stessa Traiettorie?</i></p> <p><i>- sempre riguardo un Ente di ricerca pubblico-privato, può partecipare a diverse proposte progettuali in più Traiettorie?</i></p>	<p>- Si premette che ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. d) dell’Avviso, possono partecipare ai progetti oggetto di contributo pubblico gli enti di ricerca pubblici. Ai fini del presente Avviso possono concorrere in qualità di “enti di ricerca pubblici” gli organismi di ricerca pubblici diversi dalle Università o dagli IRCCS (questi ultimi, infatti, sono ammessi a partecipare in quanto tali). Per “organismo di ricerca” si intende, in linea con la definizione di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01, l’entità, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Rispetto a tale entità, non devono esservi imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva (ad esempio in qualità di soci o azionisti) o comunque esse non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. La necessaria qualificazione di ente “pubblico” si considera soddisfatta, per i predetti organismi di ricerca, qualora essi risultino inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. .</p> <p>Si chiarisce che, ai sensi dell’art. 8, comma 4 dell’Avviso pubblico, ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare ad un unico Hub proponente, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico.</p> <p>La natura del soggetto, in conformità con le caratteristiche sopra indicate, dovrà essere illustrata nel campo 1.1 della Proposta Progettuale, dedicato alla descrizione della compagine di progetto.</p> <p>Inoltre, per facilitare la corretta indicazione dei descritti requisiti, questo Ministero provvederà a pubblicare nell’apposita sezione del sito istituzionale dedicata alla documentazione degli Avvisi, un apposito modello di autodichiarazione, allegato anche alla presente.</p> <p>- Si chiarisce che per ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola</p>
-----------	---	--

		domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la possibilità per lo stesso ente di ricerca pubblico di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute
--	--	--

<p>65</p>	<p><i>Scrivo a nome di un consorzio che intende sottoporre una proposta progettuale per la Traiettorie 4 del Piano Operativo Salute.</i></p> <p><i>Al riguardo, vorremmo chiedere alcuni chiarimenti in merito a quanto segue:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Le spese di consulenza: devono essere strettamente correlate alle attività progettuali oppure possono riguardare anche la consulenza esterna per la gestione amministrativa della proposta progettuale? È prevista una percentuale massima d'incidenza sul costo del progetto? Sono richieste caratteristiche specifiche per i consulenti (forma giuridica, attività svolta, ecc.)?</i></li> <li>- <i>Nel caso di costituzione di un Hub in cui le attività sono svolte nelle due macroaree geografiche, come viene calcolato il contributo? È fissato comunque all'80% dei costi ammissibili di progetto?</i></li> <li>- <i>un Ente di ricerca pubblico-privato, la cui compagine societaria è composta da Enti pubblici (Università) e società private può partecipare a più proposte progettuali nella stessa Traiettorie?</i></li> <li>- <i>Sempre riguardo un Ente di ricerca pubblico-privato, può partecipare a diverse proposte progettuali in più Traiettorie?</i></li> </ul>	<p>In riferimento ai suoi quesiti si chiarisce quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. e) dell'Avviso, sono ammessi al contributo i servizi di consulenza e costi per la progettazione, nonché gli ulteriori servizi utilizzati per l'attività del progetto. I servizi di consulenza devono essere sempre pertinenti alle attività del progetto. Non è prevista una percentuale massima d'incidenza sul costo totale di progetto dei servizi di consulenza di cui all'art. 7 comma 1 lett. e) dell'Avviso pubblico. La Commissione di valutazione di cui all'art. 9 provvederà a verificare la coerenza di tali costi sull'importo del progetto presentato nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art. 11 dell'Avviso. Non sono richieste caratteristiche specifiche per i consulenti. Tuttavia, si evidenzia che ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'Avviso, qualora si faccia ricorso alla fornitura di beni o servizi presso terzi, il soggetto proponente è tenuto ad assicurare la trasparenza e la massima partecipazione nel rispetto della pertinente normativa nazionale applicabile.</li> <li>2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'Avviso pubblico, il contributo alla realizzazione dei progetti assume la forma del contributo a fondo perduto, a copertura massima dell'80% dei costi ammissibili del progetto; tale previsione vale anche nel caso di costituzione di un Hub in cui le attività sono svolte nelle due macroaree geografiche. Si chiarisce, inoltre, che ai sensi dell'art. 3, comma 3 dell'Avviso, ai fini del rispetto della ripartizione delle risorse finanziarie, si terrà conto della localizzazione dell'Hub proponente, intesa come principale ubicazione dell'insieme di strutture fisiche, attrezzature, risorse stabili di personale e altra strumentazione organizzato per la realizzazione del progetto</li> <li>3. Si premette che ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. d) dell'Avviso, possono partecipare ai progetti oggetto di contributo pubblico gli enti di ricerca pubblici. Ai fini del presente Avviso possono concorrere in qualità di "enti di ricerca pubblici" gli organismi di ricerca pubblici diversi dalle Università o dagli IRCCS (questi ultimi, infatti, sono ammessi a partecipare in quanto tali). Per "organismo di ricerca" si intende, in linea con la definizione di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01, l'entità, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale</li> </ol>
-----------	---	--

consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Rispetto a tale entità, non devono esservi imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva (ad esempio in qualità di soci o azionisti) o comunque esse non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. La necessaria qualificazione di ente "pubblico" si considera soddisfatta, per i predetti organismi di ricerca, qualora essi risultino inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i..

Si chiarisce che, ai sensi dell'art. 8, comma 4 dell'Avviso pubblico, ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare ad un unico Hub proponente, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico.

4. Fermo restando che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la possibilità per lo stesso ente di ricerca pubblico di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.

<p>66</p>	<p><i>La presente per chiedere gentilmente alcune informazioni in merito al bando sulla traiettoria 4 - Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico.</i></p> <p><i>In particolare:</i></p> <p><i>Nel bando è specificato che il numero minimo di soggetti partecipanti è 2, ma non ho trovato l'indicazione del numero massimo di soggetti che possono costituire l'HUB. Potreste cortesemente indicarmi se è previsto effettivamente un numero massimo di soggetti?</i></p> <p><i>In caso i partecipanti ad un HUB fossero un numero maggiore di 10, è comunque obbligatorio che ciascuno di essi cofinanzi il progetto per il 2%, o il cofinanziamento complessivo obbligatorio rimane sempre del 20%?</i></p> <p><i>Nel bando è specificato che un soggetto può partecipare ad un solo HUB; è però possibile che lo stesso soggetto partecipi ad un progetto di una traiettoria diversa dalla 4 sempre prevedendo un finanziamento per la propria parte?</i></p>	<p>In riferimento ai suoi quesiti si chiarisce quanto segue:</p> <p>1. L'Avviso non prevede un numero massimo di soggetti che possono costituire l'Hub. Ciascun soggetto partecipante all'Hub deve sostenere almeno il 2% dei costi ammissibili totali del progetto.</p> <p>Inoltre, l'insieme dei soggetti facenti parte dell'Hub deve assicurare la copertura finanziaria totale del progetto, di cui almeno il 20% a titolo di cofinanziamento che può essere assicurato anche da parte di soggetti terzi, ivi incluse le imprese, ai sensi dell'art. 6 comma 2 dell'Avviso. Resta inteso che il cofinanziamento dei terzi soggetti non sarà oggetto di contributo pubblico ai sensi dell'Avviso.</p> <p>2. Sì, non è esclusa la possibilità per il medesimo soggetto di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.</p>
<p>67</p>	<p><i>Volevo chiedere se nella composizione di un hub proponente per le "Aree del Mezzogiorno", oltre al soggetto capofila, anche tutte le componenti coinvolte (soggetti privati: casa farmaceutica) devono obbligatoriamente essere localizzate in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.</i></p>	<p>Premettendo che ai sensi dell'art. 3, comma 3 dell'Avviso, ai fini del rispetto della ripartizione delle risorse, si terrà conto della localizzazione dell'Hub proponente, intesa come principale ubicazione dell'insieme di strutture fisiche, attrezzature, risorse stabili di personale e altra strumentazione organizzato per la realizzazione del progetto, non è richiesto che tutti i soggetti proponenti debbano essere localizzati nella medesima area geografica.</p>
<p>68</p>	<p><i>Con riferimento all'Avviso pubblico in oggetto, l'Hub proponente può essere costituito da n. 3 soggetti, di cui due afferenti alle Aree del Centro-Nord e un soggetto afferente al Mezzogiorno?</i></p> <p><i>In caso affermativo, si fa riferimento alle risorse stanziare ad entrambe le aree (€ 19.400.000 per i progetti da realizzare nelle aree del Centro-Nord e € 77.600.000 per i progetti da realizzare nelle aree del Mezzogiorno) o, a fronte della prevalente ubicazione nelle aree del Centro-Nord del progetto, si accedrebbe alle sole risorse stanziare per quest'area?</i></p>	<p>Premesso che i singoli soggetti partecipanti all'Hub proponente possono avere sede operativa nelle diverse aree geografiche, ai sensi dell'art. 3, comma 3 dell'Avviso, ai fini del rispetto della ripartizione di cui al comma 2 dell'Avviso pubblico, si terrà conto esclusivamente della localizzazione dell'Hub proponente, intesa come <b>principale ubicazione dell'insieme di strutture fisiche, attrezzature, risorse stabili di personale e altra strumentazione organizzato per la realizzazione del progetto.</b></p>

<p><b>69</b></p>	<p><i>In riferimento alla traiettoria 4, stiamo costituendo un Hub proponente che raccoglie strutture sia della area Centro-nord che del Mezzogiorno. Nel dettaglio il soggetto capofila sarebbe localizzato nell'area centro-nord, ma le strutture con competenze tecnologiche e scientifiche in grado di raccogliere la parte più consistente dei finanziamenti sarebbero localizzati nell'area del Mezzogiorno.</i></p> <p><i>Ai fini dell'attribuzione delle risorse a disposizione, ovvero dell'attribuzione del progetto all'area Centro-nord o del Mezzogiorno, si deve considerare l'ubicazione del soggetto capofila, degli enti che assorbono la maggior parte delle risorse o è prevista una distribuzione proporzionale alla richiesta degli enti facenti parte dell'Hub sulla base delle aree geografiche di appartenenza?</i></p>	<p>Premesso che i singoli soggetti partecipanti all'Hub proponente possono avere sede operativa nelle diverse aree geografiche, ai sensi dell'art. 3, comma 3 dell'Avviso, ai fini del rispetto della ripartizione di cui al comma 2 dell'Avviso pubblico, si terrà conto esclusivamente della localizzazione dell'Hub proponente, intesa come <b><i>principale ubicazione dell'insieme di strutture fisiche, attrezzature, risorse stabili di personale e altra strumentazione organizzato per la realizzazione del progetto.</i></b></p>
<p><b>70</b></p>	<p><i>In merito al bando in oggetto e in particolare alla traiettoria 4 "Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico" ho delle domande da porre:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. È previsto un contributo minimo/massimo che può essere richiesto?</i></li> <li><i>2. Quante unità di personale min/max è previsto per ogni ente che partecipa?</i></li> <li><i>3. Il 20% di cofinanziamento comparire come "costo orario" e quindi buste-paga del personale p.e universitario dedicato al progetto?</i></li> </ol> <p><i>Inoltre per la traiettoria 5 ci sono notizie?</i></p>	<p>In riferimento ai suoi quesiti si chiarisce quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Avviso prevede due condizioni: la prima, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. f) dell'Avviso, che dispone che i progetti devono prevedere spese e costi ammissibili superiori a euro 5.000.000,00 e fino a euro 19.400.000,00 per i progetti da realizzare nelle aree del Centro-Nord, ovvero, fino a euro 38.800.000,00 per i progetti da realizzare nelle aree del Mezzogiorno; la seconda, ai sensi dell'art. 6, comma 1, che dispone che il contributo alla realizzazione dei progetti assume la forma del contributo a fondo perduto a copertura massima dell'80% dei costi ammissibili di cui all'art. 5 comma 2 lett. f).</li> <li>2. L'Avviso non prevede specifici obblighi sulle unità di personale da impiegare da parte di ogni ente partecipante.</li> <li>3. Sì, la quota del 20% di cofinanziamento può essere rappresentata dai costi del personale impiegato nel progetto.</li> <li>4. L'Avviso pubblico relativo alla Traiettoria 5 verrà pubblicato a breve sul sito ufficiale del Ministero nella sezione dedicata agli Avvisi.</li> </ol>

<p>71</p>	<p><i>La nostra Fondazione è una realtà molto estesa a livello nazionale, con 29 sedi in 9 regioni italiane, sia dell'area centro-nord che del mezzogiorno. Per quanto riguarda il riconoscimento IRCCS, questo è esteso specificatamente alla struttura Santa Maria Nascente di Milano e al Centro di Riabilitazione "don Gnocchi" di Firenze.</i></p> <p><i>Il quesito per il quale veniamo a chiedere un chiarimento è il seguente: nello sviluppo di una proposta progettuale per il bando in oggetto, il cui coordinamento sarebbe in capo alle due suddette sedi IRCCS della Fondazione, gli interventi "strutturali", obiettivo della proposta, possono essere effettuati anche su altre sedi, sempre appartenenti alla Fondazione, ma catastalmente non riferite alle due sedi IRCCS?</i></p>	<p>Si rappresenta che ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a), i progetti devono essere realizzati o prevedere il completamento di iniziative già avviate su immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità del soggetto proponente alla data di presentazione della domanda di partecipazione ovvero, in caso di progetti presentati in forma congiunta, nella disponibilità di uno dei soggetti partecipanti.</p>
<p>72</p>	<p><i>Avrei necessità di un chiarimento in merito al bando della Traiettorie 1 Piano operativo Salute Azione 1.1.</i></p> <p><i>Nello specifico abbiamo in corso di redazione il progetto esecutivo di una casa della salute. Il progetto sarà cantierabile nel secondo semestre dell'anno in corso, a patto di completare la copertura economica.</i></p> <p><i>L'edificio in progetto ospiterà ambulatori medici e servizi alla persona e sorgerà in una nuova struttura CONTIGUA ad una residenza per anziani (RSA + camere per persone autosufficienti che desiderano ritirarsi in una struttura ove sono seguiti e godono di servizi comuni) ed il suo scopo è proprio quello di offrire i servizi socio sanitari che oggi non esistono e sarebbero utilizzabili sia per gli anziani della struttura esistente che per tutta la popolazione.</i></p> <p><i>La domanda è SE questo nostro progetto può rientrare tra i progetti finanziabili dal bando in oggetto oppure no.</i></p> <p><i>Nel caso di risposta negativa, potreste gentilmente indicarci se ci sono dei bandi più attinenti?</i></p>	<p>Per i requisiti di ammissibilità dei progetti si rinvia all'articolo 5 dell'Avviso pubblico.</p>



<p>73</p>	<p><i>Desidero sottoporre i seguenti quesiti in merito al Bandi POS T4</i></p> <p><i>1) T4 Art 3</i>  <i>Comma 2 riporta il riparto delle risorse per interventi da realizzare nelle Aree del Centro Nord e nelle Aree del Mezzogiorno.</i></p> <p><i>L'Articolo pone l'accento sulla localizzazione del sito nel quale il progetto viene realizzato non sui realizzatori. Questo significa che se una compagine del Centro-Nord realizza o concorre a realizzare un HUB al sud ha diritto a concorrere alla quota pari a 77.600.000,00 riservata al Sud, corretto?</i></p> <p><i>2) i soggetti proponenti sono quelli indicato all'ART 4 comma 1.</i>  <i>Domanda</i>  <i>Soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'Art 4 quali Distretti Tecnologici, imprese, pur non essendo ammissibili in quanto Proponenti possono rientrare tra i partecipanti al progetto, a costo zero sull'Avviso, quale valore aggiunto per il progetto stesso?</i></p> <p><i>3)Art 13</i>  <i>erogazione del Contributo</i>  <i>comma d)</i>  <i>l'ultima quota pari al 71% del contributo ..... dopo verifica del completamento del progetto</i></p> <p><i>Con quale meccanismo di "anticipo di cassa" per cifre di non piccolo importo soggetti pubblici potranno assicurare di fatto per oltre 4 anni la copertura delle spese?</i>  <i>Non sempre, ad esempio, le università hanno la possibilità di fare questo nei loro bilanci. Sono possibili meccanismi alternativi di copertura per assicurare il corretto funzionamento del progetto?</i></p>	<p>1. Sì, ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Avviso, ai fini del rispetto della ripartizione delle risorse finanziarie si terrà conto <b>della localizzazione dell'Hub proponente, intesa come principale ubicazione dell'insieme di strutture fisiche, attrezzature, risorse stabili di personale e altra strumentazione organizzato per la realizzazione del progetto.</b></p> <p>2. Sì, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'Avviso, possono partecipare al progetto in qualità di cofinanziatori, soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4. Resta inteso che il cofinanziamento dei terzi soggetti non sarà oggetto di contributo pubblico ai sensi dell'Avviso.</p> <p>3. Le modalità di erogazione del contributo sono quelle definite all'articolo 13 dell'Avviso. In particolare, ai sensi del comma 1 lett. a) del citato articolo, una quota pari al 19% del contributo verrà erogata a titolo di anticipazione, le successive quote saranno erogate a seguito di positiva verifica dello stato di avanzamento del progetto.</p>
-----------	--	--

74

*Può un soggetto privato, nello specifico una Fondazione di ricerca, partecipare come soggetto aggregato all'HUB proponente ed avere accesso alle agevolazioni previste dal bando, oppure può solamente cofinanziare come indicato nell'art. 6 comma 2?*

Possono concorrere all'Avviso in qualità di "enti di ricerca pubblici" gli organismi di ricerca pubblici diversi dalle Università o dagli IRCCS (questi ultimi, infatti, sono ammessi a partecipare in quanto tali). Per "organismo di ricerca" si intende, in linea con la definizione di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01, l'entità, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Rispetto a tale entità, non devono esservi imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva (ad esempio in qualità di soci o azionisti) o comunque esse non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. La necessaria qualificazione di ente "pubblico" si considera soddisfatta, per i predetti organismi di ricerca, qualora essi risultino inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

La natura del soggetto, in conformità con le caratteristiche sopra indicate, dovrà essere illustrata nel campo 1.1 della Proposta progettuale, dedicato alla descrizione della compagine di progetto.

Inoltre, per facilitare la corretta indicazione dei descritti requisiti, questo Ministero provvederà a pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale dedicata alla documentazione dell'Avviso, un apposito modello di autodichiarazione, allegato alla presente.

Si specifica inoltre che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 degli Avvisi, il coinvolgimento di soggetti terzi, ivi incluse le imprese, è possibile in qualità di cofinanziatori del progetto a copertura, in parte o in tutto, della quota residua dei costi ammissibili non oggetto del contributo pubblico. Il concorso di terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso

75	<p><i>Volevo chiedere se i membri dell'hub proponente possono appartenere ad aree diverse, ad esempio due per le aree del Centro-Nord e uno per le aree del Mezzogiorno.</i></p> <p><i>In questo caso come sarebbero ripartiti i fondi?</i></p>	<p>Premesso che i soggetti partecipanti di cui all'art. 4, comma 1 dell'Avviso possono essere ubicati sia nelle aree del Centro-nord che del Mezzogiorno, si chiarisce che ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Avviso, si terrà conto della <b>localizzazione dell'Hub proponente, intesa come principale ubicazione dell'insieme di strutture fisiche, attrezzature, risorse stabili di personale e altra strumentazione organizzato per la realizzazione del progetto.</b></p>
76	<p><i>Colgo l'occasione per chiedere anche un chiarimento in merito al budget: considerando che il budget per il centro nord è pari a 3.395.000,00 € e che ogni singolo progetto deve avere costi ammissibili superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 3.395.000,00€, un singolo soggetto può aspirare al massimo del contributo a disposizione o l'importo a disposizione verrà comunque ripartito tra più progetti ammissibili?</i></p>	<p>Il limite massimo pari a 3.395.000,00 € come definito all'articolo 5, comma 2, lettera d) dell'Avviso, deve intendersi riferito al costo ammissibile della singola proposta progettuale da realizzare nelle aree del Centro-nord; pertanto, un progetto può aspirare al massimo del contributo a disposizione.</p>
77	<p><i>In merito a quanto indicato nell'avviso per la traiettoria 1 si chiede di specificare se il progetto e i relativi interventi devono essere implementati su strutture/moduli abitativi destinate agli anziani che li occuperanno solo a partire dalla fine del progetto? Oppure è preferibile che all'interno dei moduli abitativi siano presenti, in fase di avvio del progetto, delle persone anziane.</i></p>	<p>Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso, i progetti devono prevedere <b>la realizzazione, l'implementazione tecnologica o il completamento di iniziative già avviate</b> per la realizzazione di comunità residenziali su immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità del soggetto proponente.</p> <p>Pertanto, entrambe le casistiche risultano ammissibili, fatto salvo il rispetto delle citate condizioni.</p>
78	<p><i>Dal bando Traiettorie 4 non si evince se sia possibile che il progetto preveda unità operative localizzate in parte nelle aree del Centro-Nord e in parte nelle aree del Mezzogiorno. In particolare, nel nostro caso, prevedremmo che l'HUB proponente e il soggetto capofila abbiano sede nel Mezzogiorno, mentre altri soggetti partecipanti abbiano sede nel Nord Italia. Vorremmo inoltre sapere se, in un partenariato di questo tipo, tutti i soggetti partecipanti (sia del Mezzogiorno sia del Nord) siano eleggibili per il riconoscimento del contributo pubblico.</i></p>	<p>Premesso che ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Avviso, ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie si terrà conto <b>della localizzazione dell'Hub proponente, intesa come principale ubicazione dell'insieme di strutture fisiche, attrezzature, risorse stabili di personale e altra strumentazione organizzato per la realizzazione del progetto</b>, tutti i soggetti partecipanti di cui all'art. 4, comma 1 dell'Avviso sono eleggibili per il riconoscimento del contributo pubblico, indipendentemente dall'ubicazione delle unità operative coinvolte.</p>

<p>79</p>	<p><i>Una IPAB può partecipare al bando?</i></p> <p><i>Colgo l'occasione per chiedere anche un chiarimento in merito al budget: considerando che il budget per il centro nord è pari a 3.395.000,00 € e che ogni singolo progetto deve avere costi ammissibili superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 3.395.000,00€, un singolo soggetto può aspirare al massimo del contributo a disposizione o l'importo a disposizione verrà comunque ripartito tra più progetti ammissibili?</i></p>	<p>Con riferimento al primo quesito si rimanda alla risposta inviata in data 23 marzo 2021 che si riporta qui di seguito:</p> <p><i>Rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'articolo 4, comma 1 degli Avvisi pubblici in qualità di "Amministrazioni pubbliche" le IPAB trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) e quelle non ancora trasformate, ai sensi del d.lgs. n. 207/2001, aventi personalità giuridica di diritto pubblico. Non sono invece ammesse le associazioni e le fondazioni di diritto privato, derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza.</i></p> <p><i>Per consentire la verifica del predetto requisito, nel campo 1.1 della Proposta progettuale, dedicato alla descrizione della compagine di progetto, dovranno essere fornite le necessarie informazioni sulla natura giuridica del soggetto interessato. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 5 dell'Avviso, il Ministero potrà richiedere al soggetto proponente ulteriori dati, informazioni o documenti ovvero le precisazioni e chiarimenti per comprovare la natura pubblicistica dell'ente partecipante.</i></p> <p><i>Resta inteso che, qualora per effetto di eventuali atti di trasformazione, si verifichi una variazione della natura pubblica dei soggetti indicata in domanda, tale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Ministero ai sensi dell'art. 14 dell'Avviso. Il venir meno della soggettività pubblica in capo al soggetto interessato comporterà l'impossibilità per lo stesso di fruire del contributo pubblico originariamente riconosciuto.</i></p> <p>Il limite massimo pari a 3.395.000,00 € come definito all'articolo 5, comma 2, lettera d) dell'Avviso, deve intendersi riferito al costo ammissibile della singola proposta progettuale da realizzare nelle aree del Centro-nord. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 dell'Avviso, il contributo può essere riconosciuto a copertura massima del 80% dei costi ammissibili del progetto</p>
<p>80</p>	<p><i>Saremmo interessati a sapere se per "Risorse finanziarie dei soggetti partecipanti all'HUB proponente" devono essere considerati solamente i movimenti di cassa/ le liquidità che l'Hub partecipante mette disposizione del progetto per coprire i costi ammissibili, ex art 6 dell'Avviso pubblico.</i></p>	<p>Per risorse finanziarie dei soggetti partecipanti all'HUB proponente si intendono tutte le risorse di natura finanziaria apportate a qualsiasi titolo dagli stessi a copertura dei costi.</p>

	<p><i>In merito all'articolo 4, siamo a chiedere chiarimenti in merito alla possibilità per un'Azienda Pubblica Servizi alla Persona (ex IPAB) di partecipare al bando in qualità di soggetto proponente o collaboratore.</i></p> <p><b>81</b> <i>Inoltre l'articolo 5 co. lett. B specifica che il progetto deve prevedere la realizzazione di spazi abitativi autonomi. Tra questi possono essere ricompresi gli spazi di vita autonoma ed indipendente situati all'interno di una struttura residenziale per persone autosufficienti?</i></p>	<p>In riferimento ai suoi quesiti si chiarisce quanto segue:</p> <p>1. Rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'articolo 4, comma 1 degli Avvisi pubblici in qualità di "Amministrazioni pubbliche" le IPAB trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) e quelle non ancora trasformate, ai sensi del d.lgs. n. 207/2001, aventi personalità giuridica di diritto pubblico. Non sono invece ammesse le associazioni e le fondazioni di diritto privato, derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza.</p> <p>Per consentire la verifica del predetto requisito, nel campo 1.1 della Proposta progettuale, dedicato alla descrizione della compagine di progetto, dovranno essere fornite le necessarie informazioni sulla natura giuridica del soggetto interessato. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 5 dell'Avviso, il Ministero potrà richiedere al soggetto proponente ulteriori dati, informazioni o documenti ovvero le precisazioni e chiarimenti per comprovare la natura pubblicistica dell'ente partecipante.</p> <p>Resta inteso che, qualora per effetto di eventuali atti di trasformazione, si verifichi una variazione della natura pubblica dei soggetti indicata in domanda, tale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Ministero ai sensi dell'art. 14 dell'Avviso. Il venir meno della soggettività pubblica in capo al soggetto interessato comporterà l'impossibilità per lo stesso di fruire del contributo pubblico originariamente riconosciuto;</p> <p>2. Sì, solo qualora, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a) dell'Avviso, si tratti di iniziative sviluppate su immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità del soggetto proponente alla data di presentazione della domanda di partecipazione ovvero, in caso di progetti presentati in forma congiunta, nella disponibilità di uno dei soggetti partecipanti.</p>
--	--	---

<p><b>82</b></p>	<p>1) Con riferimento alla traiettoria 1 Active &amp; Healthy Ageing ed in particolare al comma 4 dell'articolo 5 dell'Avviso che prevede: "il soggetto proponente si impegna ad osservare, nella gestione delle comunità residenziali ammesse al contributo di cui al presente Avviso, criteri non orientati al profitto tali da assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento", si chiede se al termine del progetto sia possibile affidare, mediante convenzione e dietro riscossione di un canone, la gestione delle comunità residenziali (oggetto del finanziamento) ed i servizi connessi a soggetti esterni privati.</p> <p>2) Con riferimento alla traiettoria 1 Active &amp; Healthy Ageing ed in particolare al comma 2 dell'articolo 6 dell'Avviso, è possibile coprire la quota residua dei costi ammissibili (20%) con finanziamenti a valere su altri interventi agevolativi pubblici? E' quindi tale misura cumulabile con altre fonti di finanziamento pubbliche fino a concorrenza del 100% del costo delle attività progettuali?</p>	<p>In riferimento ai suoi quesiti si chiarisce quanto segue:</p> <p>1. È possibile affidare la gestione delle comunità residenziali ammesse al contributo a soggetti terzi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall' Avviso ed in particolare di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4: "Il soggetto proponente si impegna ad osservare, nella gestione delle comunità residenziali ammesse al contributo di cui al presente Avviso, criteri non orientati al profitto tali da assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento".</p> <p>2. È possibile coprire la quota residua dei costi ammissibili anche con finanziamenti a valere su altri interventi agevolativi pubblici.</p>
<p><b>83</b></p>	<p>Con riferimento al bando in oggetto chiedo se uno dei soggetti partecipanti (non proponente) potrebbe essere anche una università pubblica straniera, e, in caso affermativo, se risulterebbe beneficiario di parte dei contributi.</p>	<p>Con riferimento al Suo quesito, si chiarisce che i progetti devono essere localizzati nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, lettere d) e e). Pertanto, il soggetto internazionale può prendere parte al progetto e risultare beneficiario del contributo soltanto se dispone, per la realizzazione del progetto, di una sede o unità operativa in una delle aree eleggibili ai sensi dell' Avviso e se rientra tra i soggetti di cui all'art. 4 comma 1 dell'Avviso.</p>
<p><b>84</b></p>	<p>Mi confermate che oltre al limite del 2% dei costi ammissibili che ogni soggetto partecipante deve sostenere a questi non vi siano altri limiti nelle spese per i costi del punto 1.a) Art.7?</p>	<p>Ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. f), le spese e i costi ammissibili complessivi devono essere superiori a 5.000.000,00e fino a euro 19.400.000,00 per i progetti da realizzare nelle aree del Centro-Nord, ovvero, fino a euro 38.800.000,00 per i progetti da realizzare nelle aree del Mezzogiorno e ciascun soggetto partecipante all'Hub proponente deve sostenere almeno il 2% del totale dei costi ammissibili.</p> <p>Non sono invece previsti limiti per le spese di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 dell' Avviso relativo alla Traiettoria 4, purché si tratti di costi funzionali e necessari alla realizzazione del progetto, quest'ultimo avente le finalità e caratteristiche definite dall'articolo 5. Si rappresenta, inoltre, che la Commissione di valutazione di cui all'art. 9 provvederà a verificare la congruità dei costi nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art. 11 dell' Avviso.</p>

85	<p><i>Con Amministrazione pubblica cosa viene definito per l'avviso? Fate riferimento all'elenco delle Amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.?</i></p>	<p>Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), degli Avvisi sono costituite da tutte le Amministrazioni dello Stato come definite all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le IPAB trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) e quelle non ancora trasformate, ai sensi del d.lgs. n. 207/2001, aventi personalità giuridica di diritto pubblico rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'articolo 4, comma 1 degli Avvisi pubblici in qualità di "Amministrazioni pubbliche". Non sono invece ammesse le associazioni e le fondazioni di diritto privato, derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza. Per consentire la verifica del predetto requisito, nel campo 1.1 della Proposta progettuale, dedicato alla descrizione della compagine di progetto, dovranno essere fornite le necessarie informazioni sulla natura giuridica del soggetto interessato. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 5 dell'Avviso, il Ministero potrà richiedere al soggetto proponente ulteriori dati, informazioni o documenti ovvero le precisazioni e chiarimenti per comprovare la natura pubblicistica dell'ente partecipante. Resta inteso che, qualora per effetto di eventuali atti di trasformazione, si verifichi una variazione della natura pubblica dei soggetti indicata in domanda, tale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Ministero ai sensi dell'art. 14 dell'Avviso. Il venir meno della soggettività pubblica in capo al soggetto interessato comporterà l'impossibilità per lo stesso di fruire del contributo pubblico originariamente riconosciuto.</p>
86	<p><i>In riferimento al bando in oggetto, con la presente si chiede se il finanziamento per l'acquisto di attrezzature, ai sensi dell'art. 7 comma c, prevede l'ammortamento o il finanziamento al 100% del costo delle stesse.</i></p>	<p>Il contributo pubblico è concesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) dell'Avviso pubblico relativo alla Traiettorie 4, per la copertura del costo degli investimenti materiali, quali l'acquisto, il noleggio e il leasing di strumenti e attrezzature.</p>
87	<p><i>Gli istituti zooprofilattici sperimentali rientrano tra i beneficiari dei progetti POS?</i></p>	<p>Gli Istituti Zooprofilattici rientrano tra i soggetti ammessi a presentare i progetti di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) dell'Avviso.</p>
88	<p><i>Con riferimento al programma indicato in oggetto e secondo quanto indicato negli Avvisi e nelle FAQ secondo cui i servizi di consulenza devono essere sempre pertinenti alle attività del progetto, sono a chiedere se siano ammissibili anche servizi di consulenza pertinenti alle attività del progetto, ma non a carattere scientifico, quali ad esempio attività di raccolta dati o attività di supporto amministrativo.</i></p>	<p>Sono ammissibili ai sensi dell'articolo 7, co. 1, lettera f) dell'Avviso i costi relativi ai servizi di consulenza, anche se non a carattere scientifico, purché pertinenti e funzionali alla realizzazione del progetto.</p>

<b>89</b>	<i>Un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che gestisce un'azienda ospedaliera è o può essere considerato come Ente del Servizio Sanitario Nazionale?</i>	<p>Con riferimento al Suo quesito, si rappresenta che possono partecipare all'Avviso pubblico gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale istituito dalla legge n. 833 del 1978, così come riformato dal decreto legislativo n. 502 del 1992. In tal senso, gli ospedali e le strutture private accreditate con il predetto Servizio Sanitario Nazionale non rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'articolo 4, comma 1, degli Avvisi pubblici.</p> <p>Si specifica, tuttavia, che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'Avviso, i soggetti terzi non compresi tra le categorie di cui al richiamato articolo 4, comma 1, del medesimo Avviso, ivi incluse le imprese, possono partecipare come co-finanziatori del progetto. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso.</p>
-----------	---	--



<p><b>90</b></p>	<p><i>Vi contatto dall'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma per chiedere un'informazione. Essendo il nostro ente identificato come entità legale "IFO Istituti Fisioterapici Ospitalieri" ma contenendo due IRCCS separati ovvero "IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina (IRE)" e "IRCCS Istituto Dermatologico Santa Maria e San Gallicano (ISG)", possiamo presentare 1 progetto per traiettoria per IRCCS oppure un progetto per traiettoria per entità legale?</i></p>	<p>In riferimento al Suo quesito, si rappresenta, in via generale, che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, degli Avvisi pubblici, ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito del medesimo Avviso. Tale limitazione è da intendersi riferita all'Ente nel suo complesso e opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall'Ente nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda.</p> <p>È onere del Legale rappresentante che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Non è esclusa la possibilità per lo stesso Ente di concorrere agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.</p> <p>Per quanto attiene al caso dell'IFO Istituti Fisioterapici Ospitalieri, la sua articolazione nelle due strutture dell'Istituto Nazionale Tumori Regina (IRE) e dell'Istituto Dermatologico Santa Maria e San Gallicano (ISG) e la diversa specializzazione dei due istituti è nota a questo Ministero ed è stata altresì valorizzata nell'ambito di altre iniziative supportate dallo stesso Ministero. Tuttavia, in relazione alle specifiche finalità e disciplina degli Avvisi del PO Salute, come sopra ricordato, è previsto che ciascun soggetto possa partecipare a un solo progetto per Traiettoria. In tal senso, i due richiamati istituti (IRE e ISG) appaiono strutturalmente integrati nell'unica entità "Istituti Fisioterapici Ospedalieri", che ne ha la rappresentanza legale e che costituisce una unica struttura direzionale e di gestione delle attività amministrative. Per le predette ragioni, gli istituti IRE e IGS non possono essere considerati, ai fini degli Avvisi del PO Salute, due distinti soggetti.</p>
<p><b>91</b></p>	<p><i>Le Università non statali sono ammesse tra i soggetti costituenti l'HUB?</i></p>	<p>Ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. c) degli Avvisi, rientrano tra i soggetti ammissibili sia le Università pubbliche che private.</p>
<p><b>92</b></p>	<p><i>In merito ai partenariati per i progetti, nel novero delle Università rientrano tutte le tipologie, sia pubbliche che private? In altri termini, possono partecipare agli hub anche le Università non statali?</i></p>	<p>Ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. c) degli Avvisi, rientrano tra i soggetti ammissibili sia le Università pubbliche che private.</p>
<p><b>93</b></p>	<p><i>In relazione ai bandi in oggetto e nello specifico a quanto indicato all'art 8, comma 2 si chiede se il mandato collettivo con rappresentanza conferito da parte dei soggetti partecipanti al capofila, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, debba essere o meno registrato all'Agenzia delle Entrate.</i></p>	<p>Si chiarisce che gli Avvisi non prevedono l'obbligo di registrazione del mandato di rappresentanza conferito al capofila ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b) degli Avvisi. L'eventuale volontà di procedere con la registrazione resta in capo ai soggetti proponenti che sottoscrivono il mandato.</p>
<p><b>94</b></p>	<p><i>Le Università non statali sono ammesse tra i soggetti costituenti l'HUB e quindi beneficiari diretti del contributo pubblico?</i></p>	<p>Ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. c) degli Avvisi, rientrano tra i soggetti ammissibili sia le Università pubbliche che private.</p>

95	<i>Si chiedono chiarimenti circa la natura dell'atto utile alla formalizzazione della partnership di progetto.</i>	L'Avviso non prevede obblighi specifici in merito alle modalità di costituzione delle forme di collaborazione tra i soggetti partecipanti. Sono, pertanto, ammesse quelle previste dalla normativa vigente.
----	--	---

1. *Con riferimento alla traiettoria 4 Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico, l'articolo 3 dell'Avviso recita che le risorse finanziarie disponibili sono ripartite tra due macroaree territoriali (aree del Centro-Nord e aree del Mezzogiorno) e, ai fini del rispetto della ripartizione delle risorse tra le due aree, si tiene conto della localizzazione dell'Hub proponente, già costituito. Ciò significa che i soggetti proponenti di cui all'articolo 4 dell'Avviso, soggetti costituenti dell'Hub proponente, possono essere localizzati in entrambe le aree di riferimento dell'Avviso? Se SI, qualora le risorse finanziarie allocate ad una delle due aree geografiche di riferimento terminino, per l'ammissibilità a finanziamento delle proposte, si terrà in considerazione la sola localizzazione geografica dell'Hub proponente o verranno escluse (totalmente e/o parzialmente) quelle proposte formulate da proponenti che hanno sede nell'area geografica in cui sono terminati i fondi?*
2. *Con riferimento alle 4 (quattro) traiettorie previste, si chiede se la limitazione secondo cui ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione, sia riferibile al soggetto Università ed Ente di ricerca pubblico proponente nella sua interezza, oppure sia riferibile ai soli Dipartimenti e/o Istituti afferenti i soggetti Università ed Ente di ricerca pubblico?*
3. *Con riferimento alle 4 (quattro) traiettorie previste, si chiede se gli Ospedali rientrino tra i soggetti proponenti "Amministrazioni pubbliche e gli Enti del Servizio sanitario nazionale". Se SI, si chiede se la limitazione secondo cui ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione, sia riferibile al soggetto Ospedale nella sua interezza, oppure sia riferibile al singolo reparto/area afferente all'Ospedale;*
4. *Con riferimento alle 4 (quattro) traiettorie previste, si chiede se tra i soggetti proponenti "Università", rientrino sia le Università pubbliche, sia le Università private;*
5. *Con riferimento alle 4 (quattro) traiettorie previste e secondo quanto indicato all'articolo 6 comma 2 dei singoli Avvisi che prevedono che la copertura della quota residua dei costi ammissibili, non oggetto del contributo, deve essere assicurata dal soggetto proponente, anche attraverso cofinanziamento del progetto da parte di terzi soggetti, ivi incluse le imprese, si chiede se un terzo soggetto impresa individuato possa essere coinvolto nel progetto anche come consulente, la cui fattura sarà oggetto di rendicontazione.*

In riferimento ai suoi quesiti si chiarisce quanto segue:

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Avviso relativo alla traiettoria 4, *Ai fini del rispetto della ripartizione di cui al comma 2, si tiene conto della localizzazione dell'Hub proponente, intesa come **principale ubicazione dell'insieme di strutture fisiche, attrezzature, risorse stabili di personale e altra strumentazione organizzato per la realizzazione del progetto***. I soggetti di cui all'art. 4 dell'Avviso relativo alla traiettoria 4 possono essere localizzati in entrambe le aree di riferimento, ma ai fini dell'assegnazione delle risorse si terrà conto esclusivamente della localizzazione principale dell'Hub proponente che sarà quella indicata nel modulo di domanda.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 degli Avvisi, la limitazione è da intendersi per l'**Università nel suo complesso**.
3. Sì, Rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) le Aziende Ospedaliere, e i Presidi Ospedalieri.  
Si chiarisce, inoltre, che le "strutture private" accreditate con il SSN, non rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'art. 4, comma 1 degli Avvisi. Ciascun soggetto di cui all'articolo 4, può presentare una sola domanda di partecipazione, ai sensi dell'articolo 8 comma 4, pertanto la limitazione è da intendersi per il soggetto nel suo complesso.
4. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. c) degli Avvisi, rientrano sia le Università pubbliche che private.
5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'Avviso pubblico, il concorso da parte di terzi soggetti, ivi incluse le imprese, può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature, pertanto restano esclusi i **servizi di consulenza**. Tuttavia, si precisa, infine, che eventuali servizi di consulenza erogati a favore dei soggetti proponenti sono ammissibili a contributo qualora rientranti tra le voci di costo di cui all'articolo 7 degli Avvisi pubblici.

<p><b>97</b></p>	<p><i>Un docente/ricercatore dell'Ateneo può partecipare ad una sola domanda di finanziamento oppure può partecipare a più proposte presentate dall'Ateneo nell'ambito delle diverse traiettorie (fermo restando il limite di una domanda per ogni traiettoria)?</i></p>	<p>Un docente di un Ateneo può partecipare alle proposte presentate dall'Ateneo nell'ambito delle diverse Traiettorie, purché i compensi siano tenuti distinti per ciascun progetto e contabilizzati separatamente</p>
<p><b>98</b></p>	<p><i>Un docente (Professore Ordinario) di un'Università non rientrante nel gruppo di Ricerca attivo sulla traiettoria può partecipare come Ricercatore in un'altra proposta progettuale presentata da altra Università Italiana?</i></p>	<p>In merito al suo quesito si chiarisce che un docente di un Ateneo può partecipare come Ricercatore in un progetto presentato da un altro Ateneo italiano. Si precisa che, qualora anche l'Ateneo di appartenenza del docente si presentasse come soggetto proponente di cui all'art. 4 comma 1 dell'Avviso, i compensi del docente devono essere tenuti distinti per ciascun progetto e contabilizzati separatamente.</p>

99 *Il ICGEB rientra tra "gli enti di ricerca pubblici"?*

Con riferimento al Suo quesito, si chiarisce che possono concorrere all'Avviso in qualità di "Enti di ricerca pubblici" gli organismi di ricerca pubblici diversi dalle Università o dagli IRCCS (questi ultimi, infatti, sono ammessi a partecipare in quanto tali). Per "organismo di ricerca" si intende, in linea con la definizione di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01, l'entità, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Rispetto a tale entità, non devono esservi imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva (ad esempio in qualità di soci o azionisti) o comunque esse non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

La necessaria qualificazione di ente "pubblico" si considera soddisfatta, per i predetti organismi di ricerca, qualora essi risultino inclusi nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

La natura del soggetto, in conformità con le caratteristiche sopra indicate, dovrà essere illustrata nel campo 1.1 della Proposta Progettuale, dedicato alla descrizione della compagine di progetto.

Inoltre, per facilitare la corretta indicazione dei descritti requisiti, questo Ministero provvederà a pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale dedicata alla documentazione dell'Avviso, un apposito modello di autodichiarazione, allegato anche alla presente.

100	<i>Un ricercatore di un Ateneo può partecipare al gruppo di ricerca di un altro Ateneo?</i>	<p>In merito al Suo quesito, si chiarisce che un ricercatore di un Ateneo può partecipare al gruppo di ricerca di un progetto presentato da un altro Ateneo. Si precisa che, qualora anche l'Ateneo di appartenenza del ricercatore si presentasse come soggetto proponente di cui all'art. 4 comma 1 degli Avvisi, i compensi del ricercatore devono essere tenuti distinti per ciascun progetto e contabilizzati separatamente.</p>
101	<i>Un consorzio interuniversitario può partecipare al bando?</i>	<p>Con riferimento ai Consorzi interuniversitari, tenuto conto delle categorie soggettive individuate dal citato articolo 4, comma 1, essi possono partecipare in quanto rientrano in una di dette categorie e, in particolare, qualora si configurino quali “Enti di ricerca pubblici”, secondo la definizione adottata ai fini degli Avvisi del PO Salute e pubblicata nell’apposita sezione del portale del Ministero della Salute (Quesiti e risposte - Avvisi Traiettorie 2 e Traiettorie 3 , risposta al quesito numero 66).</p> <p>In tal caso, il Consorzio può partecipare come uno dei soggetti della rete proponente, da costituirsi con la partecipazione di almeno tre dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1.</p> <p>Sotto altra prospettiva, il Consorzio formato da università e/o da altri soggetti compresi tra quelli di cui al medesimo articolo 4, comma 1, costituisce una delle forme di collaborazione tra soggetti ammissibili previste dall’articolo 4, comma 2, dell’Avviso. Pertanto, anche qualora non rientri nella definizione di ente di ricerca pubblico, il Consorzio potrà esso stesso qualificarsi come rete proponente e potrà partecipare con applicazione della relativa disciplina, ad esempio, in termini di individuazione del soggetto capofila e di costi del progetto a carico dei singoli partecipanti (consorziati). Nel modulo di domanda dovranno in tal caso essere indicati i dati identificativi di tutti i consorziati.</p> <p>Qualora non tutti i soggetti consorziati siano interessati a partecipare, le università partecipanti potranno concorrere realizzando una nuova forma di collaborazione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dell’Avviso.</p> <p>Da ultimo, si precisa che, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, dell’Avviso, non è ammessa la contemporanea partecipazione al presente Avviso sia del consorzio interuniversitario che delle singole università consorziate, ferma restando la possibilità per i singoli soggetti di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.</p>

<p><b>102</b></p>	<p><i>In relazione al Bando emesso in relazione al Piano Operativo Salute Traiettoria n. 1 - Azione 1.1 avremmo necessità di sapere se tra i soggetti richiedenti (art.4) possono essere considerati in relazione al punto c) "Università" anche i Consorzi Interuniversitari senza fini di lucro (composti solo da Università).</i></p>	<p>Con riferimento ai Consorzi interuniversitari, tenuto conto delle categorie soggettive individuate dal citato articolo 4, comma 1, essi possono partecipare in quanto rientrano in una di dette categorie e, in particolare, qualora si configurino quali "Enti di ricerca pubblici", secondo la definizione adottata ai fini degli Avvisi del PO Salute e pubblicata nell'apposita sezione del portale del Ministero della Salute (Quesiti e risposte - Avvisi Traiettoria 2 e Traiettoria 3 , risposta al quesito numero 66).</p> <p>In tal caso, il Consorzio può partecipare come uno dei soggetti della rete proponente, da costituirsi con la partecipazione di almeno tre dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1.</p> <p>Sotto altra prospettiva, il Consorzio formato da università e/o da altri soggetti compresi tra quelli di cui al medesimo articolo 4, comma 1, costituisce una delle forme di collaborazione tra soggetti ammissibili previste dall'articolo 4, comma 2, dell'Avviso. Pertanto, anche qualora non rientri nella definizione di ente di ricerca pubblico, il Consorzio potrà esso stesso qualificarsi come rete proponente e potrà partecipare con applicazione della relativa disciplina, ad esempio, in termini di individuazione del soggetto capofila e di costi del progetto a carico dei singoli partecipanti (consorziati). Nel modulo di domanda dovranno in tal caso essere indicati i dati identificativi di tutti i consorziati.</p> <p>Qualora non tutti i soggetti consorziati siano interessati a partecipare, le università partecipanti potranno concorrere realizzando una nuova forma di collaborazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'Avviso.</p> <p>Da ultimo, si precisa che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso, non è ammessa la contemporanea partecipazione al presente Avviso sia del consorzio interuniversitario che delle singole università consorziate, ferma restando la possibilità per i singoli soggetti di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.</p>
<p><b>103</b></p>	<p><i>Una ASL si configura fra Enti del Servizio sanitario nazionale art. 4 comma 1 dell'Avviso?</i></p> <p><i>Qualora presentasse un progetto sulla traiettoria 1 può autonomamente presentare il progetto come ente proponente (quindi con firma del direttore della ASL) oppure deve partecipare come l'ente regione a cui appartiene?</i></p>	<p>Le ASL rientrano tra i soggetti proponenti di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) degli Avvisi pubblici.</p>

<b>104</b>	<p><i>Abbiamo il caso di un progetto che il nostro Ateneo intende presentare partecipando in partenariato con un Comune.</i></p> <p><i>In questo specifico caso è possibile che l'atto di mandato con rappresentanza che avrà come capofila all'Università venga autenticato da un pubblico ufficiale del Comune stesso?</i></p> <p><i>Sull'atto è necessaria la firma dell'Università per accettazione?</i></p>	<p>È possibile che il mandato collettivo con rappresentanza, in forma di scrittura privata autenticata, sia autenticato da un pubblico ufficiale del Comune ed è necessaria la sottoscrizione apposta da tutte le parti concorrenti.</p>
<b>105</b>	<p><i>Scrivo per avere conferma che un'associazione no profit del terzo settore non può partecipare direttamente come partner in una proposta per la traiettoria 1 e quindi beneficiare del finanziamento.</i></p>	<p>Sono ammessi a presentare i progetti per il riconoscimento del contributo pubblico esclusivamente i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, degli Avvisi.</p> <p>Eventuali soggetti non rientranti nelle categorie di cui al citato articolo, possono tuttavia partecipare come cofinanziatori del progetto ai sensi dell'art. 6 comma 2 degli Avvisi. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso pubblico.</p>



*Con riferimento agli Avvisi pubblici pubblicati dal Ministero della Salute in data 24 febbraio 2021, con scadenza 25 maggio 2021, nello specifico per la Traiettorie 1, sottoponiamo i seguenti quesiti:*

*1) tra i costi ammissibili all'art. 7 comma 1 lettera d) è possibile:*

*- richiedere al Ministero il finanziamento di borse di dottorato da dedicare al progetto?*

*- nel gruppo di ricerca può essere inserito un professore a contratto per attività di insegnamento ex art. 23 Legge 240/2010?*

*2) tra i costi ammissibili all'art. 7 comma 1 lettera e):*

*- esiste un limite percentuale alle spese generali ammissibili?*

*- In mancanza di tale limite, possiamo utilizzare la percentuale di overall risultante dalla nostra contabilità, calcolata sulla base dell'incidenza delle spese generali sul costo del personale di ricerca, utilizzata anche per altri progetti di ricerca (MISE, ENIAC, ecc.)?*

**106** *3) tra i soggetti proponenti è possibile includere:*

*- Azienda per i Servizi alla Persona - ASP comunali?*

*- IRCCS privati?*

*- Fondazioni Ospedaliere private senza fini di lucro?*

*4) qualora il bene immobile oggetto di intervento non fosse nelle disponibilità del soggetto proponente capofila ma di uno dei soggetti partecipanti, quali documenti bisogna allegare per comprovare la disponibilità in capo al soggetto proponente capofila?*

*5) tra i "Criteri di valutazione - 1. Requisiti soggettivi - 1.3 Capacità di valorizzare i risultati conseguiti e renderli applicabili"; tale capacità è riferita al solo soggetto proponente Capofila o all'intero partenariato?;*

*6) dall'Avviso capiamo che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b), è necessario il conferimento al soggetto capofila di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero da parte dei soggetti partecipanti deve avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio o altro pubblico ufficiale. Mentre l'atto istitutivo della forma di collaborazione*

In riferimento ai vostri quesiti si chiarisce quanto segue:

1. I costi del personale di cui all'art. 7, comma 1, lettera d) degli Avvisi includono esclusivamente le spese del personale dipendente dei soggetti partecipanti o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, nella misura in cui sono impiegati nelle attività del progetto. Gli Avvisi non escludono la partecipazione di un professore a contratto per attività di insegnamento ex art. 23 della Legge 240/2010, fermo restando che è onere del soggetto proponente verificare la compatibilità delle attività affidate al medesimo personale con le vigenti disposizioni che disciplinano la materia.

2. Non sono invece previsti limiti per le spese generali di cui all'art. 7 dell'Avviso relativo alla Traiettorie 4, purché si tratti di costi funzionali e necessari alla realizzazione del progetto, quest'ultimo avente le finalità e caratteristiche definite dall'articolo 5. Si rappresenta, inoltre, che la Commissione di valutazione di cui all'art. 9 provvederà a verificare la congruità dei costi nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art. 11 dell'Avviso.

3. Sono ammessi a presentare i progetti per il riconoscimento del contributo pubblico esclusivamente i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, degli Avvisi. Eventuali strutture private accreditate con il SSN non rientrano tra i soggetti

	<i>(accordo di partenariato) non richiede l'autentica del notaio, ma solo la firma dei Legali Rappresentanti dei Soggetti partecipanti. È corretto?</i>	
107	<i>In merito all'Avviso T4 si chiede in che percentuale sono ammissibili le spese amministrative, comprese le spese generali, necessarie per lo svolgimento delle attività?</i>	Non sono previsti limiti per le spese amministrative di cui all'art. 7 dell'Avviso relativo alla Traiettorie 4, purché si tratti di costi funzionali e necessari alla realizzazione del progetto, quest'ultimo avente le finalità e caratteristiche definite dall'articolo 5. Si rappresenta, inoltre, che la Commissione di valutazione di cui all'art. 9 provvederà a verificare la congruità dei costi nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art. 11 dell'Avviso.
108	<i>Desidero porre alla vostra cortese attenzione la domanda sull'importo delle spese massime ammissibili per singola proposta progettuale nella Traiettorie 4.</i>	Ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. f) dell'Avviso, i progetti devono prevedere <i>spese e costi ammissibili ai sensi dell'articolo 7 superiori a euro 5.000.000,00 e fino a euro 19.400.000,00 per i progetti da realizzare nelle aree del Centro-Nord, ovvero, fino a euro 38.800.000,00 per i progetti da realizzare nelle aree del Mezzogiorno. Ciascun soggetto partecipante all'Hub proponente deve sostenere almeno il due per cento dei costi ammissibili.</i>
109	<i>La presente per chiedere se, nell'ambito del bando in oggetto – Traiettorie 1, è auspicabile la formazione di un consorzio costituito da soggetti ammissibili dislocati sia in regioni del Centro-Nord che in regioni del Sud e che permetta quindi la creazione di più siti pilota a livello nazionale.  Se sì, ai fini del calcolo delle spese e costi ammissibili, si deve tenere in considerazione il limite previsto per l'area del Centro Nord (3.395.000€) o quello previsto per l'area del Mezzogiorno(13.580.000€)?</i>	In merito al quesito si chiarisce che l'iniziativa oggetto di contributo pubblico si riferisce a <b>spazi abitativi autonomi</b> dotati di prodotti e servizi "intelligenti". Si specifica che i progetti possono essere realizzati anche congiuntamente da soggetti proponenti ubicati nelle diverse aree geografiche. Inoltre, i progetti possono essere realizzati anche su più immobili di proprietà pubblica fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5 dell'Avviso e a condizione che gli stessi immobili risultino <b>funzionalmente integrati e geograficamente prossimi</b> . Ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Avviso relativo alla Traiettorie 1, ai fini dell'utilizzo delle risorse destinate all'intervento, si terrà conto <b>esclusivamente della localizzazione degli immobili oggetto di intervento.</b>

<p><b>110</b></p>	<p><i>Per quanto riguarda la Traiettorie 4 “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico”:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>c'è un limite ai costi ammissibili di spese di personale dipendente dei soggetti partecipanti all'Hub proponente? Si può rendicontare più del 20% di spese di personale dipendente?</i></li> <li>- <i>c'è un limite alle spese amministrative, comprese le spese generali? Le spese generali con che tipo di documentazione devono essere giustificate?</i></li> <li>- <i>le spese per attività di formazione (art.7.1G) possono essere usate per finanziare dottorati di ricerca?</i></li> <li>- <i>quale voce di spesa si deve usare per rendicontare le spese per reagenti?</i></li> </ul>	<p>In riferimento ai suoi quesiti si chiarisce quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non c'è un limite ai costi di personale dipendente e alle spese amministrative, comprese le spese generali di cui all'art. 7 dell'Avviso relativo alla Traiettorie 4, purché si tratti di costi funzionali e necessari alla realizzazione del progetto, quest'ultimo avente le finalità e caratteristiche definite dall'articolo 5. Si rappresenta, inoltre, che la Commissione di valutazione di cui all'art. 9 provvederà a verificare la congruità dei costi nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art. 11 dell'Avviso;</li> <li>- Le spese relative al dottorato di ricerca non sono ammissibili;</li> <li>- Le spese relative all'acquisto dei reagenti possono rientrare nella categoria j) dell'art. 7 comma 1 dell'Avviso.</li> </ul>
<p><b>111</b></p>	<p><i>Con la presente si intende chiedere un chiarimento sull'interpretazione da dare a quanto indicato nell'Avviso circa la creazione di uno spazio urbano dedicato alla vita delle persone anziane.</i></p> <p><i>Cosa si deve intendere per "spazio urbano"?</i></p> <p><i>È possibile presentare un'istanza di agevolazioni per la realizzazione di una comunità da insediare in ambito "extra urbano" benché prossimo al centro abitato?</i></p>	<p>Sì, un tale progetto è ammissibile.</p>
<p><b>112</b></p>	<p><i>In relazione alla partecipazione all'azione di cui in oggetto e alla necessità che fra i partecipanti si ufficializzi una forma di collaborazione (La domanda di partecipazione deve essere presentata da un Hub proponente costituito da almeno due dei soggetti di cui al comma 1, utilizzando una delle forme di collaborazione ammesse dalla normativa vigente, purché essa configuri un concorso effettivo, stabile e coerente, rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto, funzionale alla realizzazione dello stesso), vi chiedo, cortesemente, di indicarci se tale collaborazione possa essere formalizzata attraverso la sottoscrizione di una convenzione/accordo di partenariato che contenga gli elementi essenziali richiesti da bando. Nel documento potrebbe essere indicato che avrebbe efficacia con il verificarsi della circostanza del finanziamento del progetto? Il documento potrebbe essere sottoscritto con firma digitale dei dichiaranti (con tale firma potrebbe avviarsi alla condizione della scrittura privata autenticata)?</i></p>	<p>Tale forma di collaborazione è ammissibile ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'Avviso, purché contenga gli elementi e le informazioni utili a verificare quanto richiesto dall'Avviso pubblico (configurazione di un concorso effettivo, stabile e coerente, rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto, funzionale alla realizzazione dello stesso). Resta inteso che ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. b) la forma di collaborazione deve contenere l'individuazione, nell'ambito dei soggetti partecipanti di cui alla lettera a), del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo.</p>

<b>113</b>	<i>Ci sono due linee di ricerca da fare presso degli Istituti situati a Roma e a Catanzaro, pertanto è necessaria qualche delibera di tali Istituti per formalizzare la partecipazione dell'Istituto di Roma o basta semplicemente che l'Istituto di Catanzaro inserisca direttamente nel Progetto le linee di ricerca e i nomi dei responsabili dando per scontato che ci sia un accordo?</i>	L'accordo di collaborazione tra le Università deve essere formalizzato alla data di presentazione della domanda e deve essere allegato alla domanda di partecipazione così come previsto dall'art. 8 comma 2 lett. a).
------------	--	--

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti in merito all'Avviso per la presentazione di progetti nell'ambito della Traiettorie 1 del Piano operativo salute: "Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare":

*Quesito n. 1*

*Il soggetto capofila di un progetto congiunto da realizzare nelle aree del Mezzogiorno deve avere la sede legale in una delle aree del Mezzogiorno o è sufficiente che abbia una sede operativa in una delle aree del Mezzogiorno?*

*Quesito n. 2*

*Nell'articolo 3 comma 3 è indicato: "Ai fini del rispetto della ripartizione di cui al comma 2, si tiene conto della localizzazione degli immobili oggetto di intervento". A tal proposito si chiede di chiarire le seguenti possibili situazioni nel caso di un progetto congiunto:*

*a. Nel caso di un progetto presentato da un soggetto A proprietario di un immobile al sud ed un soggetto B (non proprietario di immobile) al nord, in quale area vengono considerate le spese del soggetto B? Vale comunque la localizzazione dell'immobile o la sede della spesa?*

*b. Nel caso di un progetto presentato da un soggetto A con immobile al sud, un soggetto B con immobile al nord ed un soggetto C senza immobile, come viene ripartita la spesa tra nord e sud? In particolare per quanto riguarda le spese sostenute dal soggetto C.*

*Quesito n. 3*

*Nel caso di un progetto con più soggetti proponenti con immobili sia al nord che al sud quali limiti di spesa massimo e minimo si applicano, quelli del nord, quelli del sud o entrambi?*

In riferimento ai suoi quesiti si chiarisce quanto segue:

1. E' sufficiente che il soggetto capofila di un progetto congiunto da realizzare nell'area del Mezzogiorno abbia anche solo la sede operativa in tale area.

2.a. Si tiene conto della localizzazione degli immobili.

2.b. In merito al quesito si chiarisce che l'iniziativa oggetto di contributo pubblico si riferisce a spazi abitativi autonomi dotati di prodotti e servizi "intelligenti".

Si specifica che i progetti possono essere realizzati anche congiuntamente da soggetti proponenti ubicati nelle diverse aree geografiche. Inoltre, i progetti possono essere realizzati anche su più immobili di proprietà pubblica fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5 dell'Avviso e a condizione che gli stessi immobili risultino funzionalmente integrati e geograficamente prossimi.

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Avviso relativo alla Traiettorie 1, ai fini dell'utilizzo delle risorse destinate all'intervento, si terrà conto esclusivamente della localizzazione degli immobili oggetto di intervento.

3. Si rimanda al punto 2.b.

4. La stipula della forma di collaborazione deve avvenire al momento della presentazione della domanda.

	<p><i>Quesito n. 4</i></p> <p><i>Nell'art 4 comma 2 è scritto : " I soggetti di cui al comma 1 possono realizzare il progetto anche congiuntamente tra di loro, attraverso una delle forme di collaborazione previste dalla normativa vigente, purché essa configuri un concorso effettivo, stabile e coerente, rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto, funzionale alla realizzazione dello stesso." Si chiede se la stipula di tale forma di collaborazione deve essere preliminare alla presentazione della proposta o se invece per la presentazione della proposta è sufficiente un mandato di rappresentanza al soggetto capofila da parte di ciascuno dei soggetti partecipanti.</i></p>	
115	<p><i>Volevamo porre un quesito in merito alla partecipazione all'avviso traiettoria 1 del POS " "Active &amp; Healthy Ageing – Tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare":</i></p> <p><i>l'eventuale partenariato per la realizzazione del progetto potrebbe prevedere la partecipazione di soggetti (di cui all'art. 4) provenienti sia da aree del centro-nord che da aree del mezzogiorno o è preferibile che ciascun progetto sia realizzato o solo da soggetti delle aree del centro-nord o solo da soggetti delle aree del mezzogiorno?</i></p>	<p>Il partenariato può prevedere soggetti di cui all'art. 4 dell'Avviso provenienti sia da Aree del Centro Nord che del Mezzogiorno.</p>
116	<p><i>Un IRCCS privato che fa parte del Servizio Sanitario Nazionale può essere soggetto beneficiario?</i></p>	<p>Si, un IRCCS privato è ammissibile a presentare progetti per il riconoscimento del contributo pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. b)</p>

<p>117</p>	<p><i>In relazione al bando in oggetto vorremmo chiedere un chiarimento relativo alla copertura della quota residua dei costi ammissibili non oggetto del contributo pubblico.</i></p> <p><i>Nel documento “Quesiti e risposte” si indica in più risposte che il cofinanziamento della quota se non attuato con il concorso di soggetti terzi, deve essere assicurata dai soggetti proponenti anche attraverso i costi del personale e i costi riconducibili a strutture, macchinari e attrezzature. A tale riguardo:</i></p> <p><i>1. I costi del personale sono costi di personale dipendente o possono anche essere costi relativi al personale non strutturato?</i></p> <p><i>2. Fermo restando quanto indicato al paragrafo 3 - che: “Il contributo non è comunque riconoscibile per la copertura di costi già finanziati a valere su altri eventuali interventi pubblici di promozione di progettualità dei soggetti di cui all’articolo 4.” - sarebbe utile se poteste chiarire a che tipologia di fondi si fa riferimento per interventi pubblici di promozione di progettualità e inoltre se sono ammissibili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• I costi del personale sanitario SSN</i></li> <li><i>• I costi del personale rendicontato parzialmente su fondi di ricerca corrente o altri fondi (chiaramente per la quota non coperta da finanziamento)</i></li> </ul>	<p>1. Sono considerati ammissibili ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera d) degli Avvisi pubblici, i costi del personale dipendente del soggetto proponente/soggetto partecipante alla rete proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca nella misura in cui sono impiegati nelle attività oggetto del progetto.</p> <p>2. Ai sensi dell’art. 6, comma 3, il contributo pubblico non è riconoscibile per la copertura di costi già finanziati a valere su altri eventuali interventi pubblici di sostegno alla progettualità.</p> <p>I costi del personale sanitario SSN e i costi del personale rendicontato parzialmente su fondi di ricerca corrente o su altri fondi sono ammissibili, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d) dell’Avviso, per la sola quota non coperta da altri interventi agevolativi.</p>
------------	---	--

<p><b>118</b></p>	<p><i>Spese amministrative, compreso le spese generali: negli Avvisi T.2 e T.3 tali spese sono ammesse in misura massima pari al 10% del totale dei costi ammissibili. Analoga indicazione non è stata trovata negli Avvisi T.1 e T.4: vi è comunque anche qui un limite massimo ammissibile? Co sono indicazioni in merito?</i></p> <p><i>Nei 4 Avvisi, le spese generali sono considerate a titolo forfettario oppure dovranno essere rendicontate puntualmente?</i></p> <p><i>Le spese di consumo sono eleggibili ai fini dei 4 Avvisi, oppure dovranno essere sostenute con le risorse previste alla voce “Spese amministrative, compreso le spese generali”?</i></p> <p><i>In caso di progetti congiunti e negli Avvisi in cui siano previste delle soglie massime per alcuni voci di costo (es. T.2, spese di viaggio con limite del 2% sui costi totali), tali soglie sono da intendersi sul totale dei costi del progetto oppure devono essere rispettate da ciascun soggetto partecipante?</i></p> <p><i>Nel caso di progetti congiunti, è possibile conferire il mandato al soggetto capofila attraverso una procura speciale?</i></p>	<p>- Non sono previsti limiti per le “spese amministrative, comprese le spese generali, necessarie per lo svolgimento delle attività” ai sensi degli artt. 7, comma 1, degli Avvisi relativi alla Traiettorie 1 e alla Traiettorie 4, purché tali spese siano necessarie per lo svolgimento delle attività del progetto, quest’ultimo avente le finalità e caratteristiche definite dall’articolo 5 degli Avvisi. Si rappresenta, inoltre, che la Commissione di valutazione di cui all’art. 9 provvederà a verificare la congruità dei costi nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all’art. 11 dell’Avviso.</p> <p>- Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili, ai sensi dell’art. 7, saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida di rendicontazione.</p> <p>- Le spese di consumo rientrano nella categoria delle spese amministrative, compreso le spese generali.</p> <p>- Tali soglie sono da intendersi sul totale dei costi ammissibili del progetto.</p> <p>- Sì, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, degli Avvisi.</p>
<p><b>119</b></p>	<p><i>Vorrei sapere se l’Hub può essere costituito da un network che condivide expertises, piattaforme e facilities, e in cui il progetto sarà svolto nelle strutture di riferimento dei proponenti, e senza che ci sia una struttura fisica comune di riferimento.</i></p> <p><i>Quindi, nel caso di più strutture in cui svolgere il progetto, che cosa si intende come localizzazione dell’Hub proponente?</i></p>	<p>Premesso che i soggetti partecipanti di cui all’art. 4, comma 1 dell’Avviso possono essere ubicati in aree dislocate, si chiarisce che ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’Avviso, si terrà conto della <b>localizzazione dell’Hub proponente, intesa come principale ubicazione dell’insieme di strutture fisiche, attrezzature, risorse stabili di personale e altra strumentazione organizzato per la realizzazione del progetto.</b></p>



<b>120</b>	<i>In relazione agli avvisi pubblicati nell'ambito del PO Salute, vorremmo chiedere se gli enti pubblici vigilati possano rientrare nei soggetti proponenti.</i>	<p>In riferimento al Suo quesito, si chiarisce che sono ammessi a presentare i progetti per il riconoscimento del contributo pubblico esclusivamente i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, degli Avvisi.</p> <p>Al riguardo, si chiarisce che le Amministrazioni pubbliche, di cui alla lettera a) del citato articolo, sono costituite da tutte le Amministrazioni dello Stato come definite all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, l'ente potrà partecipare all'Avviso solo qualora rientrante nel perimetro delle amministrazioni pubbliche definito dal citato articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.</p> <p>Le caratteristiche dell'ente, atte a evidenziare la riconducibilità dello stesso al predetto perimetro di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, dovranno essere illustrate nel campo 1.1 della Proposta progettuale, dedicato alla descrizione della compagine di progetto.</p> <p>Si segnala, infine, che eventuali soggetti non rientranti nelle categorie di cui al citato articolo, possono tuttavia partecipare come cofinanziatori del progetto ai sensi dell'art. 6 comma 2 degli Avvisi. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso pubblico.</p>
------------	--	--

<p>121</p>	<p><i>In relazione all'Avviso per la presentazione di progetti nell'ambito della Traiettorie 1 del Piano operativo salute: "Active &amp; Healthy Ageing - Tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare" ho da porle due quesiti:</i></p> <p><i>- l'art. 4 comma 2 dice "I soggetti di cui al comma 1 possono realizzare il progetto anche congiuntamente tra di loro ...."; questo significa che il nostro Ateneo può presentare la domanda anche da solo?</i></p> <p><i>- visto che il contributo ministeriale coprirà l'80% dei costi del progetto è possibile cofinanziare il restante 20% esclusivamente attraverso la valorizzazione del costo del personale già dipendente dell'Ateneo?</i></p> <p><i>Inoltre, in linea generale valida per tutti gli Avvisi, l'Ateneo può presentare per ciascun avviso 1 domanda come soggetto proponente e contemporaneamente partecipare ad una rete come congiunto non proponente?</i></p>	<p>In riferimento ai suoi quesiti si chiarisce quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sì, i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Avviso relativo alla Traiettorie 1, possono realizzare il progetto singolarmente o congiuntamente, ai sensi dell'art. 4, comma 2.</li> <li>2. Sì, la copertura della quota residua dei costi ammissibili può essere cofinanziata anche attraverso valorizzazione del costo del personale dipendente.</li> <li>3. Ciascun soggetto può presentare <b>una sola domanda di partecipazione</b> ai sensi dell'articolo 8, comma 4 degli Avvisi e tale limitazione è da intendersi riferita all'Università nel suo complesso. Tale limitazione, inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dall'Università nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. È onere del Legale rappresentante dell'Università che sottoscrive la domanda di partecipazione assicurare che l'Ente non presenti altre domande di partecipazione al contributo nel contesto del medesimo Avviso. Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la possibilità per la stessa Università di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.</li> </ol>
------------	--	---

<p>122</p>	<p><i>Con la presente, si richiedono ulteriori precisazioni in merito all'Avviso per la presentazione di progetti nell'ambito della Traiettorie 1 del Piano operativo salute: "Active &amp; Healthy Ageing - Tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare":</i></p> <p><i>QUESITO n.1</i></p> <p><i>Un IRCCS, con sede legale in una delle aree del Centro-Nord e una sede operativa al Sud ma con riconoscimento unico, può essere capofila di un progetto congiunto da realizzare nelle aree del Mezzogiorno?</i></p> <p><i>QUESITO n.2</i></p> <p><i>Dato un IRCCS con sede legale in una delle aree del Centro-Nord e una sede operativa al Sud ma con riconoscimento unico, la sede operativa del sud può essere capofila di un progetto congiunto da realizzare nelle aree del Mezzogiorno?</i></p> <p><i>QUESITO n.3</i></p> <p><i>Relativamente al form della proposta progettuale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ci sono dei limiti massimi di pagina per ogni scheda di cui si compone il file excel?</i></li> <li>- <i>Ci sono dei limiti massimi di carattere per ogni sezione contenuta all'interno delle schede?</i></li> <li>- <i>C'è la possibilità di inserire all'interno delle sezioni: piantine, foto, flowchart?</i></li> </ul>	<p>in riferimento ai suoi quesiti si chiarisce quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sì, l'IRCCS con sede legale nelle aree del Centro Nord e sede operativa nelle aree del Mezzogiorno può essere capofila di un progetto congiunto da realizzare nelle aree del Mezzogiorno.</li> <li>2. Poiché il capofila è l'IRCCS, ossia il soggetto e non la sede operativa, si rinvia alla risposta al quesito n. 1.</li> <li>3. Non è fissato un limite nel numero di caratteri a disposizione e non è possibile inserire piantine, foto o flowchart nei documenti.</li> </ol>
------------	---	---

123	<p><i>in merito al Bando 4 desidero porre il seguente quesito: il progetto di creazione di HUB è comprensivo di progetti pilota. Nello svolgimento di progetti Pilota in Life Science una voce di costo importante è rappresentata dalle spese per materiali, reagenti, animali ecc che normalmente rientrano nei progetti nella voce : Altri costi di esercizio. Scorrendo da bando la voce costi non vedo tale voce o comunque una voce nella quale fare rientrare queste spese né è immaginabile che la quota max del 10% per spese amministrative e generali possa essere sufficiente a coprire questo fabbisogno. Dove possono essere fatti ricadere questi costi?</i></p>	<p>Le spese per i materiali di consumo, ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso pubblico, possono rientrare nella categoria: "spese amministrative, comprese le spese generali, necessarie per lo svolgimento delle attività".</p> <p>Si rappresenta che non sono previsti limiti per le spese di cui all'art. 7, comma 1, lettera j), dell'Avviso relativo alla Traiettorie 4, purché si tratti di costi funzionali e necessari alla realizzazione del progetto, quest'ultimo avente le finalità e caratteristiche definite dall'articolo 5. Si rappresenta, inoltre, che la Commissione di valutazione di cui all'art. 9 provvederà a verificare la congruità dei costi nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art. 11 dell'Avviso.</p>
124	<p><i>Desideravo sapere se è possibile presentare un progetto di Telemedicina per conto di una Regione Italiana al fine di supportare le persone anziane ed in zone disagiate.</i></p> <p><i>Inoltre volevo sapere in caso sia possibile, come presentare il progetto e quali documenti posso avere per chiarire il progetto.</i></p>	<p>Il ricorso a servizi di telemedicina appare coerente con le finalità del progetto, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti richiesti dall'Avviso pubblico e, in particolare, dall'articolo 5.</p> <p>Si rappresenta, inoltre, che la valutazione delle proposte progettuali è rimessa alla Commissione di valutazione tecnico-scientifica preposta, ai sensi dell'articolo 9 dell'Avviso.</p> <p>Per le modalità e i termini per la presentazione della proposta progettuale, si rimanda all'articolo 8 degli Avvisi pubblici. Inoltre, nella sezione dedicata agli Avvisi del portale del Ministero (<a href="http://www.salute.gov.it">www.salute.gov.it</a>) potrà trovare tutta la documentazione necessaria per la compilazione della domanda di partecipazione.</p>
125	<p><i>Avremmo alcune domande relativamente alla Traiettorie 1 del POS (Active &amp; Healthy Ageing):</i></p> <p><i>1) Se un consorzio di enti liguri partecipasse ad una cordata che ha come capofila una regione del Mezzogiorno, il consorzio "ligure" avrebbe così accesso al budget riservato alle aree del Sud (13.580.000,00 EUR) oppure il suo budget graverebbe comunque su quello destinato alla regioni del centro-nord (3.395.000,00 EUR)?</i></p> <p><i>2) Se un consorzio di enti liguri partecipasse ad una cordata che ha come capofila una regione del Mezzogiorno, sarebbe possibile effettuare interventi di edilizia anche in Liguria?</i></p> <p><i>3) Avere progetti aggregati (progetti che comprendono più aree regionali) è considerato un aspetto preferenziale nella valutazione dei progetti o meno?</i></p>	<p>In merito ai suoi quesiti, si chiarisce che i progetti possono essere realizzati anche congiuntamente da soggetti proponenti ubicati nelle diverse aree geografiche. Inoltre, i progetti possono essere realizzati anche su più immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità dei soggetti proponenti, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5 dell'Avviso e a condizione che gli stessi immobili risultino <b>funzionalmente integrati e localizzati in una sola area o, nel caso di strutture dislocate su più siti, in aree geograficamente prossime.</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Avviso relativo alla Traiettorie 1, ai fini dell'utilizzo delle risorse destinate all'intervento, si terrà conto <b>esclusivamente della localizzazione degli immobili oggetto di intervento.</b></p> <p>Con riferimento ai criteri di valutazione, si rimanda all'art. 11 dell'Avviso.</p>

<p>126</p>	<p><i>In merito agli avvisi attivati nell'ambito del POS, vorremmo sollecitare i seguenti chiarimenti:</i></p> <p><i>T1: Nell'avviso della T1 si parla di "comunità residenziali dotate di prodotti e servizi "intelligenti" per l'anziano grazie all'utilizzo dell'ICT", dotati di "spazi abitativi autonomi e di spazi ricreativi condivisi", per la "creazione di una zona all'interno del tessuto urbano dedicato alla popolazione anziana, nella quale costruire spazi abitativi autonomi dotati di prodotti e servizi "intelligenti", basati sulle tecnologie ICT e con una condivisione di servizi assistenziali socio sanitari e di prima emergenza, nonché di servizi utili alla socializzazione".</i></p> <p><i>Può essere fatta rientrare in tale definizione una casa di riposo che preveda l'erogazione dei servizi suddetti? Gli spazi abitativi, quindi, possono essere centralizzati e fare capo ad una struttura ospedaliera che li gestisce? A quale definizione si può fare riferimento?</i></p>	<p>Per i criteri di ammissibilità dei progetti si rimanda all'art. 5 comma 2. Si precisa che, ai sensi dell'art 5 comma 2 lett. a), i progetti per essere ammissibili devono <b>essere realizzati o prevedere il completamento di iniziative già avviate su immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità del soggetto proponente alla data di presentazione della domanda di partecipazione.</b></p> <p>Le aree abitative all'interno di strutture sanitarie o di cura non possono essere considerati spazi abitativi autonomi ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso pubblico.</p>
<p>127</p>	<p><i>A chi di competenza, vi contatto in merito all' Articolo 7 del bando, traiettoria 4. d) spese di personale dipendente dei soggetti partecipanti all'Hub proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di cui all'articolo 5, comma 2; Queste spese del personale quali figure accademiche prevedono? RTDa/RTDb borsisti di ricerca borse di dottorato Potreste dare delucidazioni in merito?</i></p>	<p>Sono considerate ammissibili ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, le spese di personale dipendente dei soggetti partecipanti all'Hub proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, nella misura in cui sono impiegati nelle attività oggetto del progetto.</p>

<p><b>128</b></p>	<p><i>In merito all'Avviso pubblico Piano Operativo Salute (FSC 2014-2020) - Traiettorie 1 "Active &amp; Healthy Ageing - Tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare" - Linea di azione 1.1 "Creazione di uno spazio urbano dedicato alla vita delle persone anziane", chiediamo i seguenti chiarimenti:</i></p> <p>1. <i>È possibile presentare un progetto che preveda la nuova costruzione di unità immobiliari che verranno quindi dotati di prodotti e servizi "intelligenti", basati sulle tecnologie ICT, su un'area di proprietà del Comune proponente?</i></p> <p>2. <i>Qualora si intenda coinvolgere un soggetto terzo cofinanziatore, coincidente con un'impresa privata proprietaria di una delle tecnologie da utilizzare, occorre prevedere l'evidenza pubblica per la scelta dell'impresa? O ne è possibile il coinvolgimento diretto sulla base del prodotto offerto?</i></p> <p>3. <i>Esistono, in percentuale, dei massimali da rispettare nella suddivisione delle voci di spesa ammissibili?</i></p>	<p>1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. a), dell'Avviso pubblico, i progetti devono essere finalizzati alla realizzazione o prevedere il completamento di iniziative già avviate su <b>immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità del soggetto proponente</b> alla data di presentazione della domanda di partecipazione ovvero, in caso di progetti presentati in forma congiunta, nella disponibilità di uno dei soggetti partecipanti. Resto fermo il rispetto di quanto previsto dall'Avviso pubblico e, in particolare, dall'articolo 7 ai fini dell'ammissibilità delle spese.</p> <p>Ciò detto, l'Avviso pubblico non esclude la possibilità che i progetti prevedano la costruzione di nuove unità immobiliari. Simili progetti dovranno essere comunque coerenti con le tempistiche di realizzazione del progetto indicate nell'Avviso. Peraltro, in sede di valutazione delle proposte progettuali, è riconosciuta una premialità di punteggio per le iniziative più rapidamente cantierabili, sia in termini tecnici che amministrativi. Infine, si rappresenta che la parte immobiliare costituisce solamente una delle componenti dei progetti richiesti, che dovranno essere significativamente qualificati anche da investimenti e soluzioni finalizzati all'introduzione di prodotti e servizi "intelligenti", basati sulle tecnologie ICT, al fine di consentire una connessione esterna finalizzata, in particolare, al soddisfacimento dei fabbisogni primari dell'anziano, al monitoraggio remoto delle sue condizioni di salute, al riconoscimento precoce di eventuali alterazioni e alla gestione della prima emergenza.</p> <p>2. Sul punto, si rinvia, in linea generale, alla disciplina nazionale cui il soggetto richiedente, in ragione della sua natura giuridica, è tenuto ad attenersi.</p> <p>Al riguardo, si evidenzia altresì quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, dell'Avviso pubblico, ove è stabilito che, nel caso in cui per la realizzazione dei progetti il soggetto proponente faccia ricorso all'acquisizione di forniture o servizi presso terzi, lo stesso è tenuto ad assicurare la trasparenza e la massima partecipazione nel rispetto della pertinente normativa nazionale applicabile.</p> <p>3. Non sono previsti limiti per le spese di cui all'articolo 7, comma 1, dell'Avviso relativo alla Traiettorie 1, purché si tratti di costi funzionali e necessari alla realizzazione del progetto, quest'ultimo avente le finalità e caratteristiche definite dall'articolo 5. Si rappresenta, inoltre, che la</p>
-------------------	--	--

		Commissione di valutazione di cui all'art. 9 provvederà a verificare la congruità dei costi nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art. 11 dell'Avviso.
129	<p><i>Con riferimento all'Avviso ed all'ulteriore documentazione afferente alla Traiettorie 1, vorrei chiedere se, essendo ammesse le Amministrazioni Comunali come proponenti, siano ammessi come proponenti anche i Gruppi di Azione Locale (GAL), che delle Amministrazioni Comunali sono unione, espressione ed emanazione.</i></p>	<p>Sono ammessi a presentare i progetti per il riconoscimento del contributo pubblico esclusivamente i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, degli Avvisi.</p> <p>Per quanto riguarda le Amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a) del citato articolo e in relazione al suo quesito, si rappresenta che esse sono costituite da tutte le Amministrazioni dello Stato come definite all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.”).</p> <p>Pertanto, l'ente potrà partecipare all'Avviso solo qualora rientrante nel perimetro delle amministrazioni pubbliche definito dal citato articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.</p> <p>Le caratteristiche dell'ente, atte a evidenziare la riconducibilità dello stesso al predetto perimetro di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, dovranno essere illustrate nel campo 1.1 della Proposta progettuale, dedicato alla descrizione della compagine di progetto.</p>

<p><b>130</b></p>	<p><i>Il CEINGE (www.ceinge.unina.it), partecipato al 100% da capitale pubblico, rientra tra i soggetti proponenti?</i></p>	<p>Sono ammessi a presentare i progetti per il riconoscimento del contributo pubblico di cui agli Avvisi del PO Salute soltanto i soggetti indicati all'art. 4, comma 1, degli Avvisi.</p> <p>Pertanto, l'Ente da Lei rappresentato può partecipare quale soggetto proponente solo se rientrante in una delle categorie di cui al citato articolo, secondo le definizioni adottate ai fini degli Avvisi del PO Salute e pubblicate nell'apposita sezione del portale del Ministero della Salute dedicata ai "Quesiti e risposte - Avvisi Traiettoria 2 e Traiettoria 3".</p> <p>Eventuali soggetti non rientranti nelle categorie di cui all'art. 4, comma 1, possono tuttavia partecipare come soggetti terzi, cofinanziatori del progetto ai sensi dell'art. 6, comma 2, degli Avvisi. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui agli Avvisi.</p>
<p><b>131</b></p>	<p><i>Si chiede conferma che all'interno del documento ATS sia sufficiente fare riferimento a quanto indicato nel progetto in relazione alle reciproche responsabilità relativamente alla realizzazione del progetto e alla ripartizione dei costi e delle spese tra tutti i soggetti partecipanti e che quindi non è richiesto dettagliare le attività di ciascun partner e il relativo budget (importo).</i></p>	<p>Si chiarisce che ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, degli Avvisi, i soggetti partecipanti, nell'ambito della forma di collaborazione, devono definire i diritti e gli obblighi derivanti agli stessi dalla realizzazione del progetto, la suddivisione delle competenze e delle reciproche responsabilità e la ripartizione dei costi e delle spese tra tutti i soggetti partecipanti.</p> <p>Si precisa che le informazioni richieste all'interno della "Proposta progettuale" rispondono ad un livello di dettaglio maggiore per cui ogni soggetto proponente dovrà fornire il dettaglio delle attività svolte per la realizzazione del progetto e i relativi costi che saranno sostenuti per la realizzazione di tali attività.</p>



<p><b>132</b></p>	<p><i>Vorrei sapere se il nostro ospedale "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti rientra tra quelli a cui è rivolto il bando. Si tratta di un Ente Ecclesiastico, privato convenzionato con il SSN.</i></p>	<p>Con riferimento al Suo quesito, si rappresenta che possono partecipare all'Avviso pubblico gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale istituito dalla legge n. 833 del 1978, così come riformato dal decreto legislativo n. 502 del 1992. In tal senso, gli ospedali e le strutture private accreditate con il predetto Servizio Sanitario Nazionale non rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'articolo 4, comma 1, degli Avvisi pubblici.</p> <p>Si specifica, tuttavia, che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'Avviso, i soggetti terzi non compresi tra le categorie di cui al richiamato articolo 4, comma 1, del medesimo Avviso, ivi incluse le imprese, possono partecipare come co-finanziatori del progetto. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso.</p>
<p><b>133</b></p>	<p><i>Vi chiediamo conferma che il Ministero consideri ammissibile la contestuale partecipazione di un soggetto proponente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– nell'ambito di un partenariato, prevedendo il sostenimento di costi nella misura almeno del 2% e la richiesta di un relativo contributo;</i></li> <li><i>– come soggetto terzo, nell'ambito di altri partenariati (diversi da quello indicato al punto precedente), senza richiedere alcun contributo. In quest'ultimo caso, chiediamo inoltre conferma che il vincolo del 2% di costi da sostenere obbligatoriamente si applichi anche ai soggetti proponenti che intendano partecipare al progetto senza richiedere alcun contributo.</i></li> </ul>	<p>È ammissibile che un soggetto partecipi in qualità di soggetto proponente ad una forma di collaborazione per la realizzazione di un progetto congiunto (sostenendo almeno il 2% dei costi ammissibili) e contestualmente, instauri cooperazioni non oggetto di contributo pubblico nell'ambito della medesima Traiettorie, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso, ovvero, partecipi come soggetto terzo ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'Avviso per cofinanziare altri progetti. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso.</p> <p>Inoltre, si specifica che il requisito del 2% dei costi ammissibili che ciascun soggetto proponente deve sostenere, non si applica ai soggetti terzi.</p>

<p><b>134</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Un prof. universitario convenzionato con IRCCS può partecipare ad un progetto di IRCCS e a uno dell'Università? Se sì, può partecipare anche se il progetto dell'IRCCS e quello dell'Ateneo sono nella stessa traiettoria o devono essere di Traiettorie diverse?</i></li> <li>2. <i>Uno stesso professore universitario può partecipare a gruppi di ricerca di più progetti del suo ente di afferenza oppure la partecipazione del docente è consentita in un solo progetto?</i></li> <li>3. <i>È possibile inserire tra le spese dei servizi, il costo per analisi effettuate dal Centro Grandi Strumenti dell'Ateneo (soggetto proponente) che emette ai Dipartimenti nota di addebito sulla base di un tariffario per l'uso delle apparecchiature?</i></li> <li>4. <i>La faq n. 45 delle Traiettorie n. 2 e 3, ammette la partecipazione nel gruppo di ricerca del soggetto proponente anche di personale di altri enti che non entrano formalmente come Partner. Tale personale di altri enti può esporre il suo costo a cofinanziamento?</i></li> </ol>	<p>In riferimento ai vostri quesiti si chiarisce quanto segue.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli Avvisi non escludono la possibilità che docenti di un'università possano partecipare alla realizzazione di un progetto presentato dall'università di appartenenza e, in qualità di "collaboratori esterni", a progetti presentati da un IRCCS, fermo restando il rispetto della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e ss.mm.ii. e purché i compensi siano tenuti distinti per ciascun progetto e contabilizzati separatamente.</li> <li>2. Sì, è possibile. Per maggiori chiarimenti in merito alla partecipazione delle università agli Avvisi pubblici del PO Salute, si rinvia alla risposta al quesito numero 3 delle FAQ degli Avvisi relativi alle Traiettorie 1 e 4, pubblicati nella sezione dedicata del sito del Ministero della salute.</li> <li>3. Premesso che le spese ammissibili sono esclusivamente quelle elencate all'articolo 7, comma 1, degli Avvisi, si rappresenta che il costo per le analisi è ammissibile qualora rientrante nelle categorie di costo citate. Si rappresenta, inoltre, che nella categoria "servizi di consulenza e costi per la progettazione, nonché gli ulteriori servizi utilizzati per l'attività del progetto" rientrano esclusivamente le analisi/prestazioni che non possano essere eseguite direttamente dai soggetti proponenti e pertanto è necessario acquisirle presso terzi soggetti. Tale evenienza dovrà essere illustrata nella descrizione della Proposta Progettuale. Si precisa, inoltre, che i costi di tali prestazioni diagnostiche non devono essere oggetto di rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale.</li> <li>4. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, degli Avvisi la copertura della quota residua dei costi ammissibili, non oggetto del contributo, deve essere assicurata dal soggetto proponente, anche attraverso cofinanziamento del progetto da parte di terzi soggetti, ivi incluse le imprese. Il concorso da parte dei terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Si segnala, infine, che le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili, comprese quelle afferenti la quota di cofinanziamento, saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida e che i rapporti instaurati con i collaboratori esterni dovranno essere regolati da apposita convenzione.</li> </ol>
-------------------	--	---

135	<p><i>Relativamente alla traiettoria 1, l'art. 4 comma 2 recita "I soggetti di cui al comma 1 possono realizzare il progetto anche congiuntamente tra di loro ....". Il termine "anche" si riferisce alla possibilità di presentare per questo avviso 1 proposta come singolo e contemporaneamente 1 proposta congiuntamente?</i></p>	<p>In merito al suo quesito si chiarisce che ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione ai sensi dell'articolo 8, comma 4 degli Avvisi. Tale limitazione, inoltre, per i progetti presentati in forma congiunta, opera indipendentemente dal ruolo (capofila o partecipante) assunto dallo stesso soggetto nell'ambito della forma di collaborazione instaurata per la presentazione della domanda. Pertanto, la domanda di partecipazione può essere presentata in forma singola o congiunta.</p> <p>Fermo restando, dunque, che in ciascun Avviso è possibile concorrere con una sola domanda nel senso chiarito, va rilevato che non è esclusa la possibilità per lo stesso soggetto proponente di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.</p>
136	<p><i>Scrivo in merito a due quesiti relativi alla traiettoria 4:</i></p> <p><i>1) Nel dettaglio vorrei sapere se sia previsto un punteggio relativo all'inclusione di un'azienda farmaceutica all'interno del progetto e che quindi questa influisca non solo qualitativamente ma anche quantitativamente sulla valutazione complessiva per accedere al finanziamento.</i></p> <p><i>2) Inoltre vorrei sapere se la Regione del soggetto capofila sia coinvolta in qualche fase della presentazione o valutazione del progetto.</i></p>	<p>1. La valutazione delle proposte progettuali è rimessa alla Commissione di valutazione tecnico-scientifica preposta, ai sensi dell'art. 9 dell' Avviso. Con riferimento ai criteri di valutazione, si rimanda all'art. 11 dell'Avviso;</p> <p>2. Gli Avvisi non prevedono che le Regioni assumano uno specifico ruolo nella fase di presentazione o valutazione del progetto.</p>
137	<p><i>In merito al Bando Traiettorie 1 – Azione 1.1 del Piano operativo salute: “Active &amp; Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare”, con la presente sono a chiedere se €3.395.000,00 stanziati per il Centro e Nord Italia sono da intendere complessivi e/o il massimo consentito per ogni singolo progetto.</i></p> <p><i>Ovvero:</i></p> <p><i>Se arrivano mille progetti dell'importo complessivo di €3.395.000,00 ne entra in graduatoria (come ammissibile e finanziabile) solo uno?</i></p> <p><i>Se arrivano tre progetti da un milione e uno da 395.000,00 entrano in graduatoria solo questi quattro?</i></p>	<p>Si chiarisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai sensi dell'art. 3, co. 2, lettera a) le risorse finanziarie disponibili per il riconoscimento del contributo di cui al presente Avviso sono ripartite tra le due macroaree territoriali e in particolare le risorse riservate ai progetti da realizzare nelle aree del Centro-Nord sono pari ad euro 3.395.000,00;</li> <li>- ai sensi dell'art. 5, co. 2, lettera d) i progetti da realizzare nelle aree del Centro-Nord devono prevedere costi ammissibili superiori a euro 1.000.000,00 e fino ad un massimo di euro 3.395.000,00;</li> <li>- La valutazione delle proposte progettuali è rimessa alla Commissione di valutazione tecnico-scientifica preposta, ai sensi dell'art. 9 dell' Avviso. Le proposte progettuali, ai sensi dell'art. 10, co. 8, sono ammesse al contributo secondo la posizione assunta in graduatoria, in relazione al punteggio attribuito e fino ad esaurimento delle risorse di cui all'articolo 3. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6, co. 1 dell' Avviso, il contributo può essere riconosciuto a copertura massima del 80% dei costi ammissibili del progetto</li> </ul>

<p><b>138</b></p>	<p><i>Per “Risorse finanziarie dei soggetti partecipanti all’HUB proponente” devono essere considerate solamente i movimenti di cassa/ le liquidità che l’Hub partecipante mette disposizione del progetto per coprire i costi ammissibili, ex art 6 dell’Avviso pubblico?</i></p> <p><i>Potreste spiegare meglio la differenza tra le due diciture “Risorse finanziarie dei soggetti partecipanti all’HUB proponente” e “Finanziamenti in-kind da parte dei soggetti partecipanti all’HUB proponente”?</i></p>	<p>Per risorse finanziarie dei soggetti partecipanti all’HUB proponente si intendono tutte le risorse di natura finanziaria apportate a qualsiasi titolo dagli stessi a copertura dei costi.</p> <p>Per finanziamenti in kind si intendono i costi riconducibili a strutture, macchinari e attrezzature messi a disposizione da uno o più dei soggetti partecipanti, nella misura in cui sono effettivamente utilizzati per la realizzazione del progetto.</p>
<p><b>139</b></p>	<p><i>Si chiede se è necessario registrare all’agenzia delle entrate o presso uno studio notarile l’atto/scrittura privata autenticata di mandato collettivo con rappresentanza</i></p> <p><i>Si chiede se anche le aziende, che partecipano al progetto in qualità di soggetti non beneficiari, dovranno essere incluse nell’atto di mandato collettivo.</i></p>	<p>In riferimento ai suoi quesiti si chiarisce quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. si rinvia alla pertinente disciplina nazionale applicabile;</li> <li>2. la forma di collaborazione di cui all’art. 4, comma 2 degli Avvisi, deve essere sottoscritta esclusivamente dai soggetti proponenti di cui al comma 1, pertanto i terzi soggetti non dovranno sottoscrivere la forma di collaborazione.</li> </ol>
<p><b>140</b></p>	<p><i>Con la presente si chiedono delucidazioni nel merito del POS Traiettoria 1 “Active &amp; Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare”, circa l’Hub proponente.</i></p> <p><i>Ai fini dell’accesso al contributo di cui all’Avviso, è possibile formare un partenariato congiunto tra Enti dell’Area Centro/Nord ed enti dell’Area Mezzogiorno, proponendo su entrambe le aree due immobili distinti d’intervento?</i></p> <p><i>Come indicato al punto 4.5 “Ripartizione geografica del totale dei costi del progetto” della domanda di partecipazione, la suddetta ripartizione come dovrebbe essere regolata? Es: I soggetti del Centro/Nord accedono solo a fondo di finanziamento a loro geograficamente dedicato e parallelamente i soggetti del Mezzogiorno accedono alla quota parte dei fondi per loro stanziati?</i></p> <p><i>Nel caso di un progetto vincitore che sviluppi una metodologia d’intervento comune replicabile su più contesti (1 caso al Nord; 1 caso al Sud) è possibile ripartire i costi totali del progetto tra tutto il finanziamento ottenuto, o comunque le singole voci di costo per aree Centro/Nord e Mezzogiorno dovranno sempre tener conto delle rispettive percentuali (20% centro/nord; 80% Sud) del finanziamento?</i></p>	<p>In merito ai suoi quesiti si chiarisce che i progetti possono essere realizzati anche congiuntamente da soggetti proponenti ubicati nelle diverse aree geografiche. Inoltre, i progetti possono essere realizzati anche su più immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità dei soggetti proponenti, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5 dell’Avviso e a condizione che gli stessi immobili risultino funzionalmente integrati e localizzati in una sola area o, nel caso di strutture dislocate su più siti, in aree geograficamente prossime.</p> <p>Ai sensi dell’art. 3 comma 3 dell’Avviso relativo alla Traiettoria 1, ai fini dell’utilizzo delle risorse destinate all’intervento, si terrà conto esclusivamente della localizzazione degli immobili oggetto di intervento. Infine, si segnala che la chiave di riparto 80% aree del Mezzogiorno, 20% aree del Centro-nord si applica alle risorse finanziarie stanziare per ogni Traiettoria del PO Salute. Ai fini del riparto delle risorse si rinvia all’articolo 3, comma 3, dell’Avviso.</p>

<p>141</p>	<p><i>Con riferimento alla T4: Quali caratteristiche deve avere l'Hub costituito per essere ritenuto tale? Come si differenzia da altre forme di collaborazione, come ad es la rete prevista per la T2? Che forma giuridica deve assumere? Va seguito anche qui l'iter di costituzione tramite scrittura privata autenticata o atto pubblico? In fase di presentazione della proposta, il mandato collettivo di rappresentanza nei confronti del capofila può essere sancito con una forma diversa, da confermare poi in fase di approvazione tramite scrittura privata autenticata o l'atto pubblico? È possibile che un docente strutturato nell'università 1 venga inserito nell'unità di ricerca di un'università 2 partecipante alla proposta, senza che questo vada a pregiudicare la possibilità dell'università 1 di figurare in altre proposte? In altri termini: il coinvolgimento di un docente all'interno dell'unità di ricerca coordinata da un'università diversa dalla propria, comporta l'adesione di quest'ultima come partner della proposta? Sarebbe possibile per un docente universitario figurare come singolo all'interno di una proposta come consulente (rapporto di subcontraenza) senza che questo comporti la partecipazione formale della propria università come partner? Nel caso in cui un'azienda privata partecipi al cofinanziamento di una proposta con fondi propri, può la stessa azienda partecipare ad un'eventuale gara di appalto lanciata nell'ambito della stessa proposta o si configurerebbe un conflitto di interessi? Con riferimento alla T1: Nel caso in cui si realizzino due comunità residenziali, una sita al Centro-Nord e l'altra al Mezzogiorno, con quale criterio saranno ripartiti i finanziamenti? Ad es., indipendentemente dalla collocazione della sede legale dei partner coinvolti, le attività collegate alla realizzazione ed attivazione della comunità sita al Nord verranno finanziate coi fondi riservati al Centro-Nord e così per le attività legate alla comunità nel Mezzogiorno? O si adotteranno altri criteri?</i></p>	<p>In merito ai suoi quesiti si chiarisce quanto segue: - L'Hub proponente rappresenta la forma di collaborazione disciplinata nell'ambito dell'Avviso pubblico relativo alla Traiettorie 4; la Rete proponente rappresenta la forma di collaborazione disciplinata nell'ambito dell'Avviso pubblico relativo alla Traiettorie 2. Gli Avvisi ammettono in via generale tutte le forme di collaborazione previste dalla normativa vigente. Pertanto, troverà di volta in volta applicazione la disciplina prevista dall'ordinamento per la forma di collaborazione prescelta, anche con riferimento alle modalità di formalizzazione della collaborazione medesima. Se, quindi, è lasciata alla libertà dei soggetti partecipanti l'individuazione della forma collaborativa per essi più utile alla realizzazione del progetto, essa dovrà in ogni caso rispettare le condizioni previste dagli Avvisi. In particolare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, degli Avvisi pubblici la forma di collaborazione deve configurare un concorso effettivo, stabile e coerente, rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto, funzionale alla realizzazione dello stesso. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, la forma di collaborazione deve prevedere al contempo: • lett. a), la suddivisione delle competenze e delle reciproche responsabilità relativamente alla realizzazione del progetto e alla ripartizione dei costi e delle spese tra tutti i soggetti partecipanti; • lett. b), l'individuazione, nell'ambito dei soggetti partecipanti di cui alla lettera a), del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata copia dell'atto istitutivo della forma di collaborazione e del suddetto mandato conferito al soggetto capofila. La forma di collaborazione deve, pertanto, essere stata già instaurata ai fini della partecipazione all'avviso e non è sufficiente il mero impegno alla futura instaurazione.  - gli Avvisi non escludono la possibilità che docenti strutturati di un'università possano partecipare in qualità di "collaboratori esterni" di</p>
------------	--	---

un'altra università ai fini della realizzazione del progetto, fermo restando il rispetto della normativa di riferimento (Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario").

- ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'Avviso pubblico, il concorso da parte di terzi soggetti, ivi incluse le imprese, può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature, pertanto restano esclusi i servizi di consulenza. Resta inteso che, qualora il soggetto terzo si configuri come co-finanziatore, è esclusa la possibilità di erogare forniture o servizi ai soggetti proponenti attraverso la partecipazione a procedure di affidamento, e che il soggetto proponente nel caso in cui faccia ricorso all'acquisizione di forniture o servizi presso terzi, è tenuto ad assicurare la trasparenza e la massima partecipazione nel rispetto della pertinente normativa nazionale applicabile.

- i progetti possono essere realizzati anche su più immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità dei soggetti proponenti, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5 dell'Avviso e a condizione che gli stessi immobili risultino funzionalmente integrati e localizzati in una sola area o, nel caso di strutture dislocate su più siti, in aree geograficamente prossime.

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Avviso relativo alla Traiettorie 1, ai fini dell'utilizzo delle risorse destinate all'intervento, si terrà conto esclusivamente della localizzazione degli immobili oggetto di intervento.

<p>142</p> <p><i>Le aziende che, come soggetti terzi, partecipino al cofinanziamento di una proposta progettuale a valere su una delle 4 traiettorie, possono erogare, nell'ambito della proposta, dei servizi a beneficio dei soggetti proponenti o è comunque necessario prevedere una procedura di selezione pubblica dei servizi stessi (gara d'appalto)?</i></p> <p><i>Se la risposta fosse positiva (affidamento diretto alle aziende cofinanziatrici di servizi da erogare a beneficio dei soggetti proponenti), i costi di suddetti servizi potrebbero essere computati nel budget di progetto, come previsto dall'art 7 dall'art. 7 comma 1 lett. f)?</i></p> <p><i>Nel caso di un docente universitario che, come dettagliato nel quesito n 45 relativo alle T2 e T3, venga coinvolto come "collaboratore esterno" nell'unità di ricerca di un'altra università, l'effort relativo al tempo speso dal docente sul progetto potrà essere valorizzato come cofinanziamento?</i></p> <p><i>In tal caso, il cofinanziamento sarà imputabile all'università che accoglie il docente (e che partecipa al progetto) o all'università di origine (che nel progetto potrebbe figurare come soggetto terzo)?</i></p> <p><i>Il docente universitario in questione, potrebbe comunque svolgere l'attività collegata al progetto nelle strutture della propria università di origine?</i></p> <p><i>Le limitazioni alla partecipazione si applicherebbero anche nel caso in cui un'università aderisse ad una proposta come soggetto terzo, contribuendo cioè solo al cofinanziamento dell'azione tramite l'effort di uno o più docenti formalmente inseriti all'interno dell'unità di ricerca di un'altra università?</i></p> <p><i>Nel caso di un docente universitario che, come persona fisica disgiunta dall'università di appartenenza, venisse coinvolto in una proposta al fine di fornire una consulenza, dovrebbe essere selezionato con procedura pubblica prima della scadenza per la presentazione delle domande?</i></p> <p><i>Il suo coinvolgimento non andrebbe in nessun modo ad impattare sui limiti alla partecipazione fissati per i soggetti proponenti, giusto?</i></p>	<p>In merito ai suoi quesiti si chiarisce quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per la selezione dei soggetti terzi che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 dell'Avviso, cofinanzieranno il progetto, si rinvia, in linea generale, alla normativa cui il soggetto richiedente, in ragione della sua natura giuridica, è tenuto ad attenersi.</li> </ul> <p>Resta fermo il rispetto della disciplina in materia di evidenza pubblica nonché dei principi di trasparenza e massima partecipazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con riferimento al cofinanziamento della quota dei costi ammissibili si rinvia all'art. 6, co. 2 dell'Avviso. Per quanto attiene le categorie di costo ammissibili si rinvia all'art. 7 dell'Avviso. Ad ogni modo si rimanda alle risposte ai quesiti pubblicati nell'apposita sezione del portale del Ministero della salute.</li> <li>- Non si comprende a quale limitazione si faccia riferimento nel quesito.</li> </ul>
--	---

<p><b>143</b></p>	<p><i>Per forma di collaborazione si può intendere un accordo di partenariato mediante scrittura privata autenticata che include il conferimento del mandato, o è necessario sottoscrivere un atto costitutivo di ATS che includa conferimento di mandato collettivo al capofila?</i></p> <p><i>Ovvero, si deve fare un atto costitutivo di ATS per forza oppure si può fare un accordo di partenariato?</i></p>	<p>Gli Avvisi ammettono in via generale tutte le forme di collaborazione previste dalla normativa vigente. Pertanto, troverà di volta in volta applicazione la disciplina prevista dall'ordinamento per la forma di collaborazione prescelta, anche con riferimento alle modalità di formalizzazione della collaborazione medesima.</p> <p>Se, quindi, è lasciata alla libertà dei soggetti partecipanti l'individuazione della forma collaborativa per essi più utile alla realizzazione del progetto, essa dovrà in ogni caso rispettare le condizioni previste dagli Avvisi.</p> <p>In particolare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, degli Avvisi pubblici la forma di collaborazione deve configurare un concorso effettivo, stabile e coerente, rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto, funzionale alla realizzazione dello stesso.</p> <p>Ai sensi dell'art. 4, comma 3, la forma di collaborazione deve prevedere al contempo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lett. a), la suddivisione delle competenze e delle reciproche responsabilità relativamente alla realizzazione del progetto e alla ripartizione dei costi e delle spese tra tutti i soggetti partecipanti;</li><li>- lett. b), l'individuazione, nell'ambito dei soggetti partecipanti di cui alla lettera a), del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo.</li></ul> <p>Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata copia dell'atto istitutivo dell'eventuale forma di collaborazione e del suddetto mandato conferito al soggetto capofila. La forma di collaborazione deve, pertanto, essere stata già instaurata ai fini della partecipazione all'avviso e non è sufficiente una dichiarazione di intenti che contenga il mero impegno alla futura instaurazione.</p>
-------------------	--	--



<p>144</p>	<p><i>Con riferimento al Bando POS - TRAIETTORIA 1 avremmo un quesito da sottoporvi:</i></p> <p><i>In un progetto Coordinato dall'Università di Verona composto da diversi partner di progetto, A.T.E.R Verona (ente pubblico economico strumentale della Regione Veneto, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile che opera su tutto il territorio della città e della Provincia di Verona) parteciperebbe mettendo a disposizione alcuni immobili di sua proprietà che ha nelle sue disponibilità. Sarebbe inoltre disponibile a entrare nella compagine di progetto senza percepire un finanziamento.</i></p> <p><i>Il progetto sarebbe ammissibile secondo quanto previsto all'art. 5 comma 2?</i></p>	<p>Ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a) i progetti devono essere realizzati o prevedere il completamento di iniziative già avviate su immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità del soggetto proponente. Inoltre, sono ammessi a presentare i progetti per il riconoscimento del contributo previsto dal presente Avviso esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Avviso pubblico, che comprende, tra l'altro, le Amministrazioni pubbliche. Le Amministrazioni pubbliche, in tale contesto, sono costituite da tutte le Amministrazioni dello Stato come definite all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.").</p>
<p>145</p>	<p><i>Potete confermare che i costi dei consumabili/materiali di consumo devono essere inseriti tra i costi delle spese generali?</i></p> <p><i>Per quanto riguarda le spese generali anche nella traiettoria 4 è fissato un limite del 10%?</i></p>	<p>I costi relativi ai materiali di consumo possono essere inseriti all'interno della categoria j), comma 1, dell'art. 7 dell'Avviso relativo alla Traiettorie 4. Non sono previsti limiti per le "spese amministrative, comprese le spese generali, necessarie per lo svolgimento delle attività" ai sensi degli art. 7, comma 1, dell'Avviso relativo alla Traiettorie 4, purché tali spese siano necessarie per lo svolgimento delle attività del progetto, quest'ultimo avente le finalità e caratteristiche definite dall'articolo 5 degli Avvisi. Si rappresenta, inoltre, che la Commissione di valutazione di cui all'art. 9 provvederà a verificare la congruità dei costi nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art. 11 dell'Avviso.</p>
<p>146</p>	<p><i>È previsto un tetto massimo percentuale per le spese di personale sulla Traiettorie 1 e 4?</i></p>	<p>Non sono previsti limiti per le spese di personale di cui agli artt. 7, comma 1, degli Avvisi relativi alla Traiettorie 1 e alla Traiettorie 4, purché tali spese siano necessarie per lo svolgimento delle attività del progetto, quest'ultimo avente le finalità e caratteristiche definite dall'articolo 5 degli Avvisi. Si rappresenta, inoltre, che la Commissione di valutazione di cui all'art. 9 provvederà a verificare la congruità dei costi nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art. 11 dell'Avviso.</p>

<b>147</b>	<p><i>Il finanziamento per l'acquisto di attrezzature, ai sensi dell'art. 7 comma c, prevede l'ammortamento o il finanziamento al 100% del costo delle stesse?</i></p> <p><i>È necessario registrare all'agenzia delle entrate o presso uno studio notarile l'atto/scrittura privata autenticata di mandato collettivo con rappresentanza?</i></p> <p><i>Anche le aziende che partecipano al progetto in qualità di soggetti non beneficiari dovranno essere incluse nell'atto di mandato collettivo?</i></p>	<p>In riferimento ai suoi quesiti si chiarisce quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. il contributo pubblico è concesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) dell'Avviso pubblico relativo alla Traiettorie 4, per la copertura del costo degli investimenti materiali, quali l'acquisto, il noleggio e il leasing di strumenti e attrezzature, purché funzionali e a uso esclusivo del progetto e purché questi non siano già stati acquistati e rendicontati con altri fondi pubblici.</li><li>2. si rinvia alla pertinente disciplina nazionale applicabile;</li><li>3. la forma di collaborazione di cui all'art. 4, comma 2 degli Avvisi, deve essere sottoscritta esclusivamente dai soggetti proponenti di cui al comma 1, pertanto i terzi soggetti non dovranno sottoscrivere la forma di collaborazione.</li></ol>
------------	---	--

*La presente per formulare un quesito sull'ammissibilità al bando in oggetto del Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna - CRS4 Srl Uninominale, società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sardegna Ricerche.*

*Il CRS4 è pertanto una società pubblica interamente partecipata dall'agenzia regionale "Sardegna Ricerche".*

*Da Statuto il CRS4 si configura come "Organismo di Ricerca" ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01.*

*Inoltre il CRS4 è ricompreso nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica). In particolare, si trova alla categoria "Agenzie ed enti regionali e provinciali per la formazione, la ricerca e l'ambiente" alla pag 19 dell'elenco analitico pubblicato sul sito dell'ISTAT.*

*Siamo stati invitati a partecipare al bando come Partner e Vi chiediamo conferma che il CRS4 sia ammissibile al suddetto bando.*

Con riferimento al Suo quesito, si chiarisce che possono concorrere all'Avviso in qualità di "Enti di ricerca pubblici" gli organismi di ricerca pubblici diversi dalle Università o dagli IRCCS (questi ultimi, infatti, sono ammessi a partecipare in quanto tali). Per "organismo di ricerca" si intende, in linea con la definizione di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01, l'entità, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Rispetto a tale entità, non devono esservi imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva (ad esempio in qualità di soci o azionisti) o comunque esse non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. La necessaria qualificazione di ente "pubblico" si considera soddisfatta, per i predetti organismi di ricerca, qualora essi risultino inclusi nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

La natura del soggetto, in conformità con le caratteristiche sopra indicate, dovrà essere illustrata nel campo 1.1 della Proposta Progettuale, dedicato alla descrizione della compagine di progetto.

Inoltre, per facilitare la corretta indicazione dei descritti requisiti, questo Ministero provvederà a pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale dedicata alla documentazione dell'Avviso, un apposito modello di autodichiarazione, allegato anche alla presente.

149	<p><i>Si chiede ai fini dell'esposizione del costo stipendiale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per il personale universitario convenzionato ASL, che percepisce una retribuzione costituita da due voci stipendiali: una per le attività di ricerca e didattica (impegno 1500 ore annue L. 240/2010) e una per le attività convenzionate con la ASL, quale voce stipendiale può essere utilizzata a carico del progetto POS se detto personale è inserito nel gruppo di ricerca di una ASL?</li> <li>- per ogni unità di personale universitario senza convenzione (impegno 1500 ore annue L. 240/2010) che si inserisce in un progetto POS, nel gruppo di ricerca ASL o IRCCS o altro Ente pubblico, può essere esposto il costo stipendiale certificato dall'ente di appartenenza che però non partecipa al progetto? Se sì, tale costo può essere inteso come cofinanziamento nel gruppo di ricerca ASL o IRCCS o altro Ente pubblico?</li> </ul>	<p>In merito ai suoi quesiti si chiarisce quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sono considerate ammissibili le spese di personale di cui all'art. 7 dell'Avviso, nella misura in cui il personale dedicato sia effettivamente impegnato nelle attività del progetto. Si rappresenta, inoltre, che le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida di rendicontazione.</li> <li>2. Tale costo è ammissibile come cofinanziamento nel caso in cui l'ente di appartenenza partecipi come soggetto terzo ai sensi dell'art. 6 comma 2 degli Avvisi.</li> </ol>
150	<p><i>Considerato che il contributo ministeriale su ogni progetto è al massimo dell'80% dei costi ritenuti ammissibili e che la restante quota debba essere finanziata dai soggetti proponenti, con il vincolo del 2% a carico di ognuno di essi, nel caso in cui tutto l'ammontare del cofinanziamento sia coperto da imprese che abbiano la capacità finanziaria di assumersi l'intero importo, si chiede se i proponenti possano svincolarsi dall'obbligo di cofinanziare il suddetto 2%?</i></p>	<p>Con riferimento al Suo quesito, si chiarisce che ai sensi dell'art. 5 degli Avvisi pubblici del PO Salute, ciascun soggetto proponente è tenuto a sostenere almeno il 2% dei costi ammissibili del progetto. Tale obbligo rileva a prescindere dall'ammontare della quota di cofinanziamento coperta da eventuali soggetti terzi.</p>
151	<p><i>Nel caso in cui una università (soggetto proponente capofila o partner) già presente in una proposta in fase di presentazione (una in ciascuna delle 4 traiettorie), può partecipare con una struttura di ricerca (dipartimento o centro), in qualità di soggetto cofinanziatore, come per le imprese, (senza ricevere contributo) ad uno o più partenariati, su ciascuna traiettoria 1,2,3,4, senza incorrere nelle esclusioni previste dal bando?</i></p> <p><i>In altri termini si chiede se può fungere da soggetto cofinanziatore, con personale, strutture, strumentazioni e servizi messi a disposizione del progetto previo accordo con un ente pubblico proponente di cui all'art. 4 di ciascun bando senza entrare nel partenariato.</i></p>	<p>Con riferimento al Suo quesito, si chiarisce che una Università che concorre ad una o più Traiettorie in qualità di soggetto proponente può cofinanziare altri progetti, quale soggetto terzo ai sensi dell'art. 6, comma 2, degli Avvisi, mettendo a disposizione proprio personale, strumenti e attrezzature non oggetto del contributo pubblico.</p>
152	<p><i>La nostra Fondazione gode del riconoscimento IRCCS solo per due delle varie sedi che ha sul territorio italiano. A seguito di una precedente FAQ è stato chiarito che al contributo sono ammesse solo le sedi IRCCS. E questo aspetto quindi è chiaro. Tuttavia, vorremmo chiarire se invece all'interno dei costi ammissibili indicati come cofinanziamento possiamo valorizzare anche costi relativi alle nostre sedi non IRCCS, anche in forza del fatto che giuridicamente la Fondazione è comunque un unico ente.</i></p>	<p>I costi sostenuti nelle sedi non IRCCS possono rappresentare la quota residua dei costi ammissibili non oggetto del contributo, che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'Avviso, i soggetti proponenti devono assicurarne la copertura, purché rientranti nelle voci di costo elencate all'articolo 7 dell'Avviso.</p>

153	<p>1. È possibile partecipare a più progetti per una stessa traiettoria, risultando però richiedenti contributo per uno e un solo progetto e negli altri comparire nella rete/partenariato, ma senza chiedere alcun contributo, indicando eventualmente solo costi in cofinanziamento?</p> <p>2. Cosa si intende per "instaurare cooperazioni"?</p> <p>3. Infine, laddove il nostro ente partecipi come partner ad una traiettoria con un progetto X, è possibile essere indicati, in un altro progetto Y sempre sulla stessa traiettoria, come eventuali consulenti di un ente pubblico partner di progetto (ipotizzando di erogare la consulenza in forma di convenzione)?</p>	<p>Con riferimento ai Suoi quesiti, si chiarisce quanto segue:</p> <p>1) Ai sensi dell'art. 8 comma 4, i soggetti partecipanti possono presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito di ciascun Avviso delle diverse Traiettorie. Tuttavia, è ammissibile che un soggetto partecipi in qualità di soggetto proponente ad una forma di collaborazione per la realizzazione di un progetto congiunto e contestualmente, instauri cooperazioni non oggetto di contributo pubblico nell'ambito della medesima Traiettoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso, ovvero, partecipi come soggetto terzo ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'Avviso per cofinanziare altri progetti. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso.</p> <p>2) In linea con quanto chiarito al punto precedente, il soggetto proponente può avviare, nell'ambito della medesima Traiettoria, collaborazioni non oggetto di contributo pubblico ai sensi dell'Avviso.</p> <p>3) Eventuali servizi di consulenza erogati a favore dei soggetti proponenti sono ammissibili a contributo qualora rientranti tra le voci di costo di cui all'articolo 7, comma 1, dell'Avviso pubblico.</p>
154	<p>In caso di progetti presentati in forma congiunta, deve essere il solo soggetto capofila a compilare e mandare, sulla base delle indicazioni di cui all'art.8 degli Avvisi, la domanda di partecipazione? Oppure anche i soggetti partecipanti devono inviare la propria domanda?</p>	<p>Con riferimento al Suo quesito, si chiarisce che la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del capofila o, in alternativa, da un soggetto da quest'ultimo delegato ai fini della partecipazione all'Avviso pubblico, e da questi trasmessa secondo le modalità definite all'art. 8 degli Avvisi pubblici.</p>
155	<p>Con riferimento all'art 3 del bando Traiettoria 4, vorremmo chiedere, qualora un Hub proponente avesse la sua localizzazione principale nelle aree del Centro Nord ma al suo interno ci fossero dei partner (ammissibili ai sensi dell'art 4, comma 1 del bando) aventi sede nelle aree del Mezzogiorno, se il finanziamento del progetto ricadrebbe per tutti i partner di progetto nell'allocazione finanziaria per le aree del Centro Nord (€ 19.400.000 totali) o se il finanziamento dei partner delle aree del Mezzogiorno proverrebbe dalla quota di 77.600.000,00 (art 2 comma b).</p>	<p>Premesso che i soggetti partecipanti di cui all'art. 4, comma 1 dell'Avviso possono essere ubicati sia nelle aree del Centro-nord che del Mezzogiorno, si chiarisce che ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Avviso, si terrà conto della <b>localizzazione dell'Hub proponente, intesa come principale ubicazione dell'insieme di strutture fisiche, attrezzature, risorse stabili di personale e altra strumentazione organizzato per la realizzazione del progetto.</b></p>
156	<p>È possibile che, in un progetto presentato a valere sulla traiettoria 4, il partner UNIFI abbia all'interno del suo gruppo di ricerca anche un docente appartenente ad un diverso Ateneo? Se sì, in quale forma? e come ci si deve comportare relativamente al suo costo stipendiale considerando che questo non è ovviamente sostenuto da UNIFI?</p>	<p>Sono considerati ammissibili ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso pubblico, i costi del personale dipendente dei soggetti partecipanti all'Hub proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, nella misura in cui sono impiegati nelle attività oggetto del progetto. Si rimanda alle risposte ai quesiti pubblicati nell'apposita sezione del portale del Ministero della salute.</p>

157	<p><i>In quale veste il docente della Federico II presta la propria opera intellettuale presso l'altra Università? Ci vuole un conferimento di incarico? Un contratto di consulenza, o altro?</i></p>	<p>Il titolo per la partecipazione al progetto da parte del professore universitario è rimesso all'accordo tra le parti, nel rispetto della disciplina prevista dall'ordinamento e, nel caso di specie, compete alle università verificare le modalità per formalizzare l'apporto del professore in funzione delle regole ad esse applicabili.</p> <p>In ogni caso, in relazione ai costi eventuali derivanti da tale apporto, ai fini del presente avviso, il rimborso è ammissibile nei limiti in cui esso rientri in una delle voci di spesa di cui all'articolo 7.</p>
158	<p><i>Il Ministero potrebbe per favore fornire un template per l'accordo di collaborazione e per il mandato conferito al Capofila del progetto? O almeno indicarci quali devono essere i punti salienti da inserire nel documento?</i></p> <p><i>Se un partner con sede al sud partecipa ad un progetto di traiettoria 4 in cui l'HUB sia fisicamente localizzato al centro-nord, questo partner attinge al bacino dei fondi del centro-nord anche se lui stesso è localizzato al sud?</i></p>	<p>In merito ai suoi quesiti si chiarisce che non saranno forniti template in merito.</p> <p>Per le forme di collaborazione si rimanda all'art. 4 comma 3 dell'Avviso.</p> <p>Premesso che i soggetti partecipanti di cui all'art. 4, comma 1 dell'Avviso possono essere ubicati sia nelle aree del Centro-nord che del Mezzogiorno, si chiarisce che ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Avviso, si terrà conto della localizzazione dell'Hub proponente, intesa come principale ubicazione dell'insieme di strutture fisiche, attrezzature, risorse stabili di personale e altra strumentazione organizzato per la realizzazione del progetto.</p>
159	<p><i>Per la traiettoria 1 è possibile costruire ex novo (su un terreno di proprietà pubblica) oppure solo ristrutturare un edificio?</i></p>	<p>Con riferimento al suo quesito si rinvia alla risposta al quesito n. 128 pubblicata sul sito del Ministero della salute.</p>
160	<p><i>Si chiede, gentilmente, dal punto di vista formale, quale sia la forma contrattuale corretta per consentire una puntuale rendicontazione dei costi di un Prof. Ordinario della Federico II, richiesto da altro Ateneo che presenta la propria proposta progettuale sempre sulla Traiettoria 1. Tale chiarimento si rende necessario alla luce dell'art. 7 che stabilisce, per i non dipendenti, le sole formule del contratto a progetto/somministrazione/assegno di Ricerca.</i></p>	<p>Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili, ai sensi dell'art. 7, saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida di rendicontazione.</p>
161	<p><i>Vorremmo sapere se siamo vincolati all'utilizzo del file Excel, il quale non permette formattazione, inserimento di figure e note a piè di pagina per le referenze, o se invece possiamo lavorare su un altro formato di documento come word, avendo cura di rispettare tutti i campi richiesti dal template Excel e trasformarlo in PDF per la firma finale.</i></p> <p><i>Inoltre, se fossimo vincolati ad utilizzare l'Excel, questo dovrà essere trasformato in PDF prima di firmarlo digitalmente?</i></p>	<p>In merito ai suoi quesiti si chiarisce che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Non è possibile inserire figure nei testi a disposizione;</li> <li>2. Non è possibile lavorare su altri formati diversi da quelli messi a disposizione;</li> <li>3. Il file Excel non dovrà essere trasformato in altro formato, al termine della compilazione dovrà essere firmato digitalmente e trasmesso.</li> </ol>

162

*I consorzi interuniversitari sono soggetti di diritto pubblico. Possono partecipare al bando congiuntamente ad altri enti eleggibili;  
Il nostro consorzio è interregionale nord-sud. Nella formulazione del budget ogni ente fa riferimento al budget a disposizione per l'area geografica di appartenenza?*

In merito ai suoi quesiti si chiarisce quanto segue:

1. Con riferimento ai Consorzi interuniversitari, tenuto conto delle categorie soggettive individuate dal citato articolo 4, comma 1, essi possono partecipare in quanto rientrino in una di dette categorie e, in particolare, qualora si configurino quali "Enti di ricerca pubblici", secondo la definizione adottata ai fini degli Avvisi del PO Salute e pubblicata nell'apposita sezione del portale del Ministero della Salute (Quesiti e risposte - Avvisi Traiettorie 2 e Traiettorie 3, risposta al quesito numero 66).

In tal caso, il Consorzio può partecipare come uno dei soggetti della rete proponente, da costituirsi con la partecipazione di almeno due dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1.

Sotto altra prospettiva, il Consorzio formato da università e/o da altri soggetti compresi tra quelli di cui al medesimo articolo 4, comma 1, costituisce una delle forme di collaborazione tra soggetti ammissibili previste dall'articolo 4, comma 2, dell'Avviso. Pertanto, anche qualora non rientri nella definizione di ente di ricerca pubblico, il Consorzio potrà esso stesso qualificarsi come Hub proponente e potrà partecipare con applicazione della relativa disciplina, ad esempio, in termini di individuazione del soggetto capofila e di costi del progetto a carico dei singoli partecipanti (consorziati). Nel modulo di domanda dovranno in tal caso essere indicati i dati identificativi di tutti i consorziati.

Qualora non tutti i soggetti consorziati siano interessati a partecipare, le università partecipanti potranno concorrere realizzando una nuova forma di collaborazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'Avviso.

Da ultimo, si precisa che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso, non è ammessa la contemporanea partecipazione al presente Avviso sia del consorzio interuniversitario che delle singole università consorziate, ferma restando la possibilità per i singoli soggetti di concorrere contemporaneamente agli altri Avvisi emanati per le restanti Traiettorie del PO Salute.

2. Premesso che i soggetti partecipanti di cui all'art. 4, comma 1 dell'Avviso possono essere ubicati sia nelle aree del Centro-nord che del Mezzogiorno, si chiarisce che ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Avviso, si terrà conto della localizzazione dell'Hub proponente, intesa come principale ubicazione dell'insieme di strutture

		fisiche, attrezzature, risorse stabili di personale e altra strumentazione organizzato per la realizzazione del progetto.
<b>163</b>	<i>In riferimento agli Avvisi di cui in oggetto, è ammissibile la partecipazione di un Irccs in qualità di partner ad un progetto (con relativo finanziamento ministeriale) e la partecipazione gratuita dello stesso IRCCS ad un altro progetto sulla stessa traiettoria?</i>	I soggetti partecipanti possono presentare una sola domanda di partecipazione nell'ambito di ciascun Avviso pubblico. Tuttavia, è ammissibile che un soggetto partecipi in qualità di soggetto proponente ad una forma di collaborazione per la realizzazione di un progetto congiunto e contestualmente, instauri cooperazioni non oggetto di contributo pubblico nell'ambito della medesima Traiettoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso, ovvero, partecipi come soggetto terzo ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'Avviso per cofinanziare altri progetti. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso.
<b>164</b>	<i>Soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'Art 4 quali Distretti Tecnologici, imprese, pur non essendo ammissibili in quanto Proponenti possono rientrare tra i partecipanti al progetto, a costo zero sull'Avviso, quale valore aggiunto per il progetto stesso?</i>  <i>Chiede se un DISTRETTO Tecnologico (quindi non rientrante nei soggetti proponenti indicati all'ART4 comma 1) può partecipare al progetto non ottenendo ovviamente finanziamento dal Ministero ma mettendo a disposizione della compagine il Network scientifico e tecnologico nazionale ed internazionale che rappresenta può entrare a far parte della compagine proponente a costo zero o se può solo essere presente nella descrizione del Progetto.</i>	<p>Ai sensi dell'art. 6, comma 2 degli Avvisi, il coinvolgimento di soggetti terzi, ivi incluse le imprese, è possibile in qualità di cofinanziatori del progetto a copertura, in parte o in tutto, della quota residua dei costi ammissibili non oggetto del contributo pubblico.</p> <p>Il concorso di terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature.</p> <p>Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso.</p>
<b>165</b>	<i>Con la presente, richiedo i seguenti chiarimenti in merito all'avviso relativo alla Traiettoria 4 "Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico":</i>  <i>- In merito all'Art.4 (Soggetti proponenti), è possibile che l'Hub proponente sia formato da due soggetti appartenenti alla stessa categoria, ad es. due Università?</i>  <i>- All'Art. 5 (Progetti Ammissibili), è indicato che ciascun soggetto partecipante all'Hub proponente deve sostenere almeno in 2% (due per cento) dei costi ammissibili. Come si configurano tali costi? Ovvero in questo 2% possono rientrare costi figurativi (ad es. personale dipendente strutturato?)</i>	<p>In merito ai suoi quesiti si chiarisce quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sì, è possibile che l'Hub proponente sia formato da due soggetti appartenenti alla stessa categoria di cui all'art.4 comma 1;</li> <li>2. In riferimento ai costi ammissibili si rimanda all'art. 7, comma 1 dell'Avviso.</li> </ol>



166	<p><i>In ciascuna cella si può aggiungere del testo fino a un limite dettato dal file excel, ma così facendo parte del testo, seppure all'interno del limite di caratteri massimo non viene visualizzato se non facendo doppio click sulla cella.</i></p> <p><i>Chiedo conferma che si possa procedere in questo modo e che il testo viene comunque preso in considerazione ai fini della valutazione della proposta progettuale.</i></p>	<p>Si conferma quanto già chiarito e che il testo verrà preso comunque in considerazione</p>
167	<p><i>Un'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità si configura fra Enti del Servizio sanitario nazionale art. 4 comma 1 dell'Avviso?</i></p>	<p>Con riferimento al Suo quesito, si chiarisce che ai sensi degli Avvisi rileva la disciplina del Servizio Sanitario Nazionale come istituito dalla Legge n. 833/1978 e riformato dal decreto legislativo n. 502 del 1992.</p>
168	<p><i>Siamo una società consortile senza scopo di lucro accreditata e convenzionata con il SSN ai sensi dell'art. 26 L. 833/68.</i></p> <p><i>Si chiede di sapere se possiamo assumere il ruolo di soggetto proponente nell'ambito dell'avviso pubblico per la presentazione di progetti della Traiettorie 1 del Piano operativo salute: "Active &amp; Healthy Ageing - Tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare".</i></p>	<p>Con riferimento al Suo quesito, si chiarisce che sono ammessi a presentare domanda i soggetti di cui all'art. 4, co. 1 degli Avvisi pubblici. Inoltre, con riferimento agli enti del SSN rileva la disciplina del Servizio Sanitario Nazionale come istituito dalla Legge n. 833/1978 e riformato dal decreto legislativo n. 502 del 1992. Pertanto, le strutture private accreditate con il SSN non rientrano tra i soggetti ammissibili di cui all'art. 4 comma 1 degli Avvisi.</p> <p>Tuttavia, si specifica che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, degli Avvisi, i soggetti terzi, ivi incluse le imprese, possono partecipare come cofinanziatori del progetto. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso.</p>
169	<p><i>L'atto pubblico o scrittura privata autenticata con cui i partner devono conferire mandato al capofila, può essere firmato digitalmente?</i></p>	<p>L'Avviso non prevede specifiche disposizioni sulla firma dell'atto pubblico o scrittura privata autentica del mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila. Si precisa che per le forme di collaborazione si rimanda all'art. 4 comma 3 dell'Avviso.</p>
171	<p><i>Nello schema di domanda di partecipazione, in riferimento al punto 7, chi si intende per "referente da contattare"? Il Responsabile Scientifico del progetto oppure il referente amministrativo?</i></p>	<p>L'Avviso non individua specifici requisiti per il referente del soggetto partecipante. Il campo "DATI RELATIVI AL REFERENTE DA CONTATTARE", contenuto nel modulo per la presentazione della domanda, si limita a richiedere l'indicazione di una figura di contatto la cui individuazione è lasciata alle scelte organizzative dello stesso soggetto partecipante.</p>

<p><b>172</b></p>	<p><i>In merito all'Avviso Traiettorie 4 Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico si chiedono i seguenti chiarimenti sui costi ammissibili:</i></p> <p><i>- Alla voce c) investimenti materiali, quali l'acquisto, il noleggio e il leasing di strumenti e attrezzature vanno considerati i costi dell'ammortamento?</i></p> <p><i>- Alla voce d) spese di personale dipendente dei soggetti partecipanti all'Hub proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di cui all'articolo 5, comma 2 dell'Avviso; sono ammissibili i contratti da Ricercatore a tempo determinato di durata triennale, previsti dalla legge 240/2010 art. 24 comma 3?</i></p> <p><i>- Per le spese di personale l'IRAP è un costo ammissibile?</i></p> <p><i>- Per quanto riguarda la domanda da firmare digitalmente, chiediamo se sono accettate le modalità Pades e Cades?</i></p>	<p>- Il contributo pubblico è concesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) dell'Avviso pubblico relativo alla Traiettorie 4, per la copertura del costo degli investimenti materiali, quali l'acquisto, il noleggio e il leasing di strumenti e attrezzature e non per le quote di ammortamento.</p> <p>- Sono considerate ammissibili le spese di personale di cui all'art. 7 dell'Avviso, nella misura in cui il personale dedicato sia effettivamente impegnato nelle attività del progetto. Si rappresenta, inoltre, che le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida di rendicontazione.</p> <p>- L'IRAP non è una spesa ammissibile.</p> <p>- Sono accettate tutte le firme digitali previste dalla legislazione vigente.</p>
<p><b>173</b></p>	<p><i>1. Si può partecipare al bando POS come collaboratore esterno?</i></p> <p><i>2. La traiettoria 5 "Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali" sarà pubblicata successivamente o non rientrerà più nel POS?</i></p>	<p>in merito ai suoi quesiti si chiarisce quanto segue:</p> <p>1. Sì, così come previsto dall'art. 7 comma 1 lett. d) degli Avvisi;</p> <p>2. l'Avviso pubblico relativo alla Traiettorie 5 "Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali" del Piano Operativo Salute è di prossima pubblicazione. Sarà presto disponibile nella medesima sezione del portale del Ministero (<a href="http://www.salute.gov.it">www.salute.gov.it</a>), ove sono attualmente presenti i quattro Avvisi già pubblicati, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</p>

174

*Nel caso in cui il soggetto proponente risulti aggiudicatario di un contributo o finanziamento successivamente alla data di presentazione della domanda, come si deve comportare? Qual è la corretta modalità di comunicazione della variazione della modalità di cofinanziamento? Il co-finanziamento può essere coperto con altri contributi nazionali/regionali?*

*Nel caso di progetto presentato da un hub costituito sia da soggetti del Centro-Nord che del Sud, ai fini del calcolo delle spese e costi massimi ammissibili, si deve tenere in considerazione il limite previsto per l'area del Centro Nord (3.395.000€) o quello previsto per l'area del Mezzogiorno (13.580.000€)?*

*Nel corso del webinar è stato detto che il progetto per essere finanziato deve avere già tutte le autorizzazioni urbanistiche del caso: in quale passaggio del bando è esplicitato questo? Inoltre, considerando che per l'ottenimento di tali autorizzazioni è indispensabile avere un progetto definitivo (ultimo step di progettazione) e che per essere ammissibili le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione del progetto, si richiede quali spese di progettazione sono considerate effettivamente ammissibili ai fini del bando.*

in merito ai suoi quesiti si chiarisce quanto segue:

- Ai sensi dell'art. 14 dell'Avviso, tutte le variazioni relative ai dati indicati nella domanda di partecipazione e nella proposta progettuale devono essere tempestivamente comunicate al Ministero.

È possibile coprire la quota residua dei costi ammissibili anche con finanziamenti a valere su altri interventi agevolativi pubblici.

- Premesso che i soggetti partecipanti di cui all'art. 4, comma 1 dell'Avviso possono essere ubicati sia nelle aree del Centro-nord che del Mezzogiorno, si chiarisce che ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Avviso relativo alla Traiettorie 4, si terrà conto della localizzazione dell'Hub proponente, intesa come principale ubicazione dell'insieme di strutture fisiche, attrezzature, risorse stabili di personale e altra strumentazione organizzato per la realizzazione del progetto.

- Ai fini dell'ammissibilità al contributo, i progetti devono rispettare i requisiti richiesti all'articolo 5 dell'Avviso. Ai fini della presentazione delle domande non è richiesto il preventivo possesso di particolari autorizzazioni, fermo restando che l'iter di realizzazione del progetto deve essere coerente con la durata massima prevista dal comma 2, lettera e) del citato articolo 5.

Si rappresenta, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c) dell'Avviso, ai progetti che si contraddistinguono per un elevato grado di cantierabilità è riconosciuto un punteggio di premialità.

Si conferma, infine, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), le spese per la progettazione dell'intervento, sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di partecipazione, sono ammissibili a contributo.

<p><b>175</b></p>	<p><i>È possibile coprire l'intero 20% escluso dal contributo portando a cofinanziamento solo il costo degli stipendi del personale dipendente a tempo indeterminato dell'Ateneo?</i></p> <p><i>In rendicontazione verranno richiesti in tal caso cedolini e timesheet?</i></p> <p><i>L'IRAP è un costo ammesso?</i></p> <p><i>L'IVA è un costo ammesso?</i></p>	<p>Con riferimento ai Suoi quesiti, si chiarisce quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la quota del 20% di cofinanziamento a carico del soggetto proponente può essere rappresentata dai costi del personale impiegato nelle attività oggetto dell'intervento. Tali costi devono essere rendicontati secondo le disposizioni previste all'art. 13, comma 2 degli Avvisi;</li> <li>2. Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili, ai sensi dell'art. 7, saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida di rendicontazione.</li> <li>3. L'IRAP non è una spesa ammissibile.</li> <li>4. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto, fatti salvi i casi in cui la stessa non sia recuperabile dal soggetto proponente a norma della vigente normativa nazionale in materia di IVA.</li> </ol>
<p><b>176</b></p>	<p><i>E' possibile inserire in una proposta il singolo personale strutturato afferente ad un Ateneo diverso da quello del soggetto proponente, senza che si costituisca una unità operativa?</i></p> <p><i>Nel caso come si configura la collaborazione nell'unità del singolo docente di altro Ateneo?</i></p> <p><i>Tale collaborazione eventualmente viene considerata o no ai fini del limite di domande di cui all'art.8 comma 4?</i></p> <p><i>Infine cosa si intende per "fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi del presente Avviso."?</i></p>	<p>In merito a quanto richiesto si rappresenta quanto segue:</p> <p>Pur non apparendo chiaro il riferimento operato nel primo punto del quesito alla costituzione di un'unità operativa, si rappresenta in via generale che è possibile inserire nel progetto il singolo personale strutturato proveniente da un Ente diverso da quello del soggetto proponente. La natura di tale collaborazione dipende dall'accordo tra le parti, nel rispetto della disciplina dettata dall'ordinamento, e non necessariamente costituisce un limite alla presentazione di più domande ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'avviso. Ad esempio, con riferimento all'ultimo punto del quesito sottoposto, l'avviso ammette la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'avviso. In ragione di tale previsione, è ammesso che un soggetto proponente possa presentare una domanda di partecipazione e contestualmente prendere parte ad un'ulteriore collaborazione in veste di cofinanziatore, anche con la messa a disposizione di proprio personale, oltre che di proprie strutture e attrezzature. In tale fattispecie resta inteso che il cofinanziamento non è oggetto di contributo pubblico.</p>

177	<p><i>In merito all'Avviso Traiettorie 4 Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico si chiedono i seguenti chiarimenti sui costi ammissibili:</i></p> <p><i>- Alla voce c) investimenti materiali, quali l'acquisto, il noleggio e il leasing di strumenti e attrezzature vanno considerati i costi dell'ammortamento?</i></p> <p><i>- Alla voce d) spese di personale dipendente dei soggetti partecipanti all'Hub proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di cui all'articolo 5, comma 2 dell'Avviso; sono ammissibili i contratti da Ricercatore a tempo determinato di durata triennale, previsti dalla legge 240/2010 art. 24 comma 3?</i></p> <p><i>- In che percentuale sono ammissibili le spese amministrative, comprese le spese generali, necessarie per lo svolgimento delle attività?</i></p> <p><i>- Per le spese di personale l'IRAP è un costo ammissibile?</i></p>	<p>In merito ai suoi quesiti si chiarisce quanto segue:</p> <p>1. Si chiarisce che il contributo pubblico è concesso, ai sensi dell'articolo 7, degli Avvisi pubblici, per la copertura del costo degli investimenti materiali, quali l'acquisto, il noleggio e il leasing di strumenti e attrezzature, purché funzionali e a uso esclusivo del progetto e purché questi non siano già stati acquistati e rendicontati con altri fondi pubblici;</p> <p>2. Sono considerate ammissibili le spese di personale di cui all'art. 7 dell'Avviso, nella misura in cui il personale dedicato sia effettivamente impegnato nelle attività del progetto. Si rappresenta, inoltre, che le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida di rendicontazione;</p> <p>3. Non sono previsti limiti per le spese amministrative, comprese le spese generali di cui al comma 1, dell'art. 7 dell'Avviso relativo alla Traiettorie 4, purché si tratti di costi funzionali e necessari alla realizzazione del progetto, quest'ultimo avente le finalità e caratteristiche definite dall'articolo 5. Si rappresenta, inoltre, che la Commissione di valutazione di cui all'art. 9 provvederà a verificare la congruità dei costi nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art. 11 dell'Avviso;</p> <p>4. L'IRAP non è una spesa ammissibile.</p>
178	<p>1. <i>Il capofila deve avere un H index? o altri requisiti?</i></p> <p>2. <i>È possibile dare forme di collaborazione per personale a supporto amministrativo/gestionale?</i></p>	<p>In merito ai suoi quesiti si chiarisce quanto segue:</p> <p>1. Si rappresenta che la valutazione delle proposte progettuali è rimessa alla Commissione di valutazione tecnico-scientifica preposta, ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso;</p> <p>2. Il quesito non risulta chiaro, si rinvia, ad ogni modo, alle risposte ai quesiti pubblicati nella sezione dedicata del portale del Ministero della Salute.</p>
179	<p><i>Si può presentare un progetto con tre immobili di proprietà di tre Comuni diversi in tre diverse regioni, poste due al Sud e una al Nord?</i></p>	<p>In merito al suo quesito si chiarisce che i progetti possono essere realizzati anche su più immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità dei soggetti proponenti, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5 dell'Avviso e a condizione che gli stessi immobili risultino <b>funzionalmente integrati e localizzati in una sola area o, nel caso di strutture dislocate su più siti, in aree geograficamente prossime.</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Avviso relativo alla Traiettorie 1, ai fini dell'utilizzo delle risorse destinate all'intervento, si terrà conto esclusivamente della <b>localizzazione degli immobili oggetto di intervento.</b></p>

180	<p><i>Possiamo presentare un progetto con tre immobili di proprietà di tre Comuni diversi in tre diverse regioni: Cosenza e Lecce al sud e Lecco al nord?</i></p>	<p>In merito al suo quesito si chiarisce che i progetti possono essere realizzati anche su più immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità dei soggetti proponenti, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5 dell'Avviso e a condizione che gli stessi immobili risultino <b>funzionalmente integrati e localizzati in una sola area o, nel caso di strutture dislocate su più siti, in aree geograficamente prossime.</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Avviso relativo alla Traiettorie 1, ai fini dell'utilizzo delle risorse destinate all'intervento, si terrà conto esclusivamente della <b>localizzazione degli immobili oggetto di intervento.</b></p>
181	<p><i>I costi di personale vanno indicati al netto o al lordo dell'IRAP?</i></p>	<p>L'IRAP non è una spesa ammissibile.</p>
182	<p><i>Nel caso in cui un ente pubblico partecipi ad una proposta in qualità di soggetto terzo, potrebbe erogare in favore dei soggetti partecipanti (di cui all'art. 4 comma 1) eventuali servizi che risultassero poi rendicontati dagli stessi soggetti proponenti in quanto costo ammissibile a contributo, così come previsto dall'art. 7 comma 1 lett. f?</i></p> <p><i>Si potrebbe, quindi, agire nei confronti dell'ente pubblico che figurasse in qualità di soggetto terzo, analogamente a quanto indicato per le strutture accreditate con il SSN?</i></p>	<p>Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'Avviso pubblico, il concorso da parte di terzi soggetti, ivi incluse le imprese, può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature, pertanto restano esclusi i servizi di consulenza.</p> <p>Per ogni ulteriore approfondimento, si rinvia alle risposte ai quesiti pubblicati nella sezione dedicata del portale del Ministero della Salute.</p>

*Si chiede se l'atto istitutivo della forma di collaborazione e il mandato collettivo di rappresentanza di tutti i rapporti con il Ministero, conferito al soggetto capofila, possano essere resi attraverso un accordo formale condiviso tra i tutti soggetti partecipanti e sottoscritto digitalmente dai rispettivi Rappresentanti Legali e con l'impegno, già presente in esso, a sottoscrivere tra i medesimi soggetti proponenti un Accordo Temporaneo di Scopo o altro Accordo successivamente alla eventuale comunicazione di finanziabilità del progetto.*

Gli Avvisi ammettono in via generale tutte le forme di collaborazione previste dalla normativa vigente. Pertanto, troverà di volta in volta applicazione la disciplina prevista dall'ordinamento per la forma di collaborazione prescelta,

anche con riferimento alle modalità di formalizzazione della collaborazione medesima.

Se, quindi, è lasciata alla libertà dei soggetti partecipanti l'individuazione della forma collaborativa per essi più utile alla realizzazione del progetto, essa dovrà in ogni caso rispettare le condizioni previste dagli Avvisi.

In particolare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, degli Avvisi pubblici la forma di collaborazione deve configurare un concorso effettivo, stabile e coerente, rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto, funzionale alla realizzazione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, la forma di collaborazione deve prevedere al contempo:

- lett. a), la suddivisione delle competenze e delle reciproche responsabilità relativamente alla realizzazione del progetto e alla ripartizione dei costi e delle spese tra tutti i soggetti partecipanti;

- lett. b), l'individuazione, nell'ambito dei soggetti partecipanti di cui alla lettera a), del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata copia dell'atto istitutivo dell'eventuale forma di collaborazione e del suddetto mandato conferito al soggetto capofila. La forma di collaborazione deve, pertanto, essere stata già instaurata ai fini della partecipazione all'avviso e non è sufficiente una dichiarazione di intenti che contenga il mero impegno alla futura instaurazione.

<p><b>184</b></p>	<p><i>Avremmo bisogno di 2 chiarimenti in merito alla traiettoria 4:</i>  1) <i>Nell'articolo 5 del bando, punto 2 lettera b si richiede la realizzazione di specifici progetti pilota, anche ai fini della sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano nel rispetto della vigente normativa in materia. A tal proposito è valida anche la sperimentazione di dispositivi medici?</i>  2) <i>Nell'articolo 5, punto 2 lettera d si richiede la realizzazione di un ambiente di supporto per lo sviluppo della produzione di medicinali anche su larga scala nel rispetto delle buone prassi internazionalmente riconosciute nelle fasi di sviluppo, produzione e controllo. Potete specificare cosa si intende? un supporto allo sviluppo è sufficiente o è necessario arrivare alla produzione?</i></p>	<p>1) La finalità dell'intervento, ai sensi dell'articolo 2 dell'Avviso pubblico, è quello di promuovere la creazione di Hub delle Scienze della Vita nei settori della Farmaceutica, del Biomedicale e delle Biotecnologie che prevedano, tra l'altro, un ambiente di supporto alla produzione secondo le buone prassi internazionalmente riconosciute e per lo sviluppo di sistemi di produzione di terapie innovative su larga scala. Inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 2, ai fini dell'ammissibilità al contributo, i progetti devono prevedere la realizzazione di specifici progetti pilota, anche ai fini della sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano nel rispetto della vigente normativa in materia. Pertanto, le proposte progettuali possono prevedere anche la sperimentazione di dispositivi medici.</p> <p>2) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera d) i progetti devono prevedere: "l'offerta di un ambiente di supporto per lo sviluppo della produzione di medicinali anche su larga scala nel rispetto delle buone prassi internazionalmente riconosciute nelle fasi di sviluppo, produzione e controllo". Si specifica che la valutazione è rimessa alla Commissione di valutazione tecnico-scientifica preposta, ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso</p>
<p><b>185</b></p>	<p><i>È ammissibile impiegare residenze nella proprietà di una controllata al 100% del Comune partecipante alla proposta come capofila?</i></p>	<p>Ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a) dell'Avviso, i progetti devono essere realizzati o prevedere il completamento di iniziative già avviate su immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità del soggetto proponente</p>
<p><b>186</b></p>	<p><i>Si chiede conferma che i soggetti terzi debbano essere indicati nella proposta progettuale e fornire lettera di impegno a cofinanziare ma che non debbano intervenire nella sottoscrizione dell'ATS in quanto non beneficiari del finanziamento.</i></p>	<p>La forma di collaborazione di cui all'art. 4, comma 2 dell'Avviso, deve essere sottoscritta esclusivamente dai soggetti proponenti di cui al comma 1, pertanto i terzi soggetti non dovranno sottoscrivere la forma di collaborazione.</p> <p>Si conferma che terzi soggetti cofinanziatori devono essere indicati nella domanda di partecipazione e nella proposta progettuale, a cui va allegata apposita dichiarazione o altra idonea documentazione attestante l'impegno ad apportare il cofinanziamento da parte dei soggetti terzi.</p>



187	<p><i>Eventuali Enti Terzi che partecipano al progetto senza apportare cofinanziamento devono in ogni caso fare la dichiarazione attestante l'impegno ad apportare il cofinanziamento da parte dei soggetti terzi?</i></p> <p><i>La dichiarazione deve riportare esatta indicazione della tipologia di cofinanziamento (ad es. cofinanziamento IN KIND, messa a disposizione di proprio personale, strutture e attrezzature) con l'esatto importo esposto?</i></p>	<p>Come previsto nella domanda di partecipazione la dichiarazione o altra idonea documentazione attestante l'impegno ad apportare il cofinanziamento deve essere reso esclusivamente dai terzi soggetti cofinanziatori.</p> <p>La citata dichiarazione/documentazione deve contenere l'esatta indicazione della tipologia di cofinanziamento.</p> <p>Si precisa, altresì, che l'indicazione delle fonti di copertura dovranno essere illustrate nella sezione 10 della Proposta Progettuale, dedicata alla descrizione della copertura finanziaria del progetto, ivi comprese le tipologie di cofinanziamento.</p>
188	<p><i>Viene confermato che, diversamente dai bandi POS specifici per la Traiettorie 2 e 3, per la Traiettorie 1 e 4 non ci sono limiti percentuali in rapporto al totale delle spese ammissibili a proposito delle spese di personale (dipendente o da reclutare sul progetto) e delle spese generali?</i></p>	<p>Non sono previsti limiti per le spese di cui all'art. 7, comma 1, lettera d) e e) dell'Avviso relativo alla Traiettorie 1 e all'art. 7, comma 1, lettera d) e j) dell'Avviso relativo alla Traiettorie 4, purché si tratti di costi funzionali e necessari alla realizzazione del progetto, quest'ultimo avente le finalità e caratteristiche definite dall'articolo 5.</p> <p>Si rappresenta, inoltre, che la Commissione di valutazione di cui all'art. 9 provvederà a verificare la congruità dei costi nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art. 11 dell'Avviso.</p>
189	<p><i>1) Le attrezzature già presenti in Ateneo possono essere considerate nella quota del cofinanziamento al pari del personale o ci sia una precisa percentuale da dover rispettare?</i></p> <p><i>2) Uno stesso Ateneo, presente in più linee con diversi progetti, può considerare nel piano di spesa l'acquisto attrezzature per ogni linea?</i></p>	<p>In merito ai Suoi quesiti, si chiarisce quanto segue:</p> <p>1) Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a) dell'Avviso pubblico, sono considerati ammissibili i costi riconducibili a strutture, macchinari e attrezzature messi a disposizione da uno o più dei soggetti partecipanti, <b>nella misura in cui sono effettivamente utilizzati per la realizzazione del progetto.</b></p> <p>2) Il quesito non risulta chiaro, si rinvia, ad ogni modo, all'articolo 7 degli Avvisi pubblici, per quanto attiene ai costi ammissibili, e alle risposte ai quesiti pubblicate sul sito del Ministero della salute.</p>
190	<p><i>Chiediamo se relativamente alla presentazione di progetti nell'ambito della Traiettorie 4 del Piano operativo salute: "Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico", sia possibile avere all'interno del partenariato anche rappresentanti di società scientifiche nazionali (es: Società Italiana di Pediatria) che ricoprano al loro interno cariche istituzionali (es. past-president, tesoriere). Nel caso fosse ciò fosse consentito, di quale autorizzazione dovrebbero fornirsi tali soggetti (decreto Presidente della Società, decreto del Consiglio direttivo della Società) ai fini della loro partecipazione al progetto?</i></p>	<p>Sono considerati ammissibili a presentare i progetti per il riconoscimento del contributo pubblico i soggetti di cui all'art. 4, comma 1 degli Avvisi.</p> <p>Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'Avviso, possono partecipare al progetto in qualità di cofinanziatori, soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4. Resta inteso che il cofinanziamento dei terzi soggetti non sarà oggetto di contributo pubblico ai sensi dell'Avviso.</p>

191	<p><i>Chiediamo se relativamente alla presentazione di progetti nell'ambito della Traiettorie 4 del Piano operativo salute: "Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico", sia possibile considerare, in riferimento al punto d) dell'art 7 (costi ammissibili), anche contratti per dottorati di ricerca o per ricercatori a tempo determinato di tipo A (RTDA)</i></p>	<p>Sono considerate ammissibili ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, le spese di personale dipendente dei soggetti partecipanti all'Hub proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, nella misura in cui sono impiegati nelle attività oggetto del progetto.</p>
192	<p><i>L'Agenzia Industrie Difesa, ente di diritto pubblico, è eleggibile ai sensi del Bando?</i></p>	<p>In riferimento al Suo quesito, si chiarisce che sono ammessi a presentare i progetti per il riconoscimento del contributo pubblico esclusivamente i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, degli Avvisi.</p> <p>Al riguardo, si chiarisce che le Amministrazioni pubbliche, di cui alla lettera a) del citato articolo, sono costituite da tutte le Amministrazioni dello Stato come definite all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, l'ente potrà partecipare all'Avviso solo qualora rientrante nel perimetro delle amministrazioni pubbliche definito dal citato articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.</p> <p>Le caratteristiche dell'ente, atte a evidenziare la riconducibilità dello stesso al predetto perimetro di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, dovranno essere illustrate nel campo 1.1 della Proposta progettuale, dedicato alla descrizione della compagine di progetto.</p> <p>Si segnala, infine, che eventuali soggetti non rientranti nelle categorie di cui al citato articolo, possono tuttavia partecipare come cofinanziatori del progetto ai sensi dell'art. 6 comma 2 degli Avvisi. Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso pubblico.</p>
193	<p><i>Si chiede se il cofinanziamento garantito da TERZI SOGGETTI debba essere considerato o meno cumulativo per la quota complessiva di cofinanziamento dell'Hub proponente e se, pertanto, incide sul calcolo del Fondo Perduto.</i></p>	<p>Ai sensi dell'art. 6 comma 2 dell'Avviso, <i>la copertura della quota residua dei costi ammissibili, <b>non oggetto del contributo</b>, deve essere assicurata dal soggetto proponente, anche attraverso cofinanziamento del progetto da parte di terzi soggetti, ivi incluse le imprese,</i></p>

194	<p><i>Nel caso in cui il soggetto proponente sia un'Università, tra il personale dipendente sono compresi RTD (tipo A e B) e personale tecnico amministrativo? E assegnisti di ricerca e dottorandi?</i></p>	<p>Sono considerate ammissibili ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, anche a titolo di cofinanziamento, le spese di personale dipendente dei soggetti partecipanti all'Hub proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, nella misura in cui sono impiegati nelle attività oggetto del progetto.</p>
195	<p>1) <i>Se il nostro progetto prevede un HUB in area Centro-Nord con alcune specifiche aree di azione al sud (es. stabulario di riferimento dell'HUB), le risorse economiche dovranno essere completamente ricavate dai 19mln previsti per l'area Centro Nord?</i></p> <p>2) <i>All'Art. 7 co.1 lettera e del bando si fa riferimento, tra i costi ammissibili, a servizi di consulenza. Tra questi può essere inclusa la gestione del progetto?</i></p> <p>3) <i>Se il progetto dovesse prevedere la cooperazione con un ente universitario che non viene indicato come partner e non richiede finanziamento pubblico (perché già impegnato in altro progetto sulla medesima traiettoria), ma che è interessato a mettere a disposizione alcune risorse umane (es. assegnisti) per la buona riuscita del progetto, possiamo includerlo e indicarlo nel progetto? Se sì, con che modalità?</i></p>	<p>In merito ai suoi quesiti si chiarisce quanto segue:</p> <p>1. Sì, ai fini della ripartizione finanziaria si terrà conto della <b>principale ubicazione dell'insieme delle strutture fisiche, attrezzature, risorse stabili di personale e altra strumentazione organizzato per la realizzazione del personale;</b></p> <p>2. Ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. e) dell'Avviso relativo alla traiettoria 4, sono ammessi al contributo i servizi di consulenza e costi per la progettazione, nonché gli ulteriori servizi utilizzati per l'attività del progetto. I servizi di consulenza devono essere sempre pertinenti alle attività del progetto. La Commissione di valutazione di cui all'art. 9 provvederà a verificare la coerenza di tali costi sull'importo del progetto presentato nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art. 11 dell'Avviso;</p> <p>3. Nelle ipotesi in cui il soggetto intenda instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso è possibile darne evidenza nelle apposite sezioni descrittive della "Proposta progettuale".</p>
196	<p><i>È possibile allegare alla Domanda di partecipazione i curricula vitae più significativi di risorse afferenti ai Soggetti Partecipanti?</i></p>	<p>Si rimanda all'art. 8 dell'Avviso pubblico con riferimento alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione. Si precisa che è necessario allegare esclusivamente i documenti indicati nella Domanda di partecipazione.</p>
197	<p><i>Il 2% è inteso quale cofinanziamento minimo a carico di ciascun soggetto partecipante e che lo stesso può essere garantito anche attraverso la rendicontazione del personale a tempo indeterminato dell'Ateneo coinvolto nella realizzazione delle attività progettuali?</i></p>	<p>Con riferimento al Suo quesito, si chiarisce che ai sensi dell'art. 5 degli Avvisi pubblici del PO Salute, ciascun soggetto proponente è tenuto a sostenere almeno il 2% dei costi ammissibili del progetto. Tale quota può essere assicurata anche attraverso la messa a disposizione di proprio personale dipendente.</p>

<p><b>198</b></p>	<p><i>Appurato che il cofinanziamento di Ateneo al progetto (pari almeno al 20% del costo totale), può essere costituito, tra l'altro, dall'esposizione del costo di personale strutturato che partecipa al progetto: tale costo può essere calcolato facendo riferimento alla Legge 240-2010 Art. 6, Commi 1 e 2 (monte ore 1500 per il personale docente a tempo pieno e 750 ore per il personale a tempo definito)? Oppure suggerite l'utilizzo di un monte ore differente? L'IRAP è ammissibile tra i costi del personale?</i></p> <p><i>Per quanto riguarda la compilazione della proposta progettuale sul file excel, è già stato chiarito che non ci sono limiti di caratteri per ogni singola cella descrittiva, se non quello legato alla capienza della cella excel stessa. Siccome le celle sono bloccate in visualizzazione, se il testo inserito supera l'ampiezza del riquadro preimpostato, il contenuto non viene visualizzato e rimane quindi nascosto (e non può essere nemmeno stampato). Tale impostazione non consente una compilazione agevole della proposta, che potrà essere visualizzata per intero solo sbloccando il file e "allargando" le celle. Quali indicazioni ci potete fornire per ovviare a questo problema? Oppure potete mettere a disposizione dei file excel in cui questa impostazione informatica viene superata, per poter visualizzare e stampare l'intero contenuto della proposta?</i></p>	<p>In merito ai suoi quesiti si chiarisce quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si rappresenta che le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida di rendicontazione.</li> <li>2. L'IRAP non è una spesa ammissibile.</li> <li>3. Si chiarisce che le celle in cui inserire i dati ed i testi descrittivi della proposta progettuale non sono bloccate ed è possibile dimensionarli al fine di rendere agevole la lettura del contenuto.</li> </ol>
<p><b>199</b></p>	<p><i>Un ente che presenta domanda per i contributi ai sensi del presente avviso può partecipare ad altri partenariati sulla stessa traiettoria come ente terzo?</i></p> <p><i>Inoltre, lo stesso ente può essere coinvolto come consulente e la sua fattura rendicontata?</i></p>	<p>In merito ai suoi quesiti si chiarisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è ammissibile che un soggetto partecipi in qualità di soggetto proponente ad una forma di collaborazione per la realizzazione di un progetto congiunto e contestualmente, instauri cooperazioni non oggetto di contributo pubblico nell'ambito della medesima Traiettoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso, ovvero, partecipi come soggetto terzo ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'Avviso per cofinanziare altri progetti. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso.</li> <li>- ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'Avviso pubblico, il concorso da parte di terzi soggetti, ivi incluse le imprese, può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature, pertanto restano esclusi i servizi di consulenza. Tuttavia, si precisa, infine, che eventuali servizi di consulenza erogati a favore dei soggetti proponenti sono ammissibili a contributo qualora rientranti tra le voci di costo di cui all'articolo 7 degli Avvisi pubblici.</li> </ul>

200	<p><i>Si chiede un chiarimento in merito alle modalità di rendicontazione dei costi funzionali e necessari alla realizzazione del progetto previsti all'art. 7 dell'Avviso, riferiti alle seguenti voci di spesa:</i></p> <p><i>1. Le spese di personale dipendente dei soggetti partecipanti all'Hub proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di cui all'articolo 5, comma 2;</i></p> <p><i>2. I servizi di consulenza e costi per la progettazione, nonché gli ulteriori servizi utilizzati per l'attività del progetto;</i></p> <p><i>Tali costi possono essere calcolati, in base al costo orario standard ai sensi dell'art. 67 par. 5 lett. a) punto i) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, attraverso il metodo di calcolo di cui al Decreto interministeriale MIUR-MISE o devono essere rendicontati a costi reali?</i></p>	<p>In merito al suo quesito si chiarisce che le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili, ai sensi dell'art. 7, saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida di rendicontazione.</p>
201	<p><i>Eventuali soggetti terzi che intendono collaborare con l'Hub proponente devono risultare tra i firmatari dell'accordo di collaborazione tra i soggetti che costituiscono l'Hub?</i></p> <p><i>Ovvero devono risultare tra i firmatari dell'accordo anche se non presentano una richiesta di finanziamento e non rientrano tra i soggetti eleggibili di cui all'Art. 4 (magari nel caso di una impresa)?</i></p>	<p>La forma di collaborazione di cui all'art. 4, comma 2 degli Avvisi, deve essere sottoscritta esclusivamente dai soggetti proponenti di cui al comma 1, pertanto i terzi soggetti non dovranno sottoscrivere la forma di collaborazione.</p>
202	<p><i>Un Soggetto, rientrante in una delle categorie previste dall'articolo 4 comma 1 dell'Avviso, che partecipa come Soggetto Proponente ad un progetto della Traiettorie 4 può partecipare anche come Soggetto terzo cofinanziatore, ai sensi dell'art. 6 comma 2 dell'Avviso, ad un altro progetto presentato sempre nell'ambito della Traiettorie 4?</i></p>	<p>Si chiarisce che è ammissibile che un soggetto partecipi in qualità di soggetto proponente ad una forma di collaborazione per la realizzazione di un progetto congiunto e contestualmente, instauri cooperazioni non oggetto di contributo pubblico nell'ambito della medesima Traiettorie, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso, ovvero, partecipi come soggetto terzo ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'Avviso per cofinanziare altri progetti. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso.</p>
203	<p><i>Dunque, atteso che l'Università di Pisa presenterà un unico progetto per Traiettorie, ci confermate che codesto Ministero accetterà la documentazione firmata dal Direttore di Dipartimento alla luce della specificità del nostro Statuto?</i></p>	<p>La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto proponente/capofila o, in alternativa, da un soggetto da quest'ultimo delegato ai fini della partecipazione all'Avviso pubblico. Copia dell'eventuale Procura del firmatario deve essere allegata alla domanda di partecipazione.</p>

204	<p><i>Vi chiedo se, nella fattispecie, la presenza di una base operativa in territorio eleggibile di un network a cui un ente pubblico estero aderisce formalmente in qualità di socio è sufficiente per dimostrare la sede operativa dello stesso in Italia.</i></p>	<p>Con riferimento al Suo quesito, si chiarisce che i progetti devono essere localizzati nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, lettere d) e e). Pertanto, il soggetto internazionale può prendere parte al progetto e risultare beneficiario del contributo soltanto se dispone, per la realizzazione del progetto, di una <b>sede o unità operativa</b> in una delle aree eleggibili ai sensi dell'Avviso e se rientra tra i soggetti di cui all'art. 4 comma 1 dell'Avviso.</p>
205	<p><i>Un Soggetto, rientrante in una delle categorie previste dall'articolo 4 comma 1 dell'Avviso, può partecipare ad un progetto come Soggetto proponente partecipante all'Hub che non sostiene alcun costo nell'ambito del progetto ma instaura, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 dell'Avviso, forme di collaborazione non oggetto di contributo?</i></p>	<p>Si chiarisce che i soggetti di cui all'art. 4, co. 1 dell'Avviso pubblico che partecipano all'Hub proponente devono sostenere almeno il 2% dei costi ammissibili. Tali soggetti proponenti contestualmente, possono instaurare cooperazioni non oggetto di contributo pubblico nell'ambito della medesima Traiettorie, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dell'Avviso, ovvero, partecipare come soggetti terzi ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'Avviso per cofinanziare altri progetti. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso.</p>
206	<p><i>Si chiede se nella definizione di "personale dipendente" per le Università oltre ai professori e ricercatori siano inclusi anche il personale tecnico di laboratorio e il personale amministrativo.</i></p>	<p>Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d) sono ammissibili le spese di personale dipendente dei soggetti partecipanti all'Hub proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di cui all'articolo 5, comma 2.</p>
207	<p><i>Nello schema di domanda di partecipazione, in riferimento al punto 7, chi si intende per "referente da contattare"? Il Responsabile Scientifico del progetto oppure il referente amministrativo?</i></p>	<p>L'Avviso non individua specifici requisiti per il referente del soggetto partecipante. Il campo "DATI RELATIVI AL REFERENTE DA CONTATTARE", contenuto nel modulo per la presentazione della domanda, si limita a richiedere l'indicazione di una figura di contatto la cui individuazione è lasciata alle scelte organizzative dello stesso soggetto partecipante.</p>
208	<p><i>Si chiede se il cofinanziamento del 20% del progetto, e/o comunque nel rispetto del limite del 2% del partecipante all'hub, può essere coperto dalla pubblica amministrazione con la messa a disposizione di strutture per l'attuazione del progetto.</i></p>	<p>Ai sensi dell'art. 6 comma 2 dell'Avviso pubblico, il cofinanziamento <b>può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature</b></p>

209	<p>Abbiamo svolto un tentativo di firma digitale del file excel "Proposta Progettuale". La verifica della firma digitale effettuata tramite apposito software (dike) dà esito positivo. Tuttavia, aprendo il file excel, ci accorgiamo che, a causa dei campi bloccati di default, nessuna firma viene visualizzata al suo interno.</p> <p>Vorrei chiedere se questa descrizione risulti conforme alle indicazioni da voi espresse e se quindi la documentazione firmata digitalmente secondo la procedura descritta risulti ammissibile.</p>	<p>Fermo restando quanto già chiarito a mezzo mail ed esplicitato nella risposta n. 101 pubblicata sul portale nel file "Quesiti e risposte - Avvisi Traiettorie 2 e Traiettorie 3", si conferma che la documentazione progettuale deve essere sottoscritta digitalmente (nel caso specifico in formato. p7m) mantenendo inalterato il formato originario del file "Proposta progettuale".</p>
210	<p>Tra gli allegati alla "Domanda di partecipazione" da inviare via PEC al Ministero della Salute per l'Avviso Traiettorie 1, è possibile aggiungere anche l'allegato del progetto architettonico oggetto dell'intervento di riqualificazione?</p>	<p>Si rimanda all'art. 8 dell'Avviso pubblico con riferimento alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione. Si precisa che è necessario allegare solamente i documenti indicati nell'Avviso pubblico e nella Domanda di partecipazione.</p>
211	<p>In merito alla traiettoria 1, la proposta progettuale va trasmessa nel formato originale cioè nel formato excel?</p>	<p>La proposta progettuale va trasmessa nel formato originario.</p> <p>Il file excel non dovrà essere trasformato in altro formato, al termine della compilazione dovrà essere firmato digitalmente e trasmesso.</p>
212	<p>In merito al bando del Piano Operativo Salute, mi conferma la possibilità di presentare un progetto congiunto fra ASL, università e Comune, basato su un immobile di proprietà del comune?</p>	<p>Ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a) i progetti devono essere realizzati o prevedere il completamento di iniziative già avviate su <b>immobili di proprietà pubblica</b> e nella disponibilità del soggetto proponente</p>
213	<p>In merito alla traiettoria 1,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la proposta progettuale va trasmessa nel formato originale cioè nel formato excel oppure va salvato in PDF?</li> <li>- se il formato richiesto fosse excel come può il Legale Rappresentante o Soggetto delegato del soggetto proponente firmare digitalmente il foglio 1 "Descrizione soggetto proponente"?</li> <li>- se il formato richiesto fosse PDF come possiamo aumentare la dimensione degli spazi compilabili</li> </ul>	<p>La "Proposta progettuale" deve essere sottoscritta digitalmente (nel caso specifico in formato. p7m) dal LR, mantenendo inalterato il formato originario del file excel.</p> <p>Si chiarisce che deve essere firmato il file e non il singolo foglio excel.</p>

214	<p><i>Nella traiettoria 4, i contratti di ricercatore a tempo determinato RTDA-RTDB e le borse di dottorato sono inclusi nelle tipologie di contratto di cui all'articolo 7 comma 1 lettera d del bando?</i></p>	<p>Sono considerate ammissibili ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, le spese di personale dipendente dei soggetti partecipanti all'Hub proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, nella misura in cui sono impiegati nelle attività oggetto del progetto.</p>
215	<p><i>Nell'ambito di un progetto come deve essere configurato l'affidamento di specifiche attività a Soggetti esterni che non sono né Soggetti proponenti, ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso, né Soggetti terzi, ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso?</i></p>	<p>Ai sensi dell'art. 5 comma 3 dell'Avviso pubblico, "Nel caso in cui per la realizzazione dei progetti l'Hub proponente faccia ricorso all'acquisizione di forniture o servizi presso terzi, lo stesso è tenuto ad assicurare la trasparenza e la massima partecipazione nel rispetto della pertinente normativa nazionale applicabile."          Resta inteso che il soggetto proponente, per l'affidamento a soggetti terzi di specifiche attività, dovrà rispettare la disciplina nazionale cui, in ragione della sua natura giuridica, è tenuto ad attenersi.</p>
216	<p><i>Per valutare la qualità delle risorse umane è previsto l'invio del CV di tutti i partecipanti?</i></p>	<p>Si rimanda all'art. 8 dell'Avviso pubblico con riferimento alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione. Si precisa che è necessario allegare solamente i documenti indicati nella Domanda di partecipazione.</p>
217	<p><i>ASP Città di Bologna intende presentare una proposta progettuale nell'ambito della Traiettoria 1 "Active &amp; Healthy Ageing - Tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare".</i></p> <p><i>ASP intende presentare tale proposta in qualità di soggetto unico proponente.</i></p> <p><i>Intendiamo, tuttavia, chiedere lettera di adesione al Comune di Bologna, al fine di supportare la nostra candidatura (ruolo di partner associato senza né budget né attività all'interno del progetto).</i></p> <p><i>Chiediamo, se è ammessa tale forma di supporto.</i></p>	<p>Con riferimento al suo quesito, è ammissibile che un soggetto instauri cooperazioni non oggetto di contributo pubblico, in tale ipotesi occorre darne evidenza nelle apposite sezioni descrittive della "Proposta progettuale".</p>
218	<p><i>Nella scheda 5. Descrizione attività della Proposta progettuale può essere citato un soggetto "esterno" che non sia né Soggetto proponente, ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso, né Soggetto terzo, ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso?</i></p>	<p>Si chiarisce nella scheda 5. Descrizione attività della Proposta progettuale devono essere indicate tutte le attività che, ai fini del raggiungimento dei singoli obiettivi specifici prefissati nell'ambito del progetto proposto, saranno implementate.</p>



219	<p><i>Il costo dei dottorati (borse di studio) è ammissibili ai sensi del bando?</i></p> <p><i>In riferimento alla impossibilità di partecipazione contemporanea alla stessa traiettoria del consorzio interuniversitario e delle università affiliate, volevamo confermare che tale ipotesi si applica anche ai consorzi già esistenti (e non creati ad hoc per la partecipazione al bando in oggetto).</i></p> <p><i>La partecipazione dell’Agenzia Industrie Difesa (ente di diritto pubblico controllato dal ministero della difesa è eleggibile?</i></p> <p><i>Infine, gli enti non pubblici che entrano nel progetto in cofinanziamento possono aderire formalmente al partenariato? Il loro contributo può coprire il 20% non finanziato dal Ministero della salute?</i></p>	<p>In merito ai suoi quesiti si chiarisce quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sono considerate ammissibili ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera d) dell’Avviso, le spese di personale dipendente dei soggetti partecipanti all’Hub proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, nella misura in cui sono impiegati nelle attività oggetto del progetto;</li> <li>2. si rinvia alla faq n. 102 pubblicata nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Salute;</li> <li>3. si rinvia alla risposta già fornita con e-mail trasmessa da codesto Ministero in data 12 maggio.</li> <li>4. La forma di collaborazione di cui all’art. 4, comma 2 degli Avvisi, deve essere sottoscritta esclusivamente dai soggetti proponenti di cui al comma 1, pertanto i terzi soggetti non dovranno sottoscrivere la forma di collaborazione. Resta inteso che eventuali cofinanziamenti da parte dei terzi soggetti non sarà oggetto di contributo pubblico. Si conferma che tali cofinanziamenti possono coprire la quota dei costi ammissibili non finanziato dal Ministero della salute.</li> </ol>
220	<p><i>Nelle FAQ pubblicate è specificato che non è obbligatorio l’ATS per le domande di partecipazione presentate nella traiettoria 4.</i></p> <p><i>È una informazione corretta?</i></p>	<p>L’Avviso all’art. 4, co.2 prevede che: “La domanda di partecipazione deve essere presentata da un Hub proponente costituito da almeno due dei soggetti di cui al comma 1, utilizzando una delle <b>forme di collaborazione ammesse dalla normativa vigente</b>, purché essa configuri un concorso effettivo, stabile e coerente, rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto, funzionale alla realizzazione dello stesso.”</p>
221	<p><i>L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN, Ente di ricerca pubblico può cofinanziare il progetto, mettendo a disposizione il proprio personale, come terzo soggetto secondo quanto riportato all’art. 6, comma 2 dell’Avviso suddetto?</i></p>	<p>Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dell’avviso relativo alla T4 "La copertura della quota residua dei costi ammissibili, non oggetto del contributo di cui al comma 1, deve essere assicurata dall’Hub proponente, anche attraverso cofinanziamento del progetto da parte di terzi soggetti, ivi incluse le imprese. <u>Il concorso da parte dei predetti terzi soggetti può avvenire anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature".</u></p>

222	<p><i>Con riferimento alla traiettoria t1, chiedo se la disponibilità degli immobili di pubblica proprietà, da parte di uno dei proponenti che non è proprietario, possa essere documentata con delibera della Giunta comunale dell'ente locale, che approva la adesione al progetto come ente terzo cofinanziatore, e manifesta l'intento di concedere l'immobile con contratto di comodato gratuito, da perfezionarsi ex post, oppure è necessario stipulare il contratto di comodato prima della proposta progettuale?</i></p>	<p>Ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a), ai fini dell'ammissibilità al contributo, i progetti devono essere realizzati o prevedere il completamento di iniziative già avviate su <b><u>immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità del soggetto proponente alla data di presentazione della domanda di partecipazione</u></b> ovvero, in caso di progetti presentati in forma congiunta, nella disponibilità di uno dei soggetti partecipanti.</p> <p>Si chiarisce, infine, che le risposte ai quesiti fornite da questo Ministero sono volte unicamente a fornire chiarimenti interpretativi sulle previsioni degli avvisi e non è possibile in questo contesto operare una valutazione preliminare delle proposte progettuali, rispetto ai quali gli avvisi prevedono specifiche procedure e competenze, da attivare successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande.</p>
223	<p><i>La mia università presenterà - come da regolamento - un unico progetto in traiettoria 2 e un unico progetto in traiettoria 4. Le mie competenze sono utili all'uno e all'altro progetto. Posso comparire ufficialmente in entrambi i progetti?</i></p>	<p>Il personale di un Ateneo può partecipare alle proposte presentate dall'Ateneo nell'ambito delle diverse Traiettorie, purché i compensi siano tenuti distinti per ciascun progetto e contabilizzati separatamente</p>
224	<p><i>Nella scheda 5. Descrizione attività della Proposta progettuale può essere citato un soggetto "esterno" che non sia né Soggetto proponente, ai sensi dell'art. 4 dell' Avviso, né Soggetto terzo, ai sensi dell'art. 6 dell' Avviso?</i></p>	<p>Si chiarisce nella scheda 5. Descrizione attività della Proposta progettuale devono essere indicate tutte le attività che, ai fini del raggiungimento dei singoli obiettivi specifici prefissati nell'ambito del progetto proposto, saranno implementate.</p>

225	<p><i>Il costo dei dottorati (borse di studio) è ammissibili ai sensi del bando?</i></p> <p><i>In riferimento alla impossibilità di partecipazione contemporanea alla stessa traiettoria del consorzio interuniversitario e delle università affiliate, volevamo confermare che tale ipotesi si applica anche ai consorzi già esistenti (e non creati ad hoc per la partecipazione al bando in oggetto).</i></p> <p><i>La partecipazione dell’Agenzia Industrie Difesa (ente di diritto pubblico controllato dal ministero della difesa è eleggibile?</i></p> <p><i>Infine, gli enti non pubblici che entrano nel progetto in cofinanziamento possono aderire formalmente al partenariato? Il loro contributo può coprire il 20% non finanziato dal Ministero della salute?</i></p>	<p>In merito ai suoi quesiti si chiarisce quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sono considerate ammissibili ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera d) dell’Avviso, le spese di personale dipendente dei soggetti partecipanti all’Hub proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, nella misura in cui sono impiegati nelle attività oggetto del progetto;</li> <li>2. si rinvia alla faq n. 102 pubblicata nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della Salute;</li> <li>3. si rinvia alla risposta già fornita con e-mail trasmessa da codesto Ministero in data 12 maggio.</li> <li>4. La forma di collaborazione di cui all’art. 4, comma 2 degli Avvisi, deve essere sottoscritta esclusivamente dai soggetti proponenti di cui al comma 1, pertanto i terzi soggetti non dovranno sottoscrivere la forma di collaborazione. Resta inteso che eventuali cofinanziamenti da parte dei terzi soggetti non sarà oggetto di contributo pubblico. Si conferma che tali cofinanziamenti possono coprire la quota dei costi ammissibili non finanziato dal Ministero della salute.</li> </ol>
226	<p><i>Mi confermate che non è obbligatorio l'ATS per le domande di partecipazione presentate nella traiettoria 4?</i></p>	<p>L'Avviso all’art. 4, co.2 prevede che: “La domanda di partecipazione deve essere presentata da un Hub proponente costituito da almeno due dei soggetti di cui al comma 1, utilizzando una delle <b>forme di collaborazione ammesse dalla normativa vigente</b>, purché essa configuri un concorso effettivo, stabile e coerente, rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto, funzionale alla realizzazione dello stesso.”</p>
227	<p><i>Con rifermento alla traiettoria T1, chiedo se la disponibilità degli immobili di pubblica proprietà, da parte d’uno dei proponenti che non è proprietario, possa essere documentata con delibera della Giunta comunale dell’ente locale, che approva la adesione al progetto come ente terzo cofinanziatore, e manifesta l’intento di concedere l’immobile con contratto di comodato gratuito, da perfezionarsi ex post, oppure è necessario stipulare il contratto di comodato prima della proposta progettuale?</i></p>	<p>Ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. a), ai fini dell’ammissibilità al contributo, i progetti devono essere realizzati o prevedere il completamento di iniziative già avviate su <b><u>immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità del soggetto proponente alla data di presentazione della domanda di partecipazione</u></b> ovvero, in caso di progetti presentati in forma congiunta, nella disponibilità di uno dei soggetti partecipanti.</p> <p>Si chiarisce, infine, che le risposte ai quesiti fornite da questo Ministero sono volte unicamente a fornire chiarimenti interpretativi sulle previsioni degli avvisi e non è possibile in questo contesto operare una valutazione preliminare delle proposte progettuali, rispetto ai quali gli avvisi prevedono specifiche procedure e competenze, da attivare successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande.</p>

228	<p><i>Qualora l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN, Ente di ricerca pubblico, partecipasse ad un progetto come terzo soggetto, secondo quanto riportato all'art. 6, comma 2 dell'Avviso suddetto, con quali modalità e in quale momento dovrebbe formalizzare la collaborazione? È necessario che tale collaborazione sia già contemplata e formalizzata nell'ATS prima della sottomissione del Progetto o è possibile formalizzarla con un atto successivo?</i></p>	<p>La forma di collaborazione di cui all'art. 4, comma 2 degli Avvisi, deve essere sottoscritta esclusivamente dai soggetti proponenti di cui al comma 1, pertanto i terzi soggetti non dovranno sottoscrivere la forma di collaborazione.</p> <p>Il soggetto terzo dovrà essere indicato nell'apposita sezione dedicata ai soggetti terzi della domanda di partecipazione e dell'allegato Proposta progettuale. Dovrà, inoltre, essere allegata la dichiarazione o altra idonea documentazione attestante l'impegno ad apportare il cofinanziamento da parte del soggetto terzo.</p> <p><b>Si precisa, infine, che al momento della presentazione della domanda deve già sussistere l'impegno ad apportare il cofinanziamento da parte del soggetto terzo.</b></p>
229	<p><i>È possibile ipotizzare che saranno permesse delle variazioni alle voci di spesa approvate?</i></p> <p><i>I Bandi permettono di imputare spese sostenute dai proponenti dal momento della presentazione della domanda di finanziamento, ciò permetterà quindi di rendicontare spese prive di codice CUP?</i></p>	<p>Con riferimento alle variazioni dei dati indicati nella domanda di partecipazione e nell'allegato proposta progettuale si rinvia all'articolo 14 dell'Avviso.</p> <p>Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b) degli Avvisi, sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo, di cui all'art. 8, e fino alla data di chiusura del Piano Operativo di cui all'articolo 5, comma 2. Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ed ammissibili saranno rese note attraverso la pubblicazione di apposite linee guida di rendicontazione.</p>
230	<p><i>È possibile partecipare ad un Hub in qualità di unità operativa con accesso al budget e ad un altro Hub in qualità di soggetto partecipante senza accesso al budget, nell'ambito della medesima traiettoria (T4)?</i></p>	<p>Un soggetto partecipante ad un Hub proponente può contestualmente, instaurare cooperazioni non oggetto di contributo pubblico nell'ambito della medesima Traiettoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, degli Avvisi pubblici, ovvero, partecipare come soggetto terzo ai sensi dell'art. 6, comma 2, per cofinanziare altri progetti, anche con la messa a disposizione, per la realizzazione del progetto, di proprio personale, strutture e attrezzature. Resta inteso che tale cofinanziamento non sarà oggetto di contributo pubblico di cui all'Avviso.</p> <p>Si segnala infine che la forma di collaborazione di cui all'art. 4, comma 2 degli Avvisi, deve essere sottoscritta esclusivamente dai soggetti partecipanti all'HUB proponente di cui al comma 1 del medesimo articolo 4.</p>

<b>231</b>	<p><i>Siamo a chiedere chiarimenti circa la definizione di “Costo complessivo della proposta progettuale” del progetto e di “Costo ammissibile” presenti alla sezione 4.4 “Indicazione dei costi complessivi della proposta progettuale” della Domanda di Partecipazione, poiché nel nostro caso i costi suddivisi per Tipologia di costo funzionale al progetto sarebbero uguali tra le due colonne riportate all’interno del file.</i></p> <p><i>Inoltre, siamo a chiedere chiarimenti circa le fonti di copertura da inserire all’interno del foglio di lavoro 10. Piano Finanziario del file Excel. Per erogazioni contributo pubblico si intendono le eventuali risorse stanziare dal Ministero della Salute volte a finanziare la proposta progettuale presentata?</i></p>	<p>In merito ai suoi quesiti si chiarisce che:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. nella “Domanda di partecipazione” gli importi si riferiscono al progetto nel suo complesso, quindi nella tabella 4.4, colonna "Costo complessivo della proposta progettuale", saranno indicati tutti i costi del progetto, invece, nella colonna "Costo ammissibile" occorrerà indicare i costi al netto di eventuali spese non ammissibili ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso pubblico. I costi ammissibili possono, pertanto, essere uguali o inferiori al costo complessivo del progetto;</li><li>2. Per quanto riguarda la voce “Erogazioni contributo pubblico” indicata nello sheet “10.Piano finanziario” del file Excel, si intende la quota del contributo pubblico assegnato che il Ministero della salute eroga ai soggetti beneficiari a seguito di positiva verifica dello stato di avanzamento del progetto (art. 13 dell’Avviso).</li></ol>
------------	--	--